

Corso di laurea di Giurisprudenza

Cattedra di Diritto Civile 1

LE RIPERCUSSIONI DEL DIRITTO
AMBIENTALE SULLA DISCIPLINA DEL
CONTRATTO IN GENERALE

Chiar.ma Prof.ssa Teresa Pasquino

RELATRICE

Chiar.mo Prof. Mauro Orlandi

CORRELATORE

Maria Paola Vieli

Matr. 168693

CANDIDATA

LE RIPERCUSSIONI DEL DIRITTO AMBIENTALE SULLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO IN GENERALE

INDICE:

<i>Introduzione</i>	3
---------------------------	---

CAPITOLO 1. Le fonti del “Diritto ambientale”.

1. <i>L'inquadramento normativo del diritto dell'ambiente: diritto internazionale ed europeo</i>	8
2. <i>La costituzionalizzazione del diritto dell'ambiente</i>	20
3. <i>La parziale inadeguatezza delle disposizioni del Codice civile, adattamento interno e soft law</i>	26
4. <i>I capisaldi: principi in materia di tutela ambientale</i>	31

CAPITOLO 2. La funzione della sostenibilità ambientale: i valori posti alla base del “Diritto civile dell'ambiente”.

1. <i>Tutela ambientale e diritti umani</i>	38
2. <i>Il diritto dell'ambiente inteso come diritto della personalità</i>	42
3. <i>Il bilanciamento di diversi interessi e la sentenza n.85/2013 della Corte costituzionale</i>	46
4. <i>Il “Diritto civile sostenibile”</i>	51

CAPITOLO 3. Il c.d. “contratto ecologico”.

1. <i>Un nuovo paradigma: il “contratto ecologico”</i>	56
2. <i>La penetrazione degli indici di sostenibilità ambientale in diversi schemi negoziali privati</i>	61
3. <i>Il ripensamento delle categorie civilistiche alla luce della sostenibilità ambientale</i>	68
4. <i>Una particolare tipologia di contratto ecologicamente orientato: il Contratto di Rendimento Energetico (Energy Performance Contract, EPC)</i>	76

CAPITOLO 4. La sostenibilità ambientale e la tutela del consumatore

1. <i>L'emersione della sostenibilità ambientale nei contratti di consumo</i>	84
2. <i>Il principio dello sviluppo sostenibile e la vendita dei beni di consumo</i>	88
3. <i>L'obbligazione gravante sul professionista di consegnare dei beni conformi e la disciplina rimediale per il difetto di conformità in chiave sostenibile</i>	95
4. <i>Le interferenze tra la disciplina della sostenibilità ambientale e le pratiche commerciali</i>	

<i>scorrette</i>	99
5. Prospettive rimediali: l'art. 27, co. 15 bis, Codice del Consumo e le criticità	104
6. La risarcibilità del danno non patrimoniale	116
 Conclusioni	 119
 Bibliografia	 130
Sitografia	147
Giurisprudenza	154

INTRODUZIONE

Il presente elaborato è il prodotto di un'accorta ricerca su una delle tematiche più discusse ed ardue da affrontare e contrastare, suscitando la preoccupazione della società globalmente intesa.

Dai notiziari, riviste, siti *Internet*, si percepisce quanto la “*questione ambientale*” sia un fattore di allarme sociale, in un’ottica di protezione e salvaguardia delle risorse naturali e della salute.

Il concetto di ambiente, individuato con riferimento allo spazio circostante, ai luoghi in cui l’uomo vive ed esplica la propria attività e, dunque, condizione affinché la sua personalità si manifesti, ha, oggi, un notevole impatto sull’autonomia negoziale, nella stipula di contratti tra privati e nelle scelte di consumo che avvengono sul mercato.

Sulla base di una prospettiva tradizionale, però, la tutela dell’ambiente risulta essere garantita mediante norme di diritto pubblico ed intervento degli organismi pubblicistici.

Il primo capitolo si focalizza, in prima battuta, sull’analisi delle fonti che hanno contribuito a porre le fondamenta della materia: la formula “*Sviluppo Sostenibile*”, infatti, è stata coniata, per la prima volta, nell’alveo della normativa internazionale e comunitaria.

I principi adottati a livello sovranazionale hanno, in seguito, trovato la propria consacrazione attraverso un procedimento di radicalizzazione nell’ordinamento interno; *in primis*, le norme di rango costituzionale devono essere reinterpretate alla luce del nuovo principio di sostenibilità ambientale, data la duttilità della Carta costituzionale e il suo continuo adattamento all’evolversi del contesto sociale e normativo.

Basti pensare, ad esempio, alla riforma del 2022; l’approvazione del relativo disegno di legge da parte del Parlamento ha determinato un intervento di modifica sugli articoli 9 e 41 della Costituzione, comportando l’inclusione del profilo ecologico, in maniera espressa, all’interno della stessa¹.

¹G. CHIOLA, *La Costituzione ambientale in Italia: un tentativo di costituzionalizzare il diritto della natura oppure un problematico rafforzamento dei riconoscimenti esistenti*, in *Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale*, 2022, p. 8 e ss., <https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2022/09/G.-Chiola-La-Costituzione-ambientale-in-Italia.pdf>; C. COSENTINO, *Profili giuridici della sostenibilità. Un’indagine comparatistica*, Torino, 2024, p. 12-13.

L'attenzione rivolta alla materia ambientale non si è limitata ad incidere esclusivamente sul piano costituzionale e su quelli che risultano essere i valori portanti dell'ordinamento. Le istanze di tutela ambientale, infatti, sono penetrate anche nelle disposizioni di rango ordinario, determinando nel 2006, ad esempio, l'adozione del Codice dell'Ambiente, all'interno del quale sono annoverati i principi regolatori della materia, alcuni dei quali, partendo dal loro disposto, hanno determinato un'apertura della stessa anche alla dimensione privatistica; si è approdati, poi, alla diffusione di provvedimenti di *soft law*, spianando la strada per l'ingresso di espressioni relative al mercato e al consumo sostenibile, *circular* e *green economy*.

La tutela dell'ambiente costituisce, dunque, un valore primario dell'ordinamento costituzionale ed europeo; da qui il rischio relativo allo scatenarsi di conflitti, sulla base della pluralità degli interessi che sono coinvolti.

Il secondo capitolo, invece, mira a comprendere come l'interesse della collettività risulti sempre più tendente al rispetto del principio di sostenibilità, considerando che numerosi sono i casi pratici che segnano uno stretto nesso con la violazione dei diritti umani, ponendo in evidenza come il degrado ambientale produca la lesione di un diritto fondamentale, sia dell'individuo sia della collettività.

In seconda battuta, risulta necessario osservare il travagliato percorso di affermazione dell'ambiente come diritto della personalità, tradizionalmente collegato ad una declinazione dello stesso in relazione al diritto alla salute, *ex art. 32 Cost.*².

Si è avvertito il bisogno di sensibilizzare alle problematiche ambientali, soprattutto per quel che concerne il conflitto tra gli interessi produttivi ed occupazionali e la propensione alla tutela della salute e dell'ambiente.

Basti pensare all'emblematico caso dell'impianto siderurgico dell'*Ilva*, della città di Taranto, e delle problematiche attinenti alla conciliazione di esigenze contrapposte: attività produttiva e, dall'altra parte, la tutela dell'ecosistema e il diritto ad un ambiente salubre.

Solo attraverso l'analisi delle modalità attraverso le quali il diritto dell'ambiente si è radicato nel contesto sovranazionale e, in seguito, nell'ordinamento interno, con tutte le difficoltà scaturenti dall'attività di coordinamento con altri valori fondamentali e altrettanto protetti, risulta possibile concludere per il carattere trasversale del principio

²M. PENNASILICO, *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014, p. 60.

relativo alla sostenibilità ambientale e una capacità intrinseca di incidere sui diversi rami ordinamentali; da qui, l'indagine si sposta sulle ricadute che questa branca del diritto determina anche sul diritto civile e, in particolare, sulla sinergia che ne deriva con l'idea di un contratto giusto, la cui giustizia si parametra mediante la proporzionalità.

Per quel che concerne il terzo capitolo, il tema tende a concentrarsi verso la propensione della collettività ad un uso responsabile e consapevole delle risorse naturali, comportando un ridimensionamento degli schemi scolastici contrattuali civilistici che vengono insegnati e perpetrati, perché il contratto si spoglia progressivamente della sua funzione equilibrante i diversi interessi delle parti, diventando strumento di giustizia distributiva, i cui effetti devono misurarsi in una dimensione sociale.

Il contratto non è più riducibile alla mera funzione regolatrice degli interessi patrimoniali ed egoistici delle parti poiché la tutela ambientale rappresenta un limite alla nozione di sviluppo economico ed al funzionamento del mercato.

Vi è chi ha parlato di “*contratto ecologico*”, nell'ottica di un contratto in cui l'interesse ambientale penetra e colora la causa del contratto, non potendo più assegnare allo stesso, alla proprietà ed all'attività d'impresa il loro valore originario, tipico di una cultura liberale.

Al contratto ecologico si assegna una funzione primaria nella protezione della specie umana e delle generazioni future, costituendo una nuova modalità di soddisfacimento dei bisogni e orientando verso consumi più verdi e sostenibili, evitando sprechi eccessivi e danni ambientali.

Il presente lavoro permetterà di comprendere come il sentimento di protezione e salvaguardia dell'ecosistema abbia determinato un ridimensionamento del funzionamento interno e della gestione imprenditoriale, determinando la penetrazione nei contratti di clausole di sostenibilità, come è avvenuto, ad esempio, in alcuni schemi negoziali, quali il “*Green Franchising*”, l’“*Assicurazione Sostenibile*”, il “*Green Public Procurement*”, ecc.

Da queste premesse occorrerà proseguire nello studio di come questo nuovo approccio ecologico incida sui requisiti essenziali del contratto e nello svolgimento dell'attività d'interpretazione ed integrazione dello stesso³.

³M. PENNASILICO, *Contratto e ambiente. L'analisi “ecologica” del diritto contrattuale*, Napoli, 2016, p.298 e ss.

In chiusura di questo capitolo, relativo alla comprensione della simbiosi tra tutela ambientale e autonomia privata, si osserverà come l'istanza di uno sviluppo sostenibile abbia sollecitato la prassi commerciale a formulare nuovi schemi contrattuali rispondenti a tal fine, così come previsto dal nostro Codice civile all'art. 1322; nell'alveo di tali schemi negoziali si pone il “*contratto di rendimento energetico*”, che postula una serie di perplessità sulla sua qualificazione⁴.

In ultima analisi, il quarto capitolo si focalizzerà su una branca del diritto civile rappresentata dalla disciplina consumeristica, altrettanto influenzata dall'obiettivo, predominante sul mercato, di conseguire un'economia competitiva, ma, allo stesso tempo, che risulti in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Il mercato è orientato sempre di più alla sostenibilità, mediante interventi normativi volti a rendere la produzione ecocompatibile e funzionale ad una *circular economy* mentre, d'altra parte, si tenta di educare il consumatore in modo tale da dirigere le sue scelte verso un consumo più *green*⁵.

Si osserverà, *in primis*, come, all'interno della disciplina del difetto di conformità, propria della vendita dei beni di consumo, la sostenibilità, seppur non espressamente menzionata nel dato testuale quale requisito che il bene deve possedere per essere qualificato come conforme, risulti, in realtà, implicita nei concetti di durabilità e riparabilità del prodotto. Volgendo lo sguardo ad un ulteriore settore d'interesse della disciplina volta alla tutela del contraente definito come “*debole*”, bisogna affermare come le problematiche relative ad un'asimmetria informativa e il potere generale riconosciuto in capo al professionista di predisporre unilateralmente il contratto, si completino mediante una speciale preoccupazione legata alla tutela dell'ambiente.

È noto che, nella disciplina consumeristica, sia necessario indagare e svolgere un'attività di controllo su quei fattori che incidono sulla commercializzazione dei prodotti e, soprattutto, attraverso pratiche che, generalmente, vengono perpetrate in una fase anteriore o contestuale alla scelta di consumo, inducendo il consumatore ad acquistare un bene diverso da quello che avrebbe voluto se non ci fosse stato il condizionamento esterno.

⁴R. LOMBARDI, *Energie rinnovabili e diritto privato. Strumenti negoziali e tutela dell'ambiente verso la nuova transizione energetica*, Napoli, 2023, p. 125 e ss.

⁵F. BERTELLI, *Le dichiarazioni di sostenibilità nella fornitura di beni di consumo*, Torino, 2022, p. 1 e ss.

Lo studio condotto si concluderà mediante uno sguardo al contesto normativo e la definizione di “*pratica commerciale scorretta*”, oggi integrata attraverso il riferimento, perpetrato dalla disciplina comunitaria, alla sostenibilità e la relativa disciplina rimediale.

Capitolo 1

Le fonti del “Diritto ambientale”

SOMMARIO: 1. L'inquadramento normativo del diritto dell'ambiente: diritto internazionale ed europeo. – 2. La costituzionalizzazione del diritto dell'ambiente. – 3. La parziale inadeguatezza delle disposizioni del Codice civile, adattamento interno e *soft law*. – 4. I capisaldi: principi in materia di tutela ambientale.

Sezione I

1. *L'inquadramento normativo del diritto dell'ambiente: diritto internazionale ed europeo*

Il diritto dell'ambiente, quale branca specializzata nella protezione e salvaguardia sovranazionale, nazionale e regionale dell'ambiente, è il prodotto della commistione di una pluralità di fonti normative⁶.

In ragione della specificità della materia trattata, una prima difficoltà si riscontra nella sussistenza di molteplici livelli di governo della “*questione ambientale*”, segnando un significativo incremento dei centri di produzione normativa e dei relativi atti di regolamentazione.

L'analisi della tutela ambientale a livello giuridico presenta una dimensione trasversale, tramite l'intreccio delle norme ambientali con le altre regole giuridiche relative ai diversi rami dell'ordinamento, che con l'ambiente presentano elementi di condivisione e sovrapposizione.

L'ultimo aspetto che contraddistingue tale quadro giuridico è rappresentato dall'elevata tecnicità, determinata dall'impiego di concetti e strumenti provenienti dalla scienza e dal

⁶S. GRASSI, *La tutela dell'ambiente nelle fonti internazionali, europee ed interne*, n.13/2023, p. 5 e ss., <https://www.unisalento.it/documents/20152/8323011/Fonti+del+diritto+ambientale.pdf/ef8368e5-516e-e169-edf7-1115bd93dd9f?version=1.0&download=true>.

progresso tecnologico, sicché non sempre appare agevole distinguere la sfera politica e giuridica da quella scientifica e tecnica.

Il diritto dell'ambiente si declina in una continua mutazione, rinnovandosi, poiché si fonda su processi di produzione normativa conformi all'esigenza di adeguamento costante degli strumenti normativi ai nuovi approdi della comunità tecnico-scientifica⁷. Alla luce di questa ricognizione, incentrata in primo luogo sull'indagine delle fonti normative del diritto ambientale, è necessario focalizzarsi, in prima battuta, sullo sviluppo che lo stesso ha avuto a livello internazionale, europeo e, in seguito, nazionale; si è trattato di un percorso d'affermazione avvenuto, tendenzialmente, in maniera parallela.

Volgendo lo sguardo al contesto internazionale, connotato da un'importanza condizionante in relazione alla disciplina oggetto di studio, a partire dagli ultimi anni dell'Ottocento ed inizi del Novecento, sono emerse le prime rilevazioni del fenomeno noto come “*riscaldamento globale*”, consistente in un aumento graduale della temperatura del globo terrestre, con la conseguente intensificazione di fenomeni atmosferici da esso derivanti, come inondazioni, cicloni, siccità, alluvioni, dissesto idrogeologico, estinzione di specie animali e vegetali, ecc.

Le attività umane che determinano l'emissione di *gas* a effetto serra⁸, in grado di trattenere il calore prodotto dai raggi solari nell'atmosfera terrestre, rappresentano il fattore scaturente del surriscaldamento globale.

L'inquinamento sembrerebbe, dunque, la conseguenza pregiudizievole derivante dallo svolgimento di attività economiche; si rende, però, necessario una responsabilizzazione degli attuali modelli di organizzazione sociale e imprenditoriale, orientando l'evoluzione socioeconomico alla luce della sostenibilità ambientale, al fine di ridurre l'impiego di idrocarburi e combustibili fossili nei processi produttivi, auspicando un progressivo azzeramento dell'emissione dei *gas* serra⁹.

Un radicamento del diritto ambientale ha giovato, però, dei primi interventi giuridici, determinati da entità politiche assimilabili agli Stati che, da tempi più remoti, hanno

⁷B. CARAVITA, L. CASSETTI, A. MORRONE, *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2016, p. 49 e ss.; S. AMOROSINO, *Impianti di energia rinnovabile e tutela dell'ambiente e del paesaggio*, in *Riv. giur. amb.*, 2011, 6, p. 753 e ss.

⁸Quali vapore acqueo, anidride carbonica, metano, alocarburi e protossido di azoto.

⁹D. COCCIONE, *Gli obblighi internazionali dello Stato in materia di cambiamenti climatici: la sentenza della Corte Suprema olandese nel caso Urgenda*, 2021, https://rivista.camminodiritto.it/public/pdfarticoli/7042_5-2021.pdf.

sancito regole a tutela delle risorse naturali, disciplinandone un uso razionale da parte degli esseri umani.

Solo nella seconda metà del XIX secolo, con l'emersione del fenomeno dell'organizzazione internazionale, gli Stati si sono dedicati alla regolamentazione, mediante la sottoscrizione di accordi, dello sfruttamento di risorse naturali comuni, come i corsi d'acqua internazionali, in un primo momento ai soli fini della navigazione¹⁰.

Nel corso dei primi anni del XX secolo, sono stati conclusi diversi trattati multilaterali e bilaterali volti alla protezione di particolari specie faunistiche; tra questi, ad esempio, la Convenzione di Parigi del 1902, relativa alla protezione degli uccelli utili all'agricoltura, e ulteriori accordi per la salvaguardia delle foche da pelliccia¹¹.

Simultaneamente, tramite convenzioni, sono stati istituiti meccanismi di consultazione periodica tra gli Stati confinanti, al fine di facilitare la prevenzione e la soluzione di controversie relative alla gestione delle risorse condivise¹².

Un prima necessaria presa di posizione rispetto alla tutela dell'ambiente a livello internazionale si è registrata con la decisione arbitrale dell'11 marzo del 1941, nell'ambito della controversia relativa alle emissioni di biossido di zolfo dalla frontiera canadese *Smelter* con gravi conseguenze nel territorio limitrofo statunitense, a seguito di una protesta degli agricoltori americani in relazione ai danni arrecati alle loro culture dall'attività della fonderia di Trail, situata in territorio canadese¹³.

¹⁰Basti prendere in considerazione le *commissioni internazionali fluviali* per il Danubio, il Reno, l'Oder e l'Elba, create anteriormente ai conflitti mondiali e convertite, in tempi più recenti, in mezzi volti a garantire la tutela ambientale. Istituita tra il 1815 e il 1831, fondamentale è stata la *Commissione centrale di navigazione del Reno*, divenuta, con l'Accordo di Berna del 1963, *Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento*, in S. MARCHISIO, *The concept of Sovereignty in the Jurisprudence of the International Court of Justice*, in *Sovereignty & Development of International Water Law*, a cura di T. TERJE, O. MCINTYRE, T.K. WOLDETSADIK, Vol. II, Series III, Tauris, I.B. London, 2015, p. 128 e ss.

¹¹Trattati del 7 febbraio 1911 tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna e del 7 luglio dello stesso anno tra il Giappone e la Russia; A.C. KISS, J.P. BEURIER, *Droit international de l'environnement*, Pedone, Paris, 2000, p. 27-28.

¹²Un esempio è costituito dal Trattato tra Stati Uniti e la Gran Bretagna (per il Canada) del 1909, relativo alle acque di frontiera che, oltre alla disciplina dei livelli idrici e la navigabilità dei Grandi laghi, ha previsto l'obbligo, per i contraenti, di non inquinare le acque in ciascuno dei lati della frontiera.

¹³A. NICOLETTI, *Ambiente e diritto: storia e nascita del diritto ambientale internazionale*, 2020, <https://www.keeptheplanet.org/storia-diritto-ambientale/>; C. PRUNELLA, *An International Environmental Law Case Study: the Trail Smelter Arbitration*, International Pollution Issues, New York, 2014, <https://intlpollution.commons.gc.cuny.edu/an-international-environmental-law-case-study-the-trail-smelter-arbitration/>; A. CRESCENZI, *Diritto Ambientale dell'Unione Europea*, Roma, a.a. 2010-2012, [https://management.web.uniroma1.it/sites/default/files/Crescenzi_DAUE_DocApp_1_2_Lezione%20\(1\).pdf](https://management.web.uniroma1.it/sites/default/files/Crescenzi_DAUE_DocApp_1_2_Lezione%20(1).pdf).

Nonostante una crescente propensione verso la tutela ambientale, si tratta di manifestazioni sporadiche per sostenere l'affermazione di un principio condiviso nella comunità internazionale ed i trattati in materia ambientale, conclusi nel corso degli anni 50' e 60', hanno costituito le prime timide espressioni dell'emersione di una coscienza ecologica degli Stati.

I trattati e le convenzioni, dunque, rappresentano la fonte principale nell'ambito di tale quadro normativo, in quanto la loro sottoscrizione induce, generalmente, una ratifica statale, vincolando le parti contraenti secondo il principio cardine "*pacta sunt servanda*", che sancisce l'impossibilità di liberarsi unilateralmente dei vincoli assunti tramite contratto¹⁴.

L'elaborazione di norme internazionali in materia ambientale risale a periodi piuttosto recenti, poiché gli Stati hanno manifestato una certa contrarietà a sacrificare l'interesse economico in nome della tutela dell'ambiente; non è apparso, inoltre, agevole abbandonare il principio di sovranità degli stessi sugli spazi territoriali e marittimi loro appartenenti, nonché sulle relative risorse naturali.

Solo durante gli ultimi decenni del XX secolo, si è registrato un consolidamento dell'interesse comune a mitigare il crescente degrado ambientale e vari fattori, tutt'ora, conducono ad un'inversione di tendenza rispetto al precedente *laissez faire*.

Oltre al preoccupante allarme della comunità scientifica mondiale per l'estensione dei fenomeni d'inquinamento ed il sorgere di movimenti ecologisti, si sono verificati gravi incidenti, come quello petrolifero del 18 marzo 1967¹⁵, in occasione del quale si è parlato per la prima volta e in maniera espressa di "*disastro ambientale*"¹⁶.

L'approccio settoriale, teso alla risoluzione di specifiche esigenze ambientali, è stato in parte superato con la Conferenza sull'ambiente umano del 1972¹⁷, tenutasi a Stoccolma,

¹⁴G. TODINI, *Le fonti del diritto ambientale*, n.2/2019, <https://www.ambientelegale.it/magazine/le-fonti-del-diritto-ambientale>.

¹⁵La petroliera *Torrey Canyon* ha riversato in mare, tra le isole Scilly e Land's End nel Canale della Manica, un carico di 120.000 tonnellate di petrolio, devastando gran parte delle risorse biologiche marine tra la parte meridionale della costa britannica e la Normandia, in M. SPINEDI, *Problemi di diritto internazionale sollevati dal naufragio della "Torrey Canyon"*, in *Riv. dir. int.*, 1967, p. 653 e ss.

¹⁶P. VIRTUANI, *Da Seveso all'Ilva di Taranto, i (troppi) disastri ambientali in Italia e nel mondo*, in *Corriere della Sera*, 2021, https://www.corriere.it/cronache/cards/da-seveso-all-ilva-taranto-troppi-disastri-ambientali-italia-mondo/legge-italiana_principale_amp.html.

¹⁷Qualche mese prima che si aprissero i lavori di Stoccolma, è stato presentato a Washington il Rapporto "*I limiti dello sviluppo*", o "*Rapporto Meadows*", dagli scienziati del Massachusetts Institute of Technology (MIT), su commissione del Club di Roma, trattando, per la prima volta, l'esigenza di globalizzazione della

sotto l'egida delle Nazioni Unite, durante la quale è stata postulata l'idea della salvaguardia delle risorse naturali, per mezzo di una collaborazione internazionale, quale sinonimo di benessere collettivo e di miglioramento delle condizioni di vita.

La Dichiarazione e il relativo Piano d'azione, adottati in occasione della Conferenza, hanno costituito il prodotto di un'elaborazione effettuata in comune accordo tra i Paesi industrializzati ed i Paesi in via di sviluppo, contenente principi per la protezione ambientale e lo sviluppo e 109 raccomandazioni di attuazione, quale tappa fondamentale nella politica internazionale che troverà la sua caratterizzazione nello “*Sviluppo Sostenibile*”¹⁸.

Nello stesso anno, ha preso forma il Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), con sede a Nairobi, Kenya, quale organo sussidiario istituito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con il compito di fornire assistenza, soprattutto nell'ambito della legislazione ambientale, agli Stati in via di sviluppo e predisporre atti non vincolanti (*guidelines*) e progetti di convenzioni ambientali da sottoporre alla ratifica statale; è stato, inoltre, istituito il Sistema di osservazione della Terra, oggi integrato nell'UNEP¹⁹.

La relativa Dichiarazione, adottata a Stoccolma, si compone di un Preambolo di 7 punti, dei quali occorre ricordare il n.2, che sancisce espressamente la preminenza degli obiettivi di protezione e miglioramento della qualità ambientale, trattandosi di una questione profondamente legata al benessere dei popoli e al corretto sviluppo economico globale, costituendo, al contempo, un dovere per i diversi governi statali; di fondamentale importanza sono i successivi 26 Principi, tra i quali si distingue il n.21, secondo cui si determinerebbe, in capo agli Stati, sia un diritto di sfruttare le risorse naturali in conformità con la politica internazionale e nazionale in materia ambientale, sia un dovere di garanzia affinché le relative attività, svolte entro i limiti della propria giurisdizione o sotto il loro controllo, non comportino danni ambientali ad altri Stati.

questione ambientale, in D.H. MEADOWS, D.L. MEADOWS, J. RANDERS, *Oltre i limiti dello sviluppo*, trad.it, Milano, 1992, p. 278.

¹⁸G. RUFFOLO, *Il futuro di tutti noi. Rapporto della Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo*, Milano, 1990, p. 377.

¹⁹S. MARCHISIO, *Il Diritto Internazionale dell'ambiente*, p. 7, https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9791221106664.pdf?srltid=AfmBOor1vluD7COccyeKwlPE_klls9AbKXnlxpR5AUwlmxAG-NryWTv9; G. TAMBURELLI, *Gli atti internazionali sulla protezione dell'ozono stratosferico e la loro esecuzione in Italia*, in *Riv. dir. int.*, 1994, p. 675-724.; C. MADARO, *La lunga strada verso Rio*, Università degli Studi di Padova, 2024, <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/La-lunga-strada-verso-Rio/207>.

Con l'obiettivo di sancire una nuova definizione della questione inerente “*sviluppo e ambiente*”, all'interno della Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo (*World Commission on Environment and Development, WCED*), è stato adottato, nel 1987, il c.d. “*Rapporto Brundtland*”²⁰; quest'ultimo ha rappresentato una risposta ad alcuni punti di riflessione indicati dalle Nazioni Unite alla Commissione: *interferenza tra ambiente e sviluppo; adozione di una nuova forma istituzionale per promuovere i necessari cambiamenti e una cooperazione internazionale; conseguire una consapevolezza globale della problematica da parte dei vari attori della scena mondiale, singoli e collettivi*²¹.

Le argomentazioni poste alla base del Rapporto Brundtland e, anzitutto, la configurabilità di uno “*sviluppo sostenibile*”, sono stati oggetto di una seguente Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992²². In occasione dei lavori della Conferenza, sono scaturiti alcuni atti volti all'orientamento delle attività statali e, vale a dire, la Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo²³ (non vincolante), l'*Agenda 21* (non vincolante e strumento di *governance* dello sviluppo sostenibile fino al 2015, poiché sostituita dall'*Agenda 2030*), la Convenzione sul cambiamento climatico (vincolante ma, trattandosi di una convenzione-quadro, detta norme di carattere generale), la Convenzione sulla diversità biologica (vincolante, seppur caratterizzata da profonde lacune) e la Dichiarazione sui principi relativi alle foreste (non vincolante)²⁴.

²⁰Il Rapporto, noto anche come “*Our Common Future*”, è stato presentato dalla ministra del governo norvegese e presidente della Commissione, insediata nel 1983 su mandato dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, composta dalla rappresentanza di 21 paesi, in G. RUFFOLO, *Il futuro di tutti noi. Rapporto della Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo*, cit., p. 427-430; I. MUSU, *Povertà, qualità dello sviluppo e ambiente*, in “*Bioetica*”, n.1, 2001, p. 68-75

²¹A. COLAJANNI, *L'importanza del Rapporto Brundtland nella storia e nelle iniziative dello sviluppo*, in *Ripensare la sostenibilità a più di trent'anni dal Rapporto Brundtland*, Roma, 2023, p. 3 e ss.; B. DE MARCHI, L. PELLIZZONI, D. UNGARO, *Il rischio ambientale*, Bologna, 2001, p. 85-85.

²²M. MANCARELLA, *Il Diritto dell'umanità all'ambiente, Prospettive etiche, politiche e giuridiche*, Milano, 2004, p.96-97.

²³La Dichiarazione di Rio de Janeiro su Ambiente e Sviluppo ha ripreso i contenuti della Dichiarazione di Stoccolma del 1972; si fonda su un'innovativa considerazione dello sviluppo come diritto per tutti gli esseri umani e condizione necessaria perché sia soddisfatto il bisogno di ambiente e sviluppo delle generazioni prese, ma, soprattutto, future, in M. MANCARELLA, *Il Diritto dell'umanità all'ambiente, Prospettive etiche, politiche e giuridiche*, cit. p. 99.

²⁴C. MADARO, *La Conferenza su ambiente e sviluppo di Rio de Janeiro (3-4 giugno 1992)*, Università degli Studi di Padova, 2024, <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/La-Conferenza-su-ambiente-e-sviluppo-di-Rio-de-Janeiro-3-14-giugno-1992/208>; M. TALLACCHINI, *Earth Summit 92*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, n.2, 1992, p. 527-544; L. PINESCHI, *La Conferenza di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n.3, 1992, p. 705-712; S. MARCHISIO, *Gli atti di Rio nel diritto internazionale*, in *Riv. dir. int.*, n.3, 1992, p. 581 e ss.

Uno dei successivi e più importanti strumenti giuridici internazionali, al fine di contrastare i cambiamenti climatici, è stato il Protocollo di Kyoto, pubblicato nel 1997 nella città giapponese di Kyoto; lo stesso si è occupato di garantire l'operatività della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, sottoscritta durante il *Summit sulla Terra*, nel 1992.

La Convenzione, come stipulata in origine, non ha previsto l'imposizione di limiti obbligatori ai singoli Stati in riferimento alle emissioni di *gas serra*, prevedendo, però, la possibilità per gli stessi di adottare atti ulteriori (protocolli) al fine di prescrivere tali obblighi; il più noto è proprio quello di Kyoto²⁵.

Alle Conferenze tenutesi a Stoccolma e a Rio, è seguito il Vertice mondiale delle Nazioni Unite, eseguito a Johannesburg nel 2002, costituendo un ulteriore momento d'affermazione del concetto di "*sviluppo sostenibile*"; il *Summit* ha rappresentato un'occasione, a seguito di una profonda riflessione, per approfondire le problematiche emerse durante i precedenti Vertici.

A distanza di vent'anni dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, si è svolta la Conferenza di Rio delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile, nel corso della quale è stato ribadito l'impegno politico dei vari Stati verso le conclusioni adottate negli ultimi due decenni²⁶.

Infine, tra i più importanti atti adottati a livello internazionale, deve essere annoverata l'*Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*, quale programma d'azione globale per le persone, il pianeta e la prosperità, adottata²⁷, nel settembre del 2015, dai 193 Paesi facenti parte dell'ONU²⁸.

Essa dispone i 17 "*Sustainable Development Goals*" che gli Stati si sono impegnati a raggiungere entro il 2030, a loro volta suddivisi in 169 "*targets*" o traguardi specifici; si tratta di un quadro di riferimento innovativo, al fine di promuovere uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le capacità delle future generazioni di soddisfare i propri.

²⁵F. RANGHIERI, *Sostenibilità e cambiamenti climatici. Il Protocollo di Kyoto e i suoi strumenti*, Milano, 2006, *passim*.

²⁶L. PINESCHI, *La Conferenza di Rio 2012: dallo Zero Draft a The Future We Want. Rio+20 o vent'anni trascorsi inutilmente?*, in *Rivista giuridica dell'Ambiente*, 2012, p. 795 e ss.

²⁷Con la risoluzione 70/1.

²⁸R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, Napoli, 2024, p. 9; M. MAZZARELLA, *L'interesse alla tutela del clima e le iniziative internazionali ed europee per contrastare il cambiamento climatico*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, 2024, *passim*.

Nel quadro delle fonti sopra menzionate, la sostenibilità ambientale assume una valenza programmatica, segnando l'impegno degli Stati nell'adozione di strumenti normativi efficaci nel garantire la tutela ambientale²⁹.

Gli obiettivi, i principi enunciati e prefissati a livello internazionale sono stati recepiti in ambito comunitario e, in seguito, nel contesto nazionale; il principio di sostenibilità appare legato alla tutela dell'ambiente, rappresentando, ad oggi, nella politica comunitaria, il principale settore d'azione.

Nel 1972, il Consiglio europeo di Parigi ha imposto la necessità di politiche ambientali tale da accompagnare quelle economiche ed un relativo programma coordinato d'azione per garantire la conservazione ed il miglioramento delle risorse ambientali, nonché pratiche di contrasto all'inquinamento.

Nel contesto dell'“*Anno europeo dell'ambiente*”, coincidente con il 1987, oltre alla predisposizione del Quarto programma d'azione in materia ambientale (1987-1992), il Trattato di Roma, istitutivo della CEE, si è arricchito del nuovo Titolo VII, “*Ambiente*”, composto da ben 3 articoli: 130R, 130S, 130T.

Nell'ottica di uno sfruttamento responsabile e consapevole delle risorse naturali e della protezione della salute umana, l'art. 130R, comma 1, sancisce, per il diritto dell'Unione Europea, il compito di garantire la preservazione, protezione, miglioramento della qualità ambientale; sempre lo stesso articolo prevede la compenetrazione della politica ambientale con le altre politiche europee, di carattere industriale, energetica, agricola.

Hanno fatto ingresso nuovi principi cardine della disciplina ambientale, tra cui quello di *prevenzione, riparazione dei danni alla fonte, inquinatore-pagatore*; a questi bisogna accostare il *principio di sussidiarietà*, determinante nello specificare il livello di decisione adeguato in campo ambientale³⁰.

Questo quadro è stato ampliato dei successivi trattati, tra cui il Trattato di Maastricht o Trattato sull'Unione Europea del 1992, che ha trasformato la disciplina ambientale, al Titolo XVI, in un settore strategico nell'azione europea, orientando gli Stati al rispetto

²⁹E.M.Á. GONZÁLEZ., *La sostenibilità ambientale del territorio. Conflitto di interessi e governo multilivello*, in Riv. trim. dir. pubb., 2024, *passim*.

³⁰F. FERRARO, *L'evoluzione della politica ambientale dell'Unione: effetto Bruxelles, nuovi obiettivi e vecchi limiti*, n.9/2022, p. 172 e ss., <https://www.aisdue.eu/wp-content/uploads/2022/01/Ferraro-Bologna-3.pdf>.

del principio di sostenibilità ed inducendoli a ridurre l'impatto ambientale; ai principi sopra esposti, introdotti nel 1987, si è aggiunto il *principio di precauzione*³¹.

Il Trattato di Roma ed il Trattato sull'Unione Europea sono stati ulteriormente innovati con la sottoscrizione nel 1997 del Trattato di Amsterdam; gli articoli inseriti nel Titolo VII sono diventati parte integrante del Titolo XIX, ai numeri 174, 175 e 176.

La politica ambientale è stata elevata ad obiettivo principale dell'azione dell'Unione, mirando ad una sua integrazione nelle politiche di settore dell'UE, al fine del perseguimento dello sviluppo sostenibile.

La successiva Carta dei Diritti Fondamentali, adottata a Nizza nel 2000, non ha introdotto modifiche sostanziali all'assetto così delineato, ma ha dedicato il suo articolo 37 alla tutela ambientale, sancendo la necessità d'integrazione delle politiche dell'UE con un adeguato livello di tutela dell'ambiente ed il miglioramento delle sue qualità, in maniera coerente al principio dello sviluppo sostenibile.

A seguito del fallimento del processo di costituzionalizzazione europeo, il Consiglio Europeo ha firmato, il 13 dicembre del 2007, il Trattato di Lisbona; quest'ultimo ha riconosciuto una competenza concorrente tra gli Stati membri e l'Unione nel settore energetico, dedicando una particolare attenzione soprattutto in relazione all'approvvigionamento di determinati prodotti, perseguendo uno sviluppo sostenibile ed un continuo contrasto ai cambiamenti climatici³².

Guardando ai due principali trattati che dominano la scena internazionale, emerge un principio vincolante per gli Stati firmatari e radicatosi negli ordinamenti interni.

Il TUE, ad esempio, all'articolo 3, par. 3 sancisce che l'Unione Europea si adoperi per la promozione dello sviluppo sostenibile nell'ambito della comunità della stessa, mentre il par. 5 dello stesso articolo prevede che l'UE contribuisca allo sviluppo sostenibile della terra; l'articolo 21, invece, determina un'azione comunitaria sul piano internazionale in

³¹M. RENNA, *Il principio di precauzione e la sua attuabilità*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2023, p. 342 e ss.

³²R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 10; G. GRIMALDI, *Le politiche ambientali dell'Unione Europea*, p. 5 e ss., <https://www.fondazionemicheletti.eu/contents/documentazione/archivio/Altronovecento/Arc.Altronovecento.09.02.pdf>; G. VITALI, *La politica per l'ambiente nell'Unione Europea*, in *Appunti per corso di "Politica Economica"*, a.a. 2010-2011, p. 6 e ss., https://www2.ceris.cnr.it/homedipendenti/vitali/dispense2010_11_PE/politica%20ambientale%20corso%20pol%20eco%2006%2012%202010.pdf; R. LOUVIN, *Le fonti del diritto dell'ambiente nell'UE*, Università di Trieste, a.a. 2019/2020, https://moodle2.units.it/pluginfile.php/306796/mod_resource/content/1/5%29%20COMPETE%20NZE%20E%20POLITICHE%20UE%20PER%20L'AMBIENTE%20.pdf.

grado di attuare le politiche con un fine tale di favorire un approccio ecologico per i paesi in via di sviluppo e di elaborare delle misure internazionali in grado di assicurarle.

Guardando agli articoli del TFUE, invece, si evince dall'art. 11, ad esempio, come la disciplina in materia ambientale debba essere integrata nell'azione dell'Unione ai fini della promozione dello sviluppo sostenibile.

Il Titolo XX del TFUE (artt. 191-193) si focalizza sulla materia ambientale, a cui sono dedicati i tre articoli di cui si compone.

Secondo l'art. 191, l'UE contribuisce a salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente, garantendo la sua salubrità, l'utilizzo responsabile e consapevole delle risorse naturali, la promozione sul piano internazionale di misure rivolte alla risoluzione dei cambiamenti climatici e dei problemi ambientali sussistenti a livello regionale e mondiale, prendendo in considerazione le diverse situazioni esistenti nel territorio dell'Unione.

L'art. 117 della Costituzione italiana prevede una potestà legislativa statale e regionale, coerente con il dettato costituzionale e rispettosa dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, determinando il recepimento delle istanze sovranazionali e l'integrazione del nostro ordinamento.

Ampliando il suo campo di estensione, il concetto di sostenibilità finisce per investire valori sociali e giuridici dei vari ordinamenti, ma anche con riguardo alla persona, in chiave personalistica e solidaristica.

Passando alla rassegna gli atti che si sono susseguiti nel contesto europeo, emergono in primo luogo i regolamenti, cioè atti legislativi vincolanti applicati in tutti i loro elementi nell'Unione Europea; sono stati emanati regolamenti relativi alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele (da ultimo, il Regolamento 2018/669/UE), ovvero i regolamenti *REACH* riguardanti la registrazione, valutazione, autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (da ultimo, il Regolamento 2018/2005/UE).

Nel 2019, in replica alla dichiarazione del Parlamento Europeo circa l'esistenza di una crisi climatica mondiale, è stata adottata la proposta "*Green Deal*", articolandosi in diversi piani d'azione, quale apporto strategico per contrastare lo stato emergenziale delineato, fondandosi sugli obiettivi di sostenibilità sanciti *dall'Agenda 2030*.

Quest'azione, avviata dalla Commissione Europea, a seguito anche di una presa d'atto da parte del Consiglio Europeo nel dicembre dello stesso anno, mira alla riduzione delle emissioni dei gas serra del 55% rispetto al 1990 fino al 2050, attraverso un monitoraggio ogni cinque anni degli obiettivi conseguiti, e al contenimento del riscaldamento globale entro i limiti (al di sotto di 1,5°C) dell'Accordo di Parigi del 2015.

Proprio mediante questo pacchetto di interventi, il richiamo ad una *circular economy* appare evidente; si considerino, a tal fine, il Fondo per una transizione ecologica, la Comunicazione “*Fit for 55%*”, le disposizioni relative alle energie rinnovabili e sull'agricoltura, il Piano d'azione per l'economia circolare, volto ad una disciplina del ciclo di vita dei prodotti alla luce del nuovo consumo sostenibile³³.

Le altre fonti, quali direttive e decisioni, sono atti limitatamente vincolanti: le prime, per gli obiettivi posti, e le altre, in relazione ai destinatari individuati.

Tra le ultime direttive che hanno innovato la disciplina del diritto ambientale, bisogna riportare la Direttiva 2024/825/UE sul c.d. *Greenwashing* (c.d. *Ambientalismo di facciata*), finalizzata a conseguire una transizione ecologica, mediante la modifica delle Direttive 2011/83/UE, sui diritti dei consumatori, e 2005/29/CE, sulle pratiche commerciali sleali, orientando i consumatori verso scelte di acquisto più consapevoli ed informate e, soprattutto, mirando ad una loro protezione da pratiche commerciali scorrette; l'obiettivo è quello di incidere sul sistema di etichettatura dei prodotti e promuovere la durabilità degli stessi, mediante il ricorso a marchi autorizzati³⁴ e fondati sulla sostenibilità³⁵.

Occorre, infine, menzionare, a titolo di ulteriore esempio, la Direttiva c.d. “*due diligence*”, 2024/1760/UE, che stabilisce *standards* di c.d. *due diligence* per le aziende, volti a prevenire, mitigare e ridurre le conseguenze pregiudizievoli per diritti umani e

³³R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 10; G. TODINI, *Le fonti del diritto ambientale*, Ambiente Legale, n.2/2019, cit.; F. DARLÌ, *Green deal: il piano economico per salvare il pianeta*, 2021, <https://lavalibera.it/it-schede-18-green-new-deal-piano-economico-verde-per-salvare-il-pianeta>; D. BEVILACQUA, *Il Green Deal, l'economia circolare e lo “Stato conformatore”*, 2023, <https://rgaonline.it/focus/il-green-deal-leconomia-circolare-e-lo-stato-conformatore/>.

³⁴Poiché basati su meccanismi di certificazione o creati da autorità pubbliche.

³⁵P. CORTE, *Greenwashing: Guida breve alla Direttiva UE 2024/825 e le nuove pratiche sleali sui claims ambientali e di sostenibilità*, 2024, <https://www.studiolegalecorte.it/post/greenwashing-guida-direttiva-2024-825-green-claims.ù>; A. MAZZUCA, *Direttiva UE Greenwashing in Gazzetta UE: cos'è e cosa prevede la Dir. 2024/825 sull'etichettatura sostenibile dei prodotti?*, Insic, <https://www.insic.it/tutela-ambientale/direttiva-ue-greenwashing-cose-e-cosa-prevede-la-proposta-sulletichettatura-sostenibile-dei-prodotti/amp/>.

ambiente. Le disposizioni non sono rivolte solo alle imprese, ma anche alle loro filiazioni e *partners* commerciali lungo il ciclo produttivo³⁶.

³⁶Nello specifico, la Direttiva si applica alle imprese con un numero di dipendenti superiore a 1000 e con un fatturato che superi i 450 milioni di euro, considerando sia le fasi volte alla produzione dei beni e fornitura di servizi, sia quelle relative alla distribuzione, trasporto, immagazzinamento dei prodotti.

2. La costituzionalizzazione del diritto dell'ambiente

Anche sul piano del diritto nazionale, un sentimento comune di salvaguardia ambientale ha iniziato ad emergere a partire dai primi anni del Novecento, mediante interventi normativi volti alla tutela delle bellezze naturali e panoramiche (l. n.778 dell'11 giugno 1922 e la l. n.1497 del 29 giugno 1939), dei boschi e terreni montani (r.d.l. n.3267 del 30 dicembre 1923), di particolari specie faunistiche e floristiche (ad esempio la l. n.99, del 6 gennaio 1931, sulla coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali); un tale impianto legislativo mira, in primo luogo, alla conservazione dei luoghi, attraverso un regime prevalentemente sanzionatorio.

La definizione di un equilibrio tra le esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali rispetto ad uno sviluppo socioeconomico appare ancora lontana.

Un riferimento alla disciplina ambientale, sotto il profilo meramente testuale, manca sia nel Codice civile del 1942, incentrato al più sulle immissioni (art. 844) e sul risarcimento del danno ingiusto (art. 2043 ss.), sia nella Costituzione del 1948³⁷.

Una prima forma di tutela costituzionale si è avuta mediante l'interpretazione evolutiva di alcune disposizioni di rango costituzionale³⁸.

La Corte costituzionale, mediante il fondamentale supporto della dottrina, ha individuato in alcuni articoli costituzionali, situazioni giuridiche soggettive tali da giungere all'affermazione dell'*ambiente quale valore costituzionale*.

In primis, il principio personalistico ex art. 2, espressione della tradizione cristiano-cattolica, sancisce il primato dei diritti fondamentali della persona e lo sviluppo della stessa nelle formazioni sociali.

Il richiamo ai “*doveri inderogabili di solidarietà*” determina un modello di collettività che non sia indifferente rispetto alle problematiche sociali, tra le quali emerge la questione ambientale; da qui, la dottrina ha spesso considerato l'art. 2 Cost. al fine di porre i capisaldi di un diritto soggettivo dell'ambiente³⁹.

³⁷Questo *deficit* costituzionale discende dall'assenza di attenzione rispetto alla nozione di “ambiente” nella legislazione all'epoca vigente e nel dibattito politico, giuridico dei tempi dell'Assemblea costituente, in G. D'IGNAZIO, *Il Governo dell'ambiente fra Unione Europea, Stato, regioni ed autonomie locali*, Rimini, 1996, p. 49-50.

³⁸M. PENNASILICO, *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 22; A. IANNELLI, *Sulla tutela dalle immissioni industriali e sulla non operatività dell'art. 844 c.c.*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, p. 371 e ss.; A. DE CUPIS, *Disciplina delle immissioni e tutela della salute*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, p. 252 e ss.

³⁹S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n.3/2017, p. 11 e ss.

Volgendo lo sguardo alle ulteriori disposizioni della Carta costituzionale, espressioni di una maggiore sensibilità alla questione ambientale, appare necessario annoverare l'art. 9, nella versione anteriore alla riforma avvenuta nel 2022; il suo dato testuale, infatti, non menzionava espressamente la parola “*ambiente*”, ma si limitava, piuttosto, a discorrere della tutela paesaggistica quale valore culturale del Paese, affidata alla Repubblica quale “*Stato di cultura*”⁴⁰. L'art. 9, co. 2 costituisce una diretta applicazione del principio ex art. 3, co. 2 della stessa Carta costituzionale, auspicando un'azione di tutela rivolta a valori personalistici, di solidarietà e partecipazione, e non di carattere meramente economico⁴¹.

Sempre nel quadro giuridico anteriore alle riforme costituzionali intervenute nel 2001 e 2022, altra disposizione portante è risultata la 32, la quale affida alla Repubblica “*la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*”; la tutela ambientale, infatti, prima di un'autonoma acquisizione del principio di sostenibilità ambientale nella Carta costituzionale, è stata ricondotta principalmente alla tutela del primario valore della salute umana.

Tra la tutela ambientale e della salute si innesta un rapporto complementare poiché, secondo l'orientamento di *Mortati*, la salubrità ambientale costituisce condizione necessaria affinché sia garantita l'integrità fisica e la vita umana⁴².

Il *Comporti* colloca, invece, il diritto dell'ambiente, fondamentale ed inviolabile, nel novero dei diritti della personalità, accanto al diritto alla salute, approvando la compatibilità tra la concezione del bene “*ambiente*” come oggetto di un diritto soggettivo dell'uomo da un lato, e, dall'altro, oggetto di protezione da parte dei poteri pubblici, sotto il profilo amministrativo e penale⁴³.

Pertinente al tema, seppur non sottoposto a modifiche, è l'articolo 44 della Costituzione che, prevedendo limiti alla proprietà per uno sfruttamento razionale del suolo, può ancora considerarsi inclusivo anche di limiti riferibili alla sostenibilità⁴⁴.

⁴⁰E. SPAGNA MUSSO, *Lo Stato di Cultura nella Costituzione italiana*, Napoli, 1961, p. 73.

⁴¹A. PREDIERI, *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente*, Firenze, 1970, p. 395.

⁴²C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova, 1976, p. 1134.

⁴³M. COMPORTI, *Tutela dell'ambiente e tutela della salute*, in *Riv. giur. amb.*, 1, 1990, p. 196.

⁴⁴F.R. FRAGALE, *I principi costituzionali a tutela dell'ambiente e la disciplina dei rifiuti*, 2013, <https://www.carabinieri.it/media---comunicazione/silvae/la-rivista/aree-tematiche/diritto/i-principi-costituzionali-a-tutela-dell-ambiente-e-la-disciplina-dei-rifiuti>.

In tale contesto, assume rilevanza anche l'art. 118, co. 4, Cost., riconoscendo ai cittadini un'autonoma iniziativa, considerati singolarmente o associati, al fine di svolgere attività di interesse generale, alla luce del principio di sussidiarietà; la norma viene aggiornata attraverso la sostenibilità, espressamente richiamata dal Codice del Terzo Settore, richiedendo un uso accorto e razionale delle risorse naturali (d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, art. 5)⁴⁵.

Con la riforma del titolo V della Costituzione (l. Cost. n.3 del 18 ottobre 2001), il legislatore costituzionale è intervenuto modificando l'art. 117, comma 2, lett. s, assegnando alla potestà esclusiva statale la tutela dell'ambiente, ecosistema e beni culturali; il nuovo comma 3 sancisce, invece, la competenza concorrente Stato-Regioni nella valorizzazione dei beni ambientali e culturali.

In riferimento al comma 2, lett. s della disposizione costituzionale, si sono susseguite diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità; tra le più recenti, occorre annoverare la n.63 del 9 marzo 2020, che ha evidenziato la portata fondamentale della normativa regionale nella promozione e garanzia dei livelli minimi di salvaguardia ambientale posti dal legislatore nazionale, trovando pur sempre un limite nella disciplina statale della tutela ambientale⁴⁶.

La sentenza n.88 del 20 aprile 2020 ha ulteriormente ribadito, in relazione agli interventi regionali, che, la riconduzione della materia di tutela ambientale e dell'ecosistema tra le competenze esclusive statali non comporta, in ogni caso, un vincolo per l'autonomia regionale; si tratta, infatti, di una materia dotata di un'ampia trasversalità, non escludendo a priori l'intervento regionale, mediante norme di elevata tutela⁴⁷.

Esiste un'attività di integrazione e condizionamento reciproco fra il diritto costituzionale, da un lato, e quello comunitario ed internazionale, dall'altro; si determina che la materia relativa alla tutela ambientale non può ergersi solo a livello internazionale, senza un recepimento interno da parte degli Stati, tradottasi, *in primis*, nell'intervento sulla Carta costituzionale.

⁴⁵R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 17.

⁴⁶Corte cost., 9 marzo 2020, n.63, in *Gazzetta Ufficiale*, 2020, n.16.

⁴⁷Corte cost., 20 aprile 2020, n.88, in *Gazzetta Ufficiale*, 2020, n.21.

Dalla complementarità tra la norma internazionale e quella costituzionale si conclude per un “*effet boule de neige*” tra il diritto europeo e quello costituzionale, poiché il secondo si evolve sulla base del primo⁴⁸.

Si tratta di un’operazione resa possibile mediante la duttilità del testo costituzionale e la sua inclinazione a adattarsi al contesto sociale e normativo di riferimento; in questa maniera, il principio di sostenibilità è riconosciuto come principio di rango primario, imponendo un’interpretazione coerente con l’intero sistema ordinamentale.

L’11 febbraio 2022 è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale⁴⁹ della legge di riforma costituzionale n.1, 11 febbraio 2022⁵⁰, attraverso la quale si è compiuta la costituzionalizzazione del diritto ambientale, intervenendo, *in primis*, sul piano testuale della Carta costituzionale⁵¹.

Il primo articolo della Costituzione, modificato da tale intervento normativo, è stato il 9, il cui nuovo comma 3 affida alla Repubblica, oltre alla promozione dello sviluppo culturale, tecnico-scientifico, la tutela del paesaggio e del correlato patrimonio storico e artistico, anche la tutela ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi, sulla base di un interesse intergenerazionale.

⁴⁸C. SARTORETTI, *La tutela dell’ambiente tra diritto internazionale ed europeo e diritto costituzionale*, in *La via europea al Costituzionalismo ambientale e il formante legislativo/costituzionale*, Convegno DPCE, Caserta, 2022, <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1881/1940>; D. BOYD, *The Environmental Rights Revolution. A global study of Constitutions, Human Rights, and the Environment*, Law and Society Series, Vancouver, 2012, *passim*; M.A. COHENDET, M. FLEURY, *Droit constitutionnel et droit international de l’environnement*, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 122, n.2, 2020, p. 271-297.

⁴⁹L’approvazione della riforma si è sostanziata in una prima deliberazione dal Senato il 9 giugno 2021 e dalla Camera il 12 ottobre e, in seguito, in una seconda deliberazione, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato il 3 novembre e dalla Camera l’8 febbraio 2022, completando il suo *iter* senza la necessità della sottoposizione a *referendum*, in M. FERRARI, *Tutela dell’ambiente e degli animali nella Costituzione: la riforma pubblicata in Gazzetta*, in *Altalex*, 2022, <https://www.altalex.com/documents/news/2021/10/15/tutela-dell-ambiente-e-degli-animali-nella-costituzione-il-ddl-di-riforma>.

⁵⁰Si è trattato di un intervento di riforma molto atteso, a seguito dei primi tentativi inaugurati degli anni ’80 e ’90 alla Legge costituzionale n.3 del 2001, in G. RECCHIA, *Tutela dell’ambiente: da interesse diffuso a interesse costituzionalmente protetto*, in *Rivista giuridica sarda*, n. 3, 1992, p. 780-781.

⁵¹F. FRACCHIA, *L’ambiente nell’art. 9 della Costituzione: un approccio in “negativo”*, n. 107/2022, p. 16 e ss, <https://www.ildirittodelleconomia.it/wp-content/uploads/2022/03/01Fracchia.pdf>; F. FONDERICO, *La “codificazione” del diritto dell’ambiente in Italia: modelli e questioni*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2006, p. 612 e ss.

Dall'enunciato del nuovo articolo 9 è emerso un impegno inderogabile, coinvolgendo l'intera cittadinanza, ai fini della promozione di azioni poste a tutela della natura nella sua interezza, facendo dell'ambiente un valore autonomo ed indipendente⁵².

Il riferimento all' "*interesse delle future generazioni*" orienta l'azione dei pubblici poteri, in conformità con altre Carte costituzionali europee, come quella francese, tedesca, polacca, ecc., e, in particolare, con il principio di sviluppo sostenibile affermato a livello internazionale, europeo e nazionale; l'art. 3 *quater* del Codice dell'Ambiente si sofferma su attività umane che si esplicano in maniera coerente rispetto a tale principio, al fine di soddisfare i bisogni del presente, senza arrecare pregiudizio agli interessi delle generazioni future⁵³.

Il secondo articolo coinvolto nel progetto di riforma costituzionale è il 41⁵⁴, espandendo la prospettiva oggetto di studio anche ai privati.

Il comma 2 dell'articolo disciplina un'iniziativa economica privata che, nella sua libertà intrinseca, non può arrecare danno "*alla salute, all'ambiente*", oltre alle altre condizioni normative previgenti; il comma 3 prevede l'attuazione di programmi e l'esperimento di controlli affinché l'attività economica pubblica e privata sia coerente anche con i fini ambientali, oltre che sociali.

La nuova disposizione auspica l'eliminazione della dimensione conflittuale tra la tutela ambientale e l'esercizio delle attività economiche e produttive, richiedendo un bilanciamento tra i diversi valori costituzionale.

La Corte costituzionale si è più volte espressa⁵⁵ sul rapporto tra il diritto tutelato ex art. 41 Cost. ed altri diritti costituzionalmente rilevanti, anche in relazione alla dimensione ambientale e della salute, in riferimento al noto "*caso Ilva*" della città di Taranto.

⁵²A. POSTIGLIONE, *Ambiente: suo significato giuridico unitario*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, I, 1985, p. 32 e ss; S. GRASSI, *Tutela dell'ambiente (dir. amm.)*, in *Enc. dir., Annali*, I, Milano, 2007, p. 1114 e ss; A. MEZZANATO, *Costituzione e Ambiente: cosa cambia all'art. 9*, 2022, https://blog.polistudio.it/la-salvaguardia-dell-ambiente-entra-nella-costituzione-italiana?hs_amp=true.

⁵³M. ALLENA, *Cosa cambia con l'ambiente tutelato dalla Costituzione*, in *Energia e Ambiente, Giustizia*, 2022, <https://lavoce.info/archives/94827/cosa-cambia-con-lambiente-tutelato-dalla-costituzione/>.

⁵⁴La novella intervenuta nel 2022 segue i passi tracciati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla riforma del Titolo V Cost., affidando espressamente allo Stato la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, in Corte cost., 20 maggio 1998, n.196, in *Gazzetta Ufficiale*, 1998, n.23; M. OLIVETTI, *Tutela dell'ambiente in Costituzione: una buona occasione da non perdere*, in *Guida.dir.*, 2004, n.34, p. 10; Corte cost., 18 dicembre 2002, n.536, in *Gazzetta Ufficiale*, 2002, n.0.

⁵⁵Corte cost., 9 aprile 2013, n.85, in *Gazzetta Ufficiale*, 2013, n.20; Corte cost., 4 luglio 2017, n.182, in *Gazzetta Ufficiale*, 2017, n.29; Corte cost., 7 febbraio 2018, n.58, in *Gazzetta Ufficiale*, 2018, n.13.

In tali decisioni, la Consulta ha posto al centro dell'attenzione il bilanciamento tra diritti costituzionali, come, in questo caso, l'iniziativa economica privata, il diritto ad un ambiente salubre, l'interesse costituzionalmente protetto relativo al mantenimento dei livelli di occupazione ed il conseguente sforzo delle istituzioni pubbliche.

I diritti fondamentali sanciti nella Costituzione sono caratterizzati da una reciproca integrazione e appare impensabile definire la preminenza assoluta di uno di essi sulle altre situazioni giuridiche soggettive tutelati, poiché ne deriverebbe la tirannia del diritto stesso.

La tutela dell'ambiente, quale motore per lo sviluppo sostenibile e per la *circular economy*, intende costituire un limite per le attività d'impresa; quanto sopra esposto rappresenta una diretta applicazione dei principi consacrati nel *Next Generation Europe*, programma da 750 miliardi di euro del 2020 per rilanciare l'economia comunitaria a seguito della crisi pandemica da Covid-19, e nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, soprattutto con riferimento alla "Missione n.2", relativa alla rivoluzione verde e transizione ecologica⁵⁶.

Dalla riforma costituzionale dei due articoli sopra citati, 9 e 41, si determina la valenza non solo programmatica delle regole predisposte in applicazione del principio di sostenibilità ambientale, dirette a orientare i piani d'azione di più ampio respiro degli organi politici; si tratta di norme anche di carattere precettivo, cioè destinate alla regolazione della materia, permettendo, così, di superare quell'idea di conflitto esistente tra le due diverse soluzioni.

Bisogna, quindi, operare una distinzione tra il ruolo di indirizzo svolto dal principio di sostenibilità ambientale e il carattere vincolante delle norme esplicative dello stesso, concludendo per l'assenza di un'inconciliabilità tra i due differenti ambiti operativi⁵⁷.

⁵⁶G. CAPALDO, *Iniziativa economica privata e mercato unico sostenibile*, Roma, 2023, p.74; G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2021, p. 476 e ss.; A. MAGNANI, *Next Generation EU, cos'è e come funziona*, in *Il sole 24 ore*, 2021, <https://amp24.ilsole24ore.com/pagina/ADIKpzMB>.

⁵⁷R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 26 e ss.; G. VETTORI, *Verso una società sostenibile*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 466.

3. La parziale inadeguatezza delle disposizioni del Codice civile, adattamento interno e soft law

Guardando allo scenario normativo nazionale in materia ambientale, agli esordi di un sentimento collettivo di salvaguardia delle risorse naturali, la produzione normativa, in tale ambito, è risultata scarseggiante.

Anche norme del diritto civile e penale⁵⁸, poste al di sotto della Costituzione poiché leggi ordinarie, sono state adottate per intervenire su specifici ambiti relativi alla tutela ambientale, *in primis* l'inquinamento⁵⁹.

Tentando di rinvenire il principio di sostenibilità ambientale nel testo del Codice civile, è possibile osservare la sua iniziale e tendenziale inadeguatezza nel rispondere a tal fine; passando in rassegna alcune norme riferite ai rapporti di diritto privato, l'art. 844 c.c., ad esempio, recante la disciplina sulle “Immissioni”, è diventato strumento di tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico, sancendo l'impossibilità per il proprietario di un fondo di impedire immissioni di fumo o calore, esalazioni, rumori, ecc., provenienti dal fondo contiguo, in caso di mancato superamento di una certa soglia di tollerabilità; il co. 2 del medesimo articolo prevede che, comunque, l'autorità giudiziaria sia tenuta a contemperare le esigenze produttive con quelle di tutela della proprietà.

Sul tenore dell'articolo in questione, si sono riscontrati due diversi orientamenti: il primo relativo all'impiego della disciplina delle immissioni a tutela esclusiva del diritto di proprietà⁶⁰, poiché, nell'ordinamento, vi sono altre norme destinate alla tutela del diritto alla salute, come gli artt. 2043, riferito al risarcimento del danno ingiusto, e 2058, inerente al risarcimento in forma specifica, del Codice civile e lo stesso art. 32 Cost., che positivizza tale diritto; un secondo orientamento, ha optato per l'estensione dell'ambito di applicazione della norma, ai fini della prevenzione di danni alla salute e all'ambiente⁶¹. L'ultimo orientamento menzionato ha avuto un certo seguito giurisprudenziale⁶², anche se l'ammissione di un'interpretazione estensiva dell'ambito applicativo dell'art. 844 c.c. avrebbe significato un'evoluzione ordinamentale, poiché l'originaria disciplina è

⁵⁸Basti pensare, ad esempio, agli artt. 635 c.p., relativamente al “Danneggiamento” di cose mobili ed immobili; l'art. 734 c.p., intitolato “Distruzione o deturpamento di bellezze naturali”.

⁵⁹G. TODINI, *Le fonti del diritto ambientale*, cit.

⁶⁰Corte cost., 10 luglio 1974, n.247, in *Gazzetta Ufficiale*, 1974, n.201.

⁶¹Cass. civ., Sez. Un., 15 ottobre 1998, n.10186, in *altalex.com*.

⁶²Cass. civ., Sez. III, 11 aprile 2006, n.8420 in *ambientediritto.it*.

orientata, piuttosto, alla tutela di interessi meramente patrimoniali⁶³; la norma non ha avuto una tale portata da consentire il riscontro di un indice di sostenibilità nella disciplina privatistica.

Un'ulteriore disposizione che potrebbe suscitare interesse è fornita dall'art. 2050 c.c., concernente la responsabilità discendente dall'esercizio di attività qualificate come "pericolose". La norma sembrerebbe contemperare l'esigenza produttiva con l'opposto interesse relativo alla tutela dei danneggiati dallo svolgimento di attività produttive pericolose, ma, in realtà, si limita a prevedere una disciplina di favore nei confronti delle vittime delle stesse; generalmente, l'attività qualificata come pericolosa è consentita, ma se arreca un danno, in relazione alla natura della stessa o dei mezzi impiegati, l'esercente l'attività sarà tenuto al risarcimento del danno, salvo la prova di aver adottato tutte le misure necessarie volte ad evitare il danno⁶⁴.

A fronte dell'indifferenza del Codice civile, la normativa ambientale ha conosciuto, progressivamente, uno sviluppo esponenziale, mediante la promulgazione di atti aventi la stessa forza di legge, quali decreti-legge e decreti legislativi.

Le principali norme in materia ambientale sono consacrate nel "Testo Unico Ambientale", o "Codice dell'ambiente" (d.lgs. n.152 del 3 aprile 2006), diretto a promuovere livelli adeguati di qualità della vita umana, da conseguire assicurando la salvaguardia ambientale ed un conseguente uso consapevole e razionale delle risorse naturali.

Rappresentando un tentativo di codificazione della materia ambientale, il Codice dispone dei più importanti principi regolatori della stessa⁶⁵; nonostante la necessità di riorganizzazione e razionalizzazione della disciplina ambientale, molti degli istituti presenti nel Codice sono stati affidati a decreti attuativi mai emessi⁶⁶.

⁶³M. PENNASILICO, *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, cit., p. 352 e ss.; S. PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, in *Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto Privato dell'Università di Roma*, XXII, Padova, 1979, p. 54 e ss.; U. MATTEI, *Immissioni*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., Torino, 1993, p. 311; P. GUARDA, *Immissioni: tutela proprietaria e diritto dell'ambiente*, 2008, p. 3 e ss., http://eprints.biblio.unitn.it/1423/1/Immissioni_Guarda.pdf.

⁶⁴G. CAPALDO, *Iniziativa economica privata e mercato unico sostenibile*, cit., p.78 e ss.

⁶⁵Tra i più importanti principi consacrati nel Codice dell'Ambiente, è possibile annoverare il principio di "azione ambientale" (art. 3 *ter* c.a.), "sviluppo sostenibile" e "solidarietà ambientale" (art. 3 *quater* c.a.); "sussidiarietà" e "leale collaborazione", nei rapporti Stato-Regioni (art. 3 *quinqies* c.a.); in attuazione della Convenzione di Aarhus del 1998, l'accesso alle informazioni in materia ambientale, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (art. 3 *sexies* c.a.)

⁶⁶G. TODINI, *Le fonti del diritto ambientale*, Ambiente Legale, n.2/2019, cit.; S. MAGLIA, *Testo Unico Ambientale: cos'è e come si è evoluto?*, <https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/testo-unico->

In un momento successivo, però, è apparso possibile riscontrare come, mediante il recepimento interno delle istanze prevalentemente sovranazionali di tutela ambientale e l'adozione del Codice dell'ambiente, anche le norme privatistiche abbiano dimostrato un'apertura verso la materia oggetto d'esame.

Per quel che concerne, ad esempio, la disciplina dell'impresa sociale, con il d.lgs. del 24 marzo 2006, n.155, la stessa è stata definita, a norma dell'art. 1, come un'organizzazione privata che esercita, in via principale e stabile, un'attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi di utilità sociale, conseguendo finalità d'interesse generale; i “*beni o servizi di utilità sociale*” risultano essere quelli prodotti o scambiati in diversi settori, tra i quali occorre annoverare quello volto alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema⁶⁷, ex art. 2, co. 1, lett. e, d.lgs. cit.

Per quel che concerne le imprese, invece, il loro statuto, a norma della l. n.180, 11 novembre 2011, reca una disciplina di tutela della libertà d'impresa, promuovendo, tra le varie finalità, un'apertura dell'attività svolta dalle stesse alle problematiche sociali e alle tematiche ambientali (art. 1, co. 5, lett. d). L'interesse ambientale rappresenta un elemento immanente all'attività d'impresa; la nozione di imprenditore, come sancita dall'art. 2082 c.c. sembra, dunque, aperta a nuovi valori, tra i quali quello dello sviluppo sostenibile⁶⁸. Sarà possibile osservare, infatti, come dal processo di consolidamento delle previsioni normative europee e nazionali adottate, la dimensione socio-ambientale diventi parte integrante delle modalità d'esercizio dell'attività imprenditoriale e di funzionamento del mercato, riflettendosi anche sulla teoria generale del contratto, trasformandosi in una fonte di rapporti patrimoniali, ma ecosostenibili.

Nella parte conclusiva della trattazione relativa alle fonti del diritto ambientale, infine, è necessario focalizzarsi su una forma espressiva dell'autonomia privata, intesa come “autonomia normativa dei privati”.

La base costituzionale di una tale previsione è costituita dagli articoli 18 Cost., relativo alla libera associazione dei privati per scopi che non siano vietati dalla legge penale, e

[ambientale-cose-e-come-si-e-evoluto/](#); M. PENNASILICO, *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 12 e ss.

⁶⁷F. DI SABATO, *I fini sociali dell'impresa etica*, in *Riv. soc.*, 2006, p. 633 e ss.

⁶⁸G. MEO, *Luce europea sul diritto d'impresa*, in R. FONTOLAN, A. ALTINA, *Lo Statuto delle imprese*, Roma, 2012, p. 24 e ss., spec. p. 28.

118 Cost., nel quale è consacrato il principio di sussidiarietà orizzontale, riconoscendo libera iniziativa dei soggetti privati, singoli o associati, da parte degli enti locali.

La materia ambientale comporta una rapida regolamentazione ed un elevato tecnicismo, facendo sì che la produzione normativa non sia sempre il prodotto dell'attività delle istituzioni politiche, ma di soggetti dotati di specifiche competenze scientifiche che permettono di incidere sulla tutela del valore ambientale, pur difettando dei requisiti di rappresentatività e democraticità.

Dilaga, così, la *soft law*, una disciplina rimessa ai tecnici, anche mediante atti di regolamentazione delle Autorità Amministrative Indipendenti.

La tecnica, *in primis*, è espressione di un'autogovernabilità, idonea a fornire soluzioni dotate di certezza, mediante l'impiego di leggi scientifiche e di natura, comunque sottoposte al principio democratico e di solidarietà sociale.

Altro aspetto in cui si sostanzia il diritto ambientale è il carattere universale delle risultanze delle conoscenze scientifiche, con una disciplina che tende a travalicare i confini nazionali.

Il processo di produzione normativa ambientale avviene, normalmente, a livello sovranazionale e, spesso, mediante enti di normazione, quali associazioni di diritto privato con particolari abilità tecnico-scientifiche; da qui, deriva la loro legittimazione a produrre norme che siano sottoposte alla prestazione del consenso di chi partecipa materialmente ai lavori e non caratterizzate dall'obbligatorietà.

Tra gli esempi di organismi di normazione si riscontrano, a livello sovranazionale, l'*ISO*, cioè l'*International Organization for Standardization*, lo *IEC*, cioè l'*International Electrotechnical Commission*; sul piano comunitario il *CENELEC*, *Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique*, e nazionali, come l'*UNI*, *Ente nazionale italiano di unificazione* e il *CEI*, *Comitato Elettronico Italiano*.

Gli obiettivi da loro perseguiti riguardano l'adozione di soluzioni a problematiche che si verificano in certi settori di attività, l'individuazione di *standards* e tecniche specifiche, attività di monitoraggio, studi condotti per garantire efficienza nel lavoro⁶⁹.

L'attività normativa di *soft law* genera spesso principi o linee guida non vincolanti, ma che vengono accolti negli ordinamenti giuridici con una certa libertà, sia per la natura

⁶⁹M. RENNA, *Ambiente e territorio nell'ordinamento europeo*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2009, p. 651 e ss.; C. INGENITO, *Il ruolo delle linee guida in materia ambientale*, in *ambienteditto.it*, n.3/2019, p. 1 e ss.

stessa della fonte, come ad esempio risoluzioni adottate in occasioni di conferenze internazionali, vuoi per la vaghezza dei contenuti; la *soft law* viene intesa principalmente come un criterio di interpretazione, piuttosto che come una regola di condotta⁷⁰.

⁷⁰A. SAVARESI, *Ambiente*, in *Treccani*, 2019, [https://www.treccani.it/enciclopedia/ambiente-dir-int_\(Diritto-on-line\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/ambiente-dir-int_(Diritto-on-line)/).

Sezione II

4. I capisaldi: principi in materia di tutela ambientale

La disciplina del diritto ambientale è in costante rivisitazione, articolandosi in una pluralità di norme che mirano a contenere e prevenire le esternalizzazioni negative relative all'agire umano sull'ambiente; la politica ambientale dell'Unione Europea si fonda essenzialmente su quattro principi, permeati, in seguito, a livello interno.

L'art. 3 *ter* del Codice dell'Ambiente, intitolato “*Principio dell'Azione ambientale*”, si fonda su un obiettivo principale di protezione che coinvolge l'ambiente, gli ecosistemi naturali, il patrimonio culturale; la garanzia di una siffatta tutela è rimessa a tutti gli enti pubblici e privati, nonché alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, attraverso attività orientate alla conformazione rispetto agli altri principi fondamentali che connotano la materia ambientale: i principi di *precauzione*; *azione preventiva*; *correzione in via prioritaria alla fonte dei danni cagionati all'ambiente*; “*chi inquina paga*”⁷¹.

La norma racchiude l'elencazione dei “principi” che connotano la materia ambientale, quale riflesso della disciplina *ex art.* 191, par. 2, TFUE.

Il primo principio da esaminare è quello di “*precauzione*”, affermatosi rapidamente come pilastro del diritto ambientale e dei settori a questo collegati, come la salute e l'alimentazione⁷².

I primi richiami al principio si sono riscontrati a livello internazionale e, nello specifico, con la Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992; al principio n.15 di quest'ultima, è stato sancito il monito rivolto ai vari Stati di applicare il *principio di precauzione*, al fine di tutelare l'ambiente in larga scala. Si tratta di un impegno che comporta la doverosità

⁷¹V. CAVANNA, *I principi chiave per la tutela dell'ambiente*, in *sapereambiente.it*, 2021, <https://www.sapereambiente.it/primo-piano/i-principi-chiave-per-la-tutela-dellambiente/>.

⁷²G. AMENDOLA, *Ambiente in genere. Il principio di precauzione: un'importante sentenza del Consiglio di Stato*, 2023, <https://lexambiente.it/index.php/materie/ambiente-in-genere/dottrina188/amendola-precauzione>; F. FRACCHIA, *I principi generali nel codice dell'ambiente*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 3/2021, p. 20 e ss.;

dell'intervento, in un'ottica puramente preventiva, nei casi di rischi gravi o irreversibili, pur in assenza di una certezza scientifica assoluta⁷³.

Ai fini della sua attuazione, non occorre che il danno si sia già verificato poiché viene considerata sufficiente la semplice minaccia; il rischio deve qualificarsi come “*grave e irreversibile*”, sulla base delle ripercussioni patrimoniali e all'impossibilità di ripristinare lo *status quo ante*.

La “*precauzione*” è finalizzata a gestire situazioni di pericolo ambientale non completamente note, a differenza di quello di *prevenzione* che obbliga all'adozione di misure volte a ridurre o eliminare il rischio di un danno certo all'ambiente, determinato dall'esercizio di un'attività produttiva.

Sul piano europeo, il principio ha trovato una prima affermazione nell'art. 130R, co. 2, del Trattato di Maastricht, sancendo una politica comunitaria basata sui “*principi di precauzione e dell'azione preventiva*” e connessa alle esigenze di tutela ambientale; è stato, poi, ripreso dal Trattato di Amsterdam all'art. 174, per trovare una finale collocazione nell'art. 191 del TFUE⁷⁴.

A riempire il contenuto del principio di precauzione è intervenuta la Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 2000 (COM(2000) 1 final), nella quale è venuto meno il riferimento alla minaccia di danno “*grave o irreversibile*”.

Attraverso essa, è stata richiamata l'applicazione del principio nel caso di prodotti o processi potenzialmente pericolosi, mediante una valutazione scientifica, anche in assenza di una determinazione certa del rischio; il richiamo al principio in esame abbraccia, oggi, la più ampia sfera dell'analisi e della gestione del rischio, giustificando la sua operatività nel caso in cui si identifichino gli effetti potenzialmente negativi, mediante una valutazione delle risultanze scientifiche disponibili e dato il margine riferibile all'incertezza scientifica.

Le autorità competenti della gestione del rischio possono adottare diverse misure, da semplici divieti, atti giuridicamente vincolanti, raccomandazioni, progetti di ricerca, ecc.;

⁷³V. CAVANNA, *I principi chiave per la tutela dell'ambiente*, cit.; E. DEL PRATO, *Il principio di precauzione nel diritto privato: spunti*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 634 e ss.

⁷⁴R. BERTUZZI, A. TEDALDI, *Il principio di precauzione in materia ambientale*, in *tuttoambiente.it*, <https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/principio-precauzione-materia-ambientale-tentativi-definizione-livello-sovrnazionale-esempi-italiano-francese/>; M. CECCHETTI, *Diritto ambientale e conoscenze scientifiche tra valutazione del rischio e principio di precauzione*, in *federalismi.it*, n.13/2023, p. 56 e ss.

in ogni caso, tali misure devono risultare proporzionate al livello di protezione considerato, non discriminatorie, coerenti con misure già adottate, valutate in relazione ai vantaggi ed oneri dell'azione/inazione, soggette a revisione in relazione ai nuovi dati scientifici.

Per quanto concerne l'onere della prova relativa alla natura e gravità del pericolo relativo al prodotto o processo, esso ricorre generalmente in capo ai consumatori o le associazioni che li rappresentano, salvo la previsione di una misura precauzionale consistente nell'imposizione dell'onere della prova sul produttore, fabbricante o importatore, a dimostrazione dell'assenza del pericolo nel caso concreto⁷⁵.

A livello interno, un primo riferimento a tale principio si è riscontrato in leggi settoriali ed attraverso un ingresso indiretto mediante l'art. 117 Cost., attraverso il richiamo alle disposizioni comunitarie; ha trovato un definitivo approdo nell'ordinamento mediante il Codice dell'Ambiente, all'art. 301⁷⁶.

Il *principio di precauzione*, inoltre, espande la propria tutela operativa anche oltre al campo legislativo e amministrativo, innestandosi nei rapporti tra soggetti privati. Recentemente, la Suprema Corte ha fondato una propria decisione, relativa ad una questione di responsabilità contrattuale, proprio sul *principio di precauzione*, data la sua propensione a incidere sulla disciplina dei rischi contrattuali e sulla distribuzione delle garanzie per vizi.

Nel caso di specie, la grande industria alimentare italiana Saclà ha promosso giudizio ai fini del risarcimento danni a seguito dell'acquisto di una partita di peperoncino da utilizzare come condimento delle conserve di olive da lei prodotte, nonostante la garanzia fornita alla stessa che il peperoncino, provenendo da un paese orientale, non presentasse coloranti vietati e la sua conseguente conformità con la disciplina vigente.

Solo dopo l'immissione del prodotto finale sul mercato, si è scoperta la presenza di tali sostanze coloranti e la vendita delle conserve di olive è stata interrotta ed i prodotti ritirati.

⁷⁵L. BUTTI, *Principio di precauzione, Codice dell'Ambiente e giurisprudenza delle Corti Comunitarie e della Corte costituzionale*, in Riv. giur. amb., 2006, p. 809; B. CARAVITA, L. CASSETTI, A. MORRONE, *Diritto dell'ambiente*, cit., p. 76.

⁷⁶R. BERTUZZI, A. Tedaldi, *Il principio di precauzione in materia ambientale*, cit.; A. QUARANTA, AMBIENTE: *cos'è il principio di precauzione in Italia e in Europa?*, 2020, <https://www.teknoring.com/news/risk-management/ambiente-principio-precauzione/>.

La Cassazione, con la sentenza del 10 luglio 2014, n.15824⁷⁷, statuendo sulla base del principio sopra enunciato, ha concluso per il concorso di colpa della Saclà nell'azione da lei promossa per danno contrattuale, per la mancata attuazione di autonomi controlli, assumendosene i relativi costi, al fine di prevenire un qualsiasi danno dei consumatori, non dovendosi, così, accontentare della semplice garanzia della controparte⁷⁸.

Il *principio di precauzione* si distingue nettamente dal principio dell'“*azione preventiva*” (o di *prevenzione*), poiché quest'ultimo si fonda sulla necessità di impedire che si verifichi l'evento dannoso qualora vi sia certezza relativa al rischio del verificarsi dello stesso.

La prevenzione nell'ottica della tutela ambientale, disciplinata all'art. 304 del Codice dell'Ambiente, si ricollega all'esigenza di agire tempestivamente per evitare che il danno si verifichi, poiché nel momento in cui lo stesso prende forma risulta più difficile sopprimerlo, soprattutto sotto il profilo economico. Un esempio di applicazione pratica del principio di prevenzione è la “*Valutazione di Impatto Ambientale*” (VIA), avente natura tecnico-amministrativa, al fine di individuare *ex ante* l'impatto di progetti pubblici e privati sul piano ambientale⁷⁹.

Accanto al *principio di prevenzione*, il principio della “*correzione*”, in via prioritaria alla fonte, dei danni dell'ambiente, presuppone la verifica del danno, dovendo procedere *ex post* al fine di ripristinare lo *status quo ante*, intervenendo sulle fonti dell'inquinamento; un esempio pratico riguarda la bonifica dei siti inquinati.

La *correzione in via prioritaria dei danni alla fonte* si attiene ai principi di autosufficienza e prossimità applicati nell'ambito delle politiche di gestione dei rifiuti e, a livello internazionale, per gli spostamenti di rifiuti pericolosi e ai fini dello smaltimento⁸⁰.

⁷⁷Cass. civ., Sez. II, 8 luglio 2014, n.15824, in *indicenormativa.it*

⁷⁸M. PENNASILICO, *Contratto e ambiente. L'analisi “ecologica” del diritto contrattuale*, cit., p. 27 e ss.; D. GAMBETTA, *Ingredienti adulterati: ne risponde anche il produttore che li ha acquistati*, in *Altalex*, 2014, <https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/08/ingredienti-adulterati-ne-risponde-anche-il-produttore-che-li-ha-acquistati>.

⁷⁹V. CAVANNA, *I principi chiave per la tutela dell'ambiente*, cit.; G. PISCIOTTA, *Riflessioni intorno alla responsabilità ambientale per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi tra precauzione, prevenzione e riparazione*, in *Rivista di diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente*, vol. XV-2017, https://www.giureta.unipa.it/2017/02/Pisciotta_DirPriv_04042017.pdf.

⁸⁰Un esempio dell'applicazione del principio si riscontra nella causa C-2/90, *Commissione contro Belgio*, nella quale la CGUE ha sancito che le regioni, i comuni o altro ente locale, siano tenuti a adottare misure adeguate ai fini della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; l'attività di smaltimento deve avvenire il più possibile nel luogo in cui essi sono prodotti, evitando il più possibile spostamenti, in F. CROCI, F. ROSSI DAL POZZO, L. ZOBOLI, *Circolazione delle merci*, in B. NASCIMBENE, M. CONDINANZI, *Giurisprudenza di diritto dell'Unione Europea*, in *eurojus.it*, 2018, p. 3, <https://air.unimi.it/retrieve/dfa8b9a2-c268-748b-e053-3a05fe0a3a96/capitolo-6-circolazione-merci.pdf>; M. RENNA, *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n.1-2/2012, p. 81 e ss.

Alla luce di quest'analisi, bisogna focalizzarsi su un principio chiave, cioè quello di responsabilità, mediante l'imposizione di una condotta che si rapporti con l'ambiente in maniera consapevole, razionale, accorta; la declinazione giuridica di una tale affermazione è rappresentata dal principio "*chi inquina paga*", comportando la riconduzione della responsabilità a chi viola concretamente la normativa ambientale, attraverso una compromissione dell'ambiente e degli interessi delle future generazioni⁸¹. Dal 1972, l'elaborazione del principio in esame è riconducibile all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e, in occasione della Dichiarazione di Rio del 1992, è stato introdotto tra i 27 principi relativi al futuro sviluppo sostenibile.

Mediante il Libro Verde del 1993, è stato individuato un regime di responsabilità civile per danno ambientale fondato sulla colpa, sulla previsione per le attività ad alto rischio di un sistema di responsabilità oggettiva e, infine, la creazione di un fondo che indennizzi i danni non riferibili a soggetti individuati; un ulteriore momento di affermazione del principio in esame si è riscontrato con il Libro Bianco del 2000 della Commissione Europea, sancendone nuovamente l'importanza della sua applicazione al fine di una tutela ambientale effettiva⁸².

Il principio, inoltre, ha costituito oggetto della Direttiva 2004/35/CE, relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; essa ha stabilito, per l'azienda responsabile, la possibilità di intraprendere azioni preventive, in caso di un'imminente minaccia di verificazione danno, o, in caso di un danno già consolidato, informare tempestivamente le autorità competenti e adottare le relative azioni riparatorie.

La responsabilità, secondo il quadro delineato dalla Direttiva, si verificherebbe in caso di danno ambientale provocato dalle attività professionali menzionate nell'allegato III della stessa (industrie energetiche, minerarie, chimiche, produzione e trasformazioni di metalli, ecc.); altra ipotesi è quella relativa ad un danno, determinato da attività non elencate

⁸¹M. PENNASILICO, *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, cit., p. 26.

⁸²G. MOSCHELLA, A.M. CITRIGNO, *Tutela dell'ambiente e principio "chi inquina paga"*, Milano, 2014, *passim*; M.S. GIANNINI, *Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, fasc. 1, 1973, p. 45 e ss.; G. GORLA, *Sulla cosiddetta causalità giuridica: fatto dannoso e conseguenze*, in *Riv. dir. comm.*, fasc. 1, 1951, p. 78 e ss.

nell'allegato sopra menzionato, arrecato a specie protette e *habitat* naturali, sulla base di una condotta dolosa o colposa⁸³.

Il novero dei principi applicabili alla tutela ambientale deve essere ampliato rispetto a quelli menzionati nell'art. 191, co. 2, TFUE, coinvolgendo anche quelli di "*sussidiarietà*" e "*leale collaborazione*", prevedendo un intervento statale nella tutela ambientale qualora i relativi obiettivi non possano/siano conseguiti in maniera soddisfacente da livelli di governo inferiori.

Alla luce dell'art. 117 Cost., il Governo presenta la possibilità di esercitare un potere sostitutivo in relazione all'azione delle regioni e degli enti locali; una tale previsione è postulata anche in relazione ad una possibile sostituzione delle regioni, nelle materie di propria competenza, nei confronti degli enti locali⁸⁴.

La tutela ambientale non può essere intesa in senso statico, ma deve includere, inoltre, la nozione di "*sviluppo sostenibile*", attraverso un'attenta valutazione di costi e benefici; i parametri utilizzati sono due: l'adequatezza, cioè l'adozione di una risposta che sia adeguata all'esigenza sorta, e la proporzionalità, mirando a conciliare la promozione della prosperità economica con l'inclusione sociale e la promozione dell'ambiente.

A tal riguardo, può sembrare utile richiamare una decisione della Corte suprema nord-americana, relativa al caso *Michigan v. Environmental Protection Agency* del 2015.

L'*Environmental Protection Agency* ha adottato una soluzione tecnica in un'ottica di prevenzione dell'ambiente dalle emissioni inquinanti e nocive di mercurio, derivanti dalle attività di aziende e impianti; la soluzione ha determinato costi elevati per le imprese al fine dell'adeguamento al *Clean Air Act del 1970*, ma vantaggi ambientali inferiori e incongrui rispetto gli esborsi da effettuare.

Oggetto di discussione è stata, pertanto, l'adozione da parte dell'*Agency* di una determinazione appropriata e necessaria, attraverso un'operazione di bilanciamento tra costi e vantaggi ambientali.

⁸³G. FICUCIELLO, *La responsabilità ambientale in UE: Direttiva 2004/35/CE e ambiguità*, 2018, <https://www.iusinitinere.it/la-responsabilita-ambientale-in-ue-direttiva-2004-35-ce-e-ambiguita-11041>; C. MICCICHÉ, *L'ambiente come bene a utilità collettiva e la gestione delle lesioni ambientali*, Vol. 31, n.95/2018, p. 13 e ss., <https://www.ildirittodelleconomia.it/wp-content/uploads/2018/03/01-Miccich%C3%A9.pdf>.

⁸⁴A. CALABRÒ, *I principi che presiedono alla tutela ambientale in ambito nazionale e comunitario*, 2017, <https://www.diritto.it/i-principi-che-presiedono-alla-tutela-ambientale-in-ambito-nazionale-e-comunitario/#:~:text=La%20politica%20dell'Unione%20in,di%20%E2%80%9Cchi%20inquina%20paga%E2%80%9D>.

Si tratta di una sentenza che ha diviso profondamente la Corte, attraverso una decisione adottata con una maggioranza poco significativa, di 4 componenti su 5⁸⁵.

La configurazione legislativa nazionale del principio dello sviluppo sostenibile è rappresentata dall'art. 3 *quater* del Codice dell'Ambiente, adottando un'idea di sostenibilità che non si traduca esclusivamente in una sola e aprioristica logica di tutela ambientale, senza considerare le esigenze dello sviluppo; si tratta di un principio chiave per prospettare la penetrazione del concetto della sostenibilità ambientale e di uno sviluppo conforme all'attuale transizione ecologica, anche in relazione all'autonomia negoziale privata e nella disciplina contrattualistica⁸⁶.

Dallo sguardo alle fonti del diritto ambientale, è agevole comprendere come questo sia originariamente disciplinato dall'innestarsi di un'intensa attività di organizzazioni internazionali, istituzioni europee, politiche statali ed associazioni di categoria, al fine garantire una protezione di tale interesse diffuso.

La crescente importanza del principio di sostenibilità nel "sentire" sociale comporta la necessità d'indagare su come la tutela ambientale, a seguito del suo processo di radicamento, mediante il susseguirsi delle molteplici fonti internazionali, comunitarie e nazionali, abbia inciso su quell'alveo di diritti umani intangibili e inalienabili, spettanti a ciascuno, in segno dell'uguaglianza e della dignità umana.

Nel contesto interno, invece, il riconoscimento di un diritto all'ambiente, avente carattere autonomo, non è sempre stato agevole, sia per la sua complessa declinazione come diritto soggettivo, sia per le difficoltà scaturente dalla conciliazione con altri interessi, come quello produttivo o della salvaguardia dei livelli occupazionali, altrettanto importanti per l'ordinamento italiano.

⁸⁵M. PENNASILICO, *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, cit., p. 29 e ss.; A.M. GROSMANN, *Michigan v. EPA: A Mandate for Agencies to Consider Costs*, in *Cato Sup. Ct. Rev.*, 2014-2015, p. 281 ss.; D.A. FARBER, *Taking Costs Into Account: Mapping the Boundaries of Judicial and Agency Discretion*, in *40 Harvard Environ. L. Rev.*, 2016, p. 87 ss.

⁸⁶G. ROSSI, *L'evoluzione del diritto dell'ambiente*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2, 2015, p. 2 e ss.; F. FRACCHIA, *Il principio dello sviluppo sostenibile*, in M. RENNA, F. SAITTA, *Studi sui principi del diritto amministrativo*, Milano, 2012, p. 433 e ss., 448.

Capitolo 2

La funzione della sostenibilità ambientale: i valori posti alla base del “Diritto civile dell’ambiente”

SOMMARIO: 1. Tutela ambientale e diritti umani. – 2. Il diritto dell’ambiente inteso come diritto della personalità. – 3. Il bilanciamento di diversi interessi e la sentenza n.85/2013 della Corte costituzionale. – 4. Il “*Diritto civile sostenibile*”.

Sezione I

1. Tutela ambientale e diritti umani

L’apprensione verso la necessità di agire a tutela dell’ambiente è rimasta per lungo tempo silente a causa di una maggiore propensione al conseguimento di un costante progresso scientifico, tecnico e al miglioramento del tenore di vita umano.

Verso gli anni 70’ dello scorso secolo, ha iniziato ad affermarsi il concetto di “*giustizia ambientale*”, fondato sul binomio ambiente e diritti umani, attraverso una prima presa di consapevolezza, avvenuta *in primis* nei paesi anglosassoni, della priorità di salvaguardare il destino comune dell’umanità, legato inscindibilmente alle condizioni ambientali.

L’umanità ha per lungo tempo vissuto in armonia con l’ambiente circostante, ma questa forte sinergia è stata spezzata da eventi tragici, quali l’inquinamento atmosferico, naufragi di petroliere, la scoperta del “*buco nell’ozono*”⁸⁷ avvenuta nel 1985, compromettendo la funzione filtrante dell’ozono stratosferico rispetto i raggi ultravioletti⁸⁸.

⁸⁷G. TAMBURELLI, *Gli atti internazionali sulla protezione dell’ozono stratosferico e la loro esecuzione in Italia*, cit., p. 675-724.

⁸⁸M. MANCARELLA, *Il Diritto dell’umanità all’ambiente, Prospettive etiche, politiche e giuridiche*, cit., p. 149.

La violazione del diritto delle persone di vivere in un ambiente salubre comporta, come conseguenza, un pregiudizio per altri diritti umani fondamentali, tra i quali la salute, la dignità umana ed il perseguimento di condizioni di vita e lavorative dignitose; in maniera complementare, la violazione di diritti umani è, spesso, accostata a situazioni di degrado ambientale.

La crescente sensibilità ambientale presenta una forte connotazione sociale, muovendosi in una dimensione antropocentrica, in quanto la materia non mira esclusivamente alla salvaguardia ambientale in senso puramente naturalistico, ma è volta a garantire e proteggere il pieno e libero sviluppo della persona umana, rispetto a potenziali danni ecologici⁸⁹.

L'umanità, dunque, ha acquisito una certa coscienza etica, giuridica, politica e sociale relativa alla tutela dell'ambiente che la ospita; a tal proposito, rilevante è l'orientamento di *Paolo Maddalena*, secondo il quale l'uomo, posto al vertice della comunità biotica, è titolare del diritto-dovere di proteggere l'ambiente, considerando che l'ordinamento giuridico si occupa di tutelare la natura, ma rivolgendosi all'uomo, destinatario delle norme del diritto⁹⁰.

Il riconoscimento della tutela ambientale nel novero dei diritti umani non ha avuto un semplice percorso di affermazione, in ragione del susseguirsi di orientamenti contrapposti.

Secondo la tendenza "purista", ad esempio, si è negata l'estensione della disciplina di tutela e delle garanzie riconosciute ai diritti umani, poiché ne sarebbe derivata una valutazione di qualità ambientale non oggettiva, difettando di un parametro universale, a causa del collegamento delle condizioni climatiche e ambientali con elementi variabili sul piano sociale, economico, politico, culturale; un successivo orientamento, in una prospettiva evolutiva, invece, ha guardato all'essere umano come parte integrante dell'ecosistema, postulando l'esistenza di diritti e doveri ricollegati all'ambiente circostante, nell'esplicazione della propria attività⁹¹.

⁸⁹F. D'AURIA, *Dal diritto all'ambiente ai diritti dell'ambiente*, 2021, <https://ilbolive.unipd.it/it/news/dal-diritto-allambiente-diritti-dellambiente?amp>.

⁹⁰P. MADDALENA, *Il diritto all'ambiente e i diritti dell'ambiente nella costruzione della teoria del risarcimento del danno pubblico ambientale*, in *Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, anno IV, n.1/1990, p. 35 e ss., https://unipd-centrodirittiumani.it/storage/media/4b/0a/90_01_029.pdf.

⁹¹M. PENNASILICO, *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 44 e ss.

Oggi, il diritto ad un ambiente salubre ed alla salvaguardia delle risorse naturali è contemplato tra i diritti umani, cosiddetti di “terza generazione”; la sostenibilità si incardina al fianco della pace, sviluppo, espressione di una solidarietà planetaria e, al pari di essi, è posta a tutela di interessi collettivi, facenti capo al singolo individuo in quanto membro della comunità, nella quale esplica la propria personalità⁹².

Una tale classificazione del diritto dell’ambiente viene fatta, *in primis*, attraverso il primo dei principi sanciti nella Dichiarazione di Stoccolma del 1972, riconoscendo il diritto umano ad un ambiente che consenta “di vivere nella dignità e nel benessere” e, allo stesso tempo, viene sancito il dovere di ciascuno di agire a protezione ed al miglioramento delle condizioni ambientali, al fine di favorire le generazioni presenti e future⁹³; anche il preambolo della Convenzione di Aarhus del 1998 ha riconosciuto la tutela ambientale quale condizione necessaria per garantire il benessere collettivo e il godimento dei diritti fondamentali, primo fra tutti il diritto alla vita; a queste previsioni si è aggiunta la creazione di un fondamentale collegamento tra il diritto di vivere in un ambiente sano, volto a garantire la tutela del benessere e della salute umana, e il dovere individuale o collettivo di promozione del miglioramento ambientale, nell’interesse delle generazioni presenti e future.

Nel corso degli anni 80’, in favore del riconoscimento della tutela ambientale quale diritto umano, ruolo decisivo è stato rivestito dal citato Rapporto Brundtland del 1987, nel quale è avvenuta la consacrazione del principio dello sviluppo sostenibile, rimuovendo il presunto antagonismo tra la crescita economica e la sostenibilità ambientale; tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Dichiarazione di Rio del 1992, sancendo il collegamento essenziale tra lo sfruttamento razionale delle risorse naturali e la protezione dei diritti umani⁹⁴.

Da queste premesse, è possibile evincere la duplice dimensione operativa del diritto ad un ambiente sano: quella soggettiva, declinata in condizioni ambientali tali da garantire

⁹²A. COFELICE, *Diritti in costruzione: pace, sviluppo, ambiente, bioetica*, Università degli Studi di Padova, 2009, <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Diritti-in-costruzione-pace-sviluppo-ambiente-bioetica/107>; M. CORRERELLA, *Diritti umani di terza generazione: cosa ne pensa l’Europa?*, in *Il Caffè Geopolitico*, 2023, <https://ilcaffegeopolitico.net/971651/diritti-umani-di-terza-generazione-cosa-ne-pensa-leuropa>.

⁹³M. LUCHERINI, *Evoluzione dei diritti umani. Nuovi diritti, nuovi contenuti, nuove sfide*, Volume 11, n.3, 2018, https://rivistedigitali.erickson.it/counseling/archivio/vol-11-n-3/pokret_im_article-12764/.

⁹⁴M. MANCARELLA, *Il Diritto dell’umanità all’ambiente, Prospettive etiche, politiche e giuridiche*, cit., p. 369 e ss.

salute, sviluppo e benessere, al fine di assicurare un'esistenza libera e dignitosa; quella collettiva, attraverso un'esplicazione del diritto alla tutela ambientale come diritto sociale, facente capo ad una pluralità di soggetti riferibili ad un contesto più ampio, cioè al “*bene comune ambiente*”, connotandosi per un dovere di protezione e gestione delle risorse naturali, in relazione all'interesse proprio e altrui.

Sotto il profilo temporale, invece, il diritto in questione va tradotto, sul piano giuridico, in chiave dinamica, poiché aspira anche al perseguimento di un interesse puramente intergenerazionale⁹⁵.

⁹⁵M. PENNASILICO, *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 45 e ss.

2. Il diritto dell'ambiente inteso come diritto della personalità

Volgendo lo sguardo alle dinamiche caratterizzanti l'ordinamento nazionale, il diritto dell'ambiente ha, inoltre, conosciuto un complesso percorso volto alla configurazione e all'affermazione dello stesso come diritto della personalità.

Un primo profilo di difficoltà è legato alla matrice comune di tali beni ambientali, determinando l'impossibilità di ricondurre gli stessi nel quadro normativo delineato dall'art. 810 c.c., relativo alla definizione di "beni", in riferimento a quelle cose suscettibili di essere oggetto di diritti; i beni giuridici, infatti, sono connotati da una certa propensione al soddisfacimento dei bisogni umani, da un'intrinseca accessibilità e dalla circoscritta disponibilità degli stessi in natura⁹⁶.

Partendo dalla premessa che, nella dimensione civil-costituzionale, la persona riveste un ruolo centrale, sia come parte della collettività sia come espressione dell'unicità propria di ogni individuo, la tutela ambientale è sembrata derivare da quella accordata ad altri interessi pienamente riconosciuti nel contesto ordinamentale, quali la proprietà, la salute, in risposta alle prime istanze di tutela delle situazioni soggettive ricollegabili a questioni ambientali⁹⁷.

Taluni interpreti hanno riscontrato elementi di criticità nel qualificare il diritto in questione come diritto soggettivo, difficoltà scaturente dalla mancata adozione di una nozione unitaria di ambiente, piuttosto composto da specifici beni ambientali, di rilevanza costituzionale, a cui si affiancano situazioni soggettive ricollegabili a mere potestà o interessi legittimi.

Ulteriori perplessità nel riconoscere il diritto dell'ambiente quale diritto soggettivo derivano nel momento in cui si accoglie un inquadramento dell'ambiente quale "valore", sulla base di una nozione giuridica unitaria intesa come "*equilibrio ecologico*", derivandone diverse posizioni giuridiche soggettive tutelabili e non un'unica pretesa soggettiva relativa al bene ambiente.

La ricerca di un fondamento normativo alla tutela ambientale, elevata a diritto soggettivo della persona, è avvenuta attraverso un'osservazione sistematica dei principi

⁹⁶E. GIORGINI, *Rifiuto quale "bene" e proprietà "conformata"*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n.17/2022, p. 961 e ss.; S. PUGLIATTI, *Beni (teoria generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol., V, Milano, 1959, p. 164 e ss.

⁹⁷F. CALISAI, *Intelligenza artificiale e ambiente*, in *Giustizia Civile*, fasc.4, 2021, p. 895.

costituzionali poiché la presa in considerazione delle singole disposizioni contenute nella Carta costituzionale è stata, spesso, ritenuta fallace; ad esempio, l'art. 32 Cost. sancisce la protezione di singoli aspetti, legati alla salute, rispetto all'interesse più ampio di cui si discute.

Guardando all'art. 2 Cost., invece, è possibile riscontrare immediatamente la sua formulazione più ampia, tale da ricomprendere una vasta gamma di diritti della personalità, nonché di valori e beni riconducibili direttamente alla persona umana.

Passando in rassegna le principali pronunce giurisprudenziali in materia, il diritto dell'ambiente è stato declinato, in un primo momento, quale interesse collettivo, ma collegato anche ad interessi puramente individuali.

In seguito, ha iniziato ad affermarsi il diritto di ciascun individuo di fruire di un ambiente sano e vivibile; tradizionalmente, infatti, l'ambiente ha costituito una declinazione del diritto alla salute, ex art. 32 Cost., quale “*diritto ad un ambiente salubre*”, venendo in rilievo in presenza di un constatato legame tra l'interesse alla tutela della salute e le condizioni ambientali; d'altra parte, sussistono interessi alla tutela ambientale non sempre legati al tema “*salute*”⁹⁸, configurandosi, piuttosto, come interessi legittimi o diffusi⁹⁹.

In primo luogo, occorre menzionare la pronuncia n.1463, 9 marzo 1979, della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, attraverso la quale è avvenuta l'affermazione di un interesse individuale alla fruizione del bene ambiente, tale da qualificarsi come diritto soggettivo nel caso di connessione con il bene della sanità¹⁰⁰.

Sempre nello stesso anno, con la sentenza n.5172, 6 ottobre 1979¹⁰¹, la Cassazione, sempre a Sezioni Unite, ha sancito una diversa declinazione del diritto alla salute, non inteso esclusivamente come diritto alla vita e all'incolumità fisica, ma postulando l'idea di un “*diritto ad un ambiente salubre*”; è stato così ampliato il novero delle situazioni meritevoli di tutela, le quali condividono gli effetti pregiudizievoli che alcune attività umane comportano sulla salute umana.

⁹⁸Basti pensare al settore paesistico e delle biodiversità.

⁹⁹M. PENNASILICO, *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 54 e ss., 64-66; C. SALVI, *La tutela civile dell'ambiente: diritto individuale o interesse collettivo?*, in *Giur.it*, I, 1980, 1, c., 868 e ss.; P. MADDALENA, *La nuova cultura della tutela ambientale e situazioni giuridiche soggettive*, in *T.A.R.*, II, 1985, p. 45 e ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto alla salute quale diritto della personalità*, in *Rass. dir. civ.*, 1982, p. 1020 e ss.; M. COMPORTI, *Tutela dell'ambiente e tutela della salute*, cit., p. 191 e ss.

¹⁰⁰Cass.civ., Sez. Un., 9 marzo 1979, n.1463, in *il Foro Italiano*.

¹⁰¹Cass.civ., Sez. Un., 6 ottobre 1979, n.5172, in *jstor.org*.

Tale diritto, il cui fondamento normativo è riscontrabile negli artt. 2 e 32 della Cost., è stato qualificato come fondamentale, incondizionato ed assoluto della persona umana, pur non godendo di una propria autonomia, poiché corollario del diritto alla salute¹⁰².

Successivamente, la Corte costituzionale, con la pronuncia n.210, 22 maggio 1987, ha sostenuto una concezione unitaria del bene ambiente, comprensiva delle risorse naturali e culturali che lo compongono.

Attraverso questa sentenza, inoltre, si è avuto il riconoscimento della tutela ambientale quale diritto fondamentale della persona, ma anche quale interesse collettivo, con la conseguente necessità di creare istituti giuridici volti alla sua protezione.

Si è mirato, dunque, a garantire una tutela delle condizioni di salubrità legate all'esistenza di ciascun individuo nell'esatto momento coincidente con la protezione dell'interesse collettivo; allo stesso tempo, la salvaguardia dell'interesse pubblico all'ambiente è risultata attuata anche attraverso la tutela del singolo¹⁰³.

La stessa Corte, con la sentenza n.641, 17 dicembre 1987, invece, ha concluso anch'essa per l'unitarietà del bene ambiente, caratterizzato dall'immaterialità.

Esso, inoltre, ad avviso della Corte, risulterebbe declinabile in diverse componenti, suscettibili di una tutela anche isolata, senza, però, smentire la riconducibilità ad un carattere unitario.

La tutela della qualità della vita è risultata correlata alla protezione dell'ambiente, quale *habitat* nel quale si esplica la vita e l'agire umano, richiamando i precetti costituzionali ex artt. 9 e 32¹⁰⁴.

Il momento apicale di questo processo diretto all'affermazione del passaggio da un "*diritto soggettivo all'ambiente salubre*" ad un "*diritto soggettivo all'ambiente*", postulando l'esistenza di un autonomo diritto all'ambiente, deve essere fatto risalire al caso riguardante la vicenda di Seveso, quando una nube tossica di diossina si è sprigionata

¹⁰²M. DI FRANCESCO TORREGROSSA, *Il valore ambientale nel bilanciamento costituzionale e gli interessi sensibili nella nuova conferenza di servizi*, in *Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale*, n. 3/2016, <https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2017/01/Torregrossa-Il-valore-ambientale-pdf.pdf>; M.H. PALOMBA, *Diritto dell'ambiente e diritto all'ambiente: spunti di riflessione*, in *Altalex*, 2007, <https://www.altalex.com/documents/news/2007/07/31/diritto-dell-ambiente-e-diritto-all-ambiente-spunti-di-riflessione>; R. GERACI, *La nuova disciplina del danno ambientale con particolare riferimento alla responsabilità civile*, 2008, <https://www.diritto.it/la-nuova-disciplina-del-danno-ambientale-con-particolare-riferimento-alla-responsabilita-civile/>.

¹⁰³Corte cost., 22 maggio 1987, n.210, in *Gazzetta Ufficiale*, 1987, n.27.

¹⁰⁴Corte cost., 17 dicembre 1987, n.641, in *Gazzetta Ufficiale*, 1988, n.2.

dalla fabbrica di cosmetici dell'Icmesa, diffondendosi verso il centro abitato della città di Seveso, in Brianza.

Nel 1986, è avvenuta la condanna degli imputati per il reato di disastro colposo, *ex art.* 449 c.p., ed al risarcimento danni nei confronti delle parti civili, nel contesto del contenzioso penale.

Molte delle vittime del disastro ambientale hanno promosso ulteriori azioni in sede civile, al fine della risarcibilità del danno non patrimoniale, quale declinazione, nel caso di specie, di danno biologico, in termini di lesioni psico-fisiche, e danno morale, quale turbamento emotivo¹⁰⁵.

In questo contesto, sembra delinearsi una certa autonomia legata al diritto dell'ambiente, poiché la Corte di Cassazione, nella pronuncia n.2515, 21 febbraio 2002, ha affermato l'autonomo ristoro del danno morale patito dagli abitanti e/o lavoratori di un ambiente colpito dal disastro colposo, provando, nel caso concreto, di aver subito un certo turbamento psichico causato dalla consapevolezza dell'esposizione alle sostanze inquinanti, pur in mancanza di una lesione relativa all'integrità psicofisica o di altro distinto evento tale da determinare la risarcibilità del danno patrimoniale¹⁰⁶.

A ulteriore conferma di quanto prima esposto, occorre menzionare la successiva sentenza n.11059, 13 maggio 2009¹⁰⁷; la Sezione III, Cassazione civile, ha avuto la possibilità di pronunciarsi nuovamente sul caso di Seveso, concludendo per la risarcibilità del danno morale anche quale semplice patema d'animo, causato dal semplice timore di ammalarsi per i soggetti residenti, in quanto soggetti fortemente a rischio¹⁰⁸.

¹⁰⁵E. BLASI, *Il caso Seveso: ampliamento della risarcibilità del danno non patrimoniale e riflessi sulla nozione di bene-ambiente*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, anno 2010/numero 0.

¹⁰⁶Cass. civ., Sez. Un., 21 febbraio 2002, n.2515, in *il Foro Italiano*.

¹⁰⁷Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2009, n.11059, in *giuristiambientalisti.it*

¹⁰⁸B. ISABELLA, *Il danno da disastro ambientale e la paura di ammalarsi*, 2015, p. 3 e ss. https://www.diritto.it/wp-content/uploads/2015/03/pdf_36920-1.pdf.

3. Il bilanciamento di diversi interessi e la sentenza n.85/2013 della Corte costituzionale.

A seguito del processo di costituzionalizzazione del diritto dell'ambiente, quale valore primario e assoluto dell'ordinamento interno e alla stregua dei riconoscimenti che si sono susseguiti a livello sovranazionale, molteplici sono state, anche, le difficoltà pratiche nel compimento dell'attività di bilanciamento con altri interessi altrettanto protetti¹⁰⁹.

La Corte costituzionale, chiamata alla risoluzione dei conflitti di competenza tra lo Stato e le regioni, nell'esercizio della funzione legislativa in campo ambientale o materie annesse, in seno alla riforma del Titolo V della Costituzione, ha concluso per l'attribuzione al legislatore statale di competenze vaste e, spesso, incidenti su discipline diverse.

Con la sentenza del 10 luglio 2002, n.407, la stessa Corte ha sollevato le criticità nel riscontrare una materia in senso tecnico qualificabile come “*tutela dell'ambiente*”, circoscritta e limitata, trattandosi, piuttosto, di un “*valore costituzionalmente protetto*”, tale da intrecciarsi con altri interessi giuridicamente rilevanti e competenze¹¹⁰.

Maggiori perplessità sono state generate dalla necessità di conciliare l'interesse alla tutela della salute e dell'ambiente da un lato, mentre, dall'altro, l'interesse al normale svolgimento delle attività produttive e il mantenimento dei livelli occupazionali.

Con l'esordio degli anni '60 del Novecento, attraverso la rinascita e l'espansione economica, sono emerse le prime problematiche ambientali, dovute allo sviluppo industriale e ad un'esponente attività di cementificazione; si sono manifestate le prime forme di inquinamento ambientale da *smog*, diossina, scarichi e rilasci di altre sostanze tossiche per l'ecosistema, tali da esigere un piano di intervento di politica internazionale¹¹¹.

I valori dominanti, oggetto dello studio in questione, sono costituiti dall'ambiente e dallo sviluppo, i quali si traducono nella nozione di “*sviluppo sostenibile*”, superando una fase

¹⁰⁹M. PENNASILICO, *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 70; M. LIBERTINI, *Il diritto all'informazione in materia ambientale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1989, p. 625 e ss.

¹¹⁰Corte cost., 10 luglio 2002, n.407, in *Gazzetta Ufficiale*, 2002, n.30.

¹¹¹M. PENNASILICO, *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 29 e ss.; A. MALOMO, *The Environmental Conservation and the Variety of Involved Interests*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n.2/2015, p. 364, <https://revista-aji.com/articulos/2015/361-380.pdf>; M.S. GIANNINI, “*Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*”, cit., p. 15 e ss.

iniziale di contrapposizione ideologica e, piuttosto, pensando ad una loro possibile conciliazione¹¹².

Ai fini della risoluzione del conflitto tra gli interessi legati allo sviluppo e all'iniziativa economica e, dall'altro, la tutela dell'ambiente e della salute, occorre fare riferimento alla tecnica del “*bilanciamento equipollente*” o “*pari-ordinato*”, attribuendo la stessa valenza a valori contrapposti, in un'ottica d'integrazione reciproca, senza che ci sia una prevalenza assoluta e necessaria di un principio sull'altro¹¹³.

Discorrendo delle criticità connesse al bilanciamento tra diritti contrapposti, tale da non sfociare nella tirannia di alcuni a scapito di altri, un caso emblematico è stato quello dell'impianto siderurgico “*Ilva*” della città di Taranto, nel quale, per la prima volta, la Corte costituzionale si è espressa sul rapporto intercorrente tra diritti fondamentali e inalienabili, mediante la sentenza del 9 aprile 2013, n.85.

La sentenza sopra menzionata ha avuto ad oggetto la ritenuta illegittimità degli articoli 1 e 3¹¹⁴, d.l. n.207, 3 dicembre 2012, noto come “*Decreto salva Ilva*”¹¹⁵, convertito in legge dall'art. 1, co.1, della l. n.231, 24 dicembre 2012, per violazione delle disposizioni costituzionali 2, 9, 32 e 41¹¹⁶.

¹¹²G. ROSSI, A. MONTEDURO, *L'ambiente per lo sviluppo: profili giuridici ed economici*, Torino, 2020, p. 61 e ss.

¹¹³M. PENNASILICO, *Ambiente e iniziativa economica: quale “bilanciamento”?*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n.1/2024, p. 50; M. REALE, A. DI LEO, *Il difficile bilanciamento tra tutela dell'ambiente e iniziativa economica. Il “caso Ovindoli” tra protezione della fauna e sviluppo sostenibile*, 2023, <https://legal-team.it/bilanciamento-tutela-ambiente-sviluppo-economico/>; A. BUONFRATE, *Principi del nuovo diritto dello sviluppo sostenibile. La complessità assiologica del sistema di tutela ambientale conformato agli obiettivi di Agenda 2030 e del Green Deal europeo*, Milano, 2020, p. XIII, p. 88 e ss., 96 e ss.

¹¹⁴A norma dell'articolo 1 di detto decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel corso del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, può disporre la continuazione della produzione, per un periodo di tempo individuato e, comunque, non superiore a 36 mesi, adempiendo alle prescrizioni indicate nel provvedimento di riesame della stessa AIA; questa previsione risulta operante, a tutela dell'occupazione e dell'attività d'impresa, in caso di stabilimenti di interesse strategico nazionale, secondo DPCR, con un numero di lavoratori subordinati complessivo non inferiore a 200 da almeno un anno. Il successivo art. 3, del medesimo decreto, ha costituito oggetto di impugnativa in relazione all'applicabilità della relativa disciplina al caso pratico dell'impianto siderurgico *Ilva*, della città di Taranto, in quanto stabilimento di interesse strategico nazionale.

¹¹⁵Recante disposizioni d'urgenza, a salvaguardia della salute, ambiente, occupazione, in situazioni di crisi tali da affliggere gli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

¹¹⁶G. SERENO, *Corte costituzionale: sent. 9 maggio 2013, n. 85: bilanciamento tra diritto alla salute e tutela dei livelli occupazionali nel “caso Ilva”*, 2013, <https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2013/05/09/corte-costituzionale-sent-9-maggio-2013-n-85-bilanciamento-tra-diritto-alla-salute-e-tutela-dei-livelli-occupazionali-nel-%E2%80%9Ccaso-ilva%E2%80%9D/>; G. TORTA, *Ambiente in genere. Il difficile equilibrio tra attività economica e tutela dell'ambiente salubre*, 2024, <https://lexambiente.it/index.php/materie/ambiente-in-genere/dottrina188/ambiente-in-genere-il-difficile-equilibrio-tra-attivita-economica-e-tutela-dellambiente->

La sentenza n.85/2013 ha respinto i dubbi di legittimità sollevati dalla magistratura tarantina concernenti il decreto sopra citato, in quanto i giudici costituzionali hanno negato che la preminente rilevanza del diritto alla salute e all'ambiente potesse declinarsi in un'autonoma supremazia gerarchica, in rapporto con gli altri diritti della persona, consistenti nel lavoro e nell'ordinario svolgimento dell'attività economico-produttiva.

Se quest'attività di bilanciamento non fosse realizzata, ne deriverebbe la tirannia di un diritto rispetto alle altre situazioni giuridiche costituzionalmente garantite e protette, quali espressioni della suprema dignità umana.

La proporzionalità e la ragionevolezza devono guidare il legislatore, nella statuizione delle norme, e la Corte costituzionale, nella fase di controllo, al fine di stabilire il punto di equilibrio tra i vari valori costituzionali, considerando che la dignità della persona costituisce il parametro nel cui rispetto il bilanciamento in questione deve avvenire¹¹⁷.

La Consulta, però, in maniera ambigua, non ha fatto alcun riferimento all'orientamento precedente, relativo al carattere tendenzialmente recessivo dell'interesse alla salvaguardia dei livelli produttivi ed occupazionali in relazione al rispetto delle soglie di tollerabilità delle emissioni inquinanti, con riguardo alla salute umana e tutela ambientale.

Il problema, riferibile alla pronuncia in questione, ha riguardato il fatto che ciò che avrebbe dovuto essere oggetto della trattazione, cioè i modelli organizzativi della produzione, potenzialmente rischiosi per la salute, ambiente e lavoro, è passato su un piano secondario¹¹⁸.

Sempre in riferimento alla questione *Ilva*, una successiva sentenza della Corte costituzionale, cioè la n.58, 7 febbraio 2018¹¹⁹ ha negato la sussistenza di un conflitto tra l'interesse alla protezione della salute, dell'ambiente con il lavoro.

Il termine di bilanciamento è stato individuato nella libertà d'iniziativa economica, la cui tutela, garantita dalla Carta costituzionale all'art. 41, non può che cedere il passo rispetto

salubre; L. BUSATTA, *Corte Costituzionale-sent. 85/2013: Caso ILVA 9 aprile 2013*, 2019, <https://www.biodiritto.org/Biolaw-pedia/Giurisprudenza/Corte-costituzionale-sent.-85-2013-Caso-ILVA>; L. GENINATTI SATÈ, "Caso Ilva": la tutela dell'ambiente attraverso la rivalutazione del carattere formale del diritto (una prima lettura di Corte cost., sent. n. 85/2013), 2013, https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2013/0008_nota_85_2013_geninatti_sat.pdf.

¹¹⁷M. PENNASILICO, *Ambiente e iniziativa economica: quale "bilanciamento"?*, cit., p. 52-53.

¹¹⁸M. PENNASILICO, *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 32.

¹¹⁹D. SERVETTI, *Il fattore nel bilanciamento tra lavoro e salute. Alcune note alla nuova sentenza della Corte costituzionale sull'Ilva di Taranto*, 2018, p. 1 e ss., https://www.cortisupremeesalute.it/wp-content/uploads/2019/01/1_Il-fattore-tempo-nel-bilanciamento-tra-lavoro-e-salute-1.pdf.

a tali valori primari; ciò deriva dal fatto che i diritti inviolabili della persona umana, quali il diritto alla salute e alla vita, non possono soccombere rispetto ad altri diritti costituzionalmente protetti, espressioni di interessi di matrice economica¹²⁰.

Anche la Corte di Strasburgo si è pronunciata sul noto caso “*Ilva*”, mediante la nota sentenza “*Cordella e altri c. Italia*” del 24 gennaio del 2019.

La pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha rappresentato una risposta ai 180 ricorrenti, lamentanti la violazione di alcuni articoli della CEDU (quali l’art. 2, in riferimento al diritto alla vita; l’art. 8, relativo al rispetto della vita privata; l’art. 13, sul diritto ad un ricorso effettivo), causata dalle emissioni inquinanti provocate dall’attività produttiva dell’impianto *Ilva*, nelle zone limitrofe della città di Taranto¹²¹.

La Corte ha condannato l’Italia, all’unanimità, per la violazione dell’art. 8 della CEDU, a causa della mancata attuazione di misure volte alla salvaguardia ambientale dall’attività inquinante dell’acciaieria; inoltre, ha riscontrato la violazione dell’art. 13 della Convenzione, in relazione al diritto ad un ricorso effettivo, determinata dalla mancanza di strade di ricorso interne percorribili dagli abitanti per segnalare l’inattuazione di un piano di risanamento ambientale.

Il collegio, però, né ha provveduto all’assegnazione di un risarcimento ai ricorrenti, poiché l’accertamento delle violazioni denunciate rappresenterebbe di per sé una compensazione equa per il danno morale patito, né ha segnalato allo Stato le misure da adottare al fine della bonifica delle aree contaminate¹²².

Occorre rammentare come anche l’emergenza sanitaria da Covid-19 abbia confermato l’esistenza di una scala gerarchica tra diritti, comportando la compressione di alcuni, a carattere personale od economico, al fine di salvaguardare il diritto fondamentale e irrinunciabile alla vita e alla salute, smentendo l’approccio della Corte costituzionale n.85/2013.

¹²⁰G. AMENDOLA, *Ilva e il diritto alla salute. La Corte costituzionale ci ripensa?*, 2018, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/ilva-e-il-diritto-alla-salute-la-corte-costituzionale-ci-ripensa-10-04-2018.php>.

¹²¹S. CARRER, *Le armi spuntate dell’Italia contro l’inquinamento: la condanna della Corte EDU nel caso Ilva (Cordella ed altri c. Italia)*, 2019, <https://www.giurisprudenzapenale.com/2019/02/19/le-armi-spuntate-dellitalia-linquinamento-la-condanna-della-corte-edu-nel-caso-ilva-cordella-ed-altri-c-italia/>.

¹²²S. ZIRULIA, *Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Ilva*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 3/2019, p. 136, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/7067-zirulia2019a.pdf>.

Alla luce di quest'analisi, bisogna distaccarsi dal bilanciamento equiponderale tra ambiente e sviluppo, poiché i valori di primaria importanza del sistema ordinamentale italiano sono la tutela della dignità umana e la garanzia della salute, della vita umana, in una dimensione *green*.

In questo contesto, la previsione dei principi costituzionali, contenuti negli articoli 9 e 41, rappresenta un monito per il legislatore e l'interprete, a cui bisognerà far riferimento nell'attuazione del PNRR, è tenuto all'adozione di soluzioni ecosostenibili, in particolare in quegli ambiti particolarmente sensibili, come il caso dell'*ex Ilva* di Taranto¹²³.

¹²³M. PENNASILICO, *Ambiente e iniziativa economica: quale "bilanciamento"?*, cit., p. 62 e ss.

Sezione II

4. Il “Diritto civile sostenibile”

Considerando la natura adespota dei beni oggetto di tutela ambientale e la natura pubblica dell’interesse protetto, tale branca del diritto è stata caratterizzata, originariamente, per una declinazione prettamente pubblicistica, in relazione agli istituti giuridici volti alla protezione ambientale, considerando, soprattutto, il modello procedimentale ed autorizzatorio¹²⁴.

La questione relativa alla possibilità di trattare in maniera unitaria il problema della tutela ambientale, dotato di rilevanza e centralità per tutti i rami dell’ordinamento, ha trovato riscontro nella sua gravità e nella necessità di adottare strumenti sempre più adeguati ed efficienti rispetto a situazioni complesse e di allarme¹²⁵.

Dunque, anche il diritto civile, oggi, abbraccia una nuova inclinazione, attraverso un’indagine delle ricadute del principio di sostenibilità ambientale sull’autonomia negoziale e sulla disciplina contrattualistica privata, data l’eterogeneità degli interessi sottesi al bene “ambiente” e la sua influenza rispetto agli altri settori ordinamentali.

La trasversalità della questione ambientale determina la necessità di rispondere a nuove esigenze e la nascita di più complessi approcci¹²⁶; si afferma la locuzione di “*diritto civile ambientale*” o “*sostenibile*”, quale laboratorio nel quale si studiano e sperimentano le tendenze evolutive nel campo del diritto e della morale, a seguito della diffusione di valori ed interessi ambientali.

La tutela ambientale ricade, oggi, su istituti di diritto privato fondamentali, come la proprietà, la responsabilità civile e, in particolare, i contratti, reclamando un nuovo inquadramento giuridico, un adeguamento al buon governo dell’ambiente e al principio dello sviluppo sostenibile¹²⁷.

¹²⁴A. CALOGERO, *Saggio su Autonomia privata e ambiente*, in *Quarterly Review of Tax and Economic Law*, articolo 5, n.2/2020, p. 116 e ss.

¹²⁵S. PATTI, *La tutela civile dell’ambiente*, cit., p. 2-3.

¹²⁶A. ALEMANNI, *L’interesse Ambientale nella prospettiva civilistica. Riflessi sulla responsabilità civile*, n.18/2023, p. 321 e ss., https://revista-aji.com/articulos/2023/18/AJI18_14.pdf.

¹²⁷M. PENNASILICO, *Manuale di diritto civile dell’ambiente*, cit., p. 12 e ss.; M. PENNASILICO, *Sviluppo Sostenibile, Legalità Costituzionale e Analisi “Ecologica” del Contratto*, in *Persona e Mercato*, Saggi, 2015, <http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2015/05/Pennasilico.pdf>.

Il fondamento normativo della valorizzazione dell'interesse ecologico-ambientale negli atti di autonomia privata, si riscontra principalmente nel diritto di derivazione internazionale ed europeo, che ha permesso, all'ordinamento nazionale, di ereditare diverse figure di contratto nelle quali è evidente il progressivo ingresso del principio dello sviluppo sostenibile; una tale conclusione si deve anche a fronte dell'iniziale e scarna disciplina sancita dalla Costituzione e dal Codice civile, fino alla riforma costituzionale del 2022 che, consacrando nel testo della Suprema carta l'innestarsi della sostenibilità ambientale nell'iniziativa economica privata, ha condotto ad una riformulazione del tradizionale diritto privato¹²⁸.

In un'ottica di conformazione dell'attività di operatori pubblici o privati al principio di sostenibilità ambientale, occorre indagare come lo stesso vada a operare, in relazione ad istituti privatistici, figure contrattuali tipiche o "*socialmente tipiche*", nella cui causa si innestano *goals* di salvaguardia ambientale, dato che, attualmente, l'interesse ecologico dovrebbe rappresentare una finalità tale da richiamare la conformazione dell'autonomia contrattuale.

Quanto all'autonomia contrattuale, risulta, ormai, lontano e superato il "*dogma della volontà*"¹²⁹, tipico ottocentesco e di una pregnante forza ideologico-politica, assegnando un ruolo totalizzante alla libera determinazione delle parti¹³⁰; le dinamiche legate alla produzione, agli scambi di beni e servizi e, più in generale, all'impiego dello strumento contrattuale, apparivano governate da istanze contrapposte a quelle legate alla tutela ambientale¹³¹.

Quest'antica concezione non trova più riscontro nel nostro ordinamento, improntato ai valori enunciati dalla Carta costituzionale; tra questi dominante è la solidarietà sociale, all'articolo 2, che si declina, a sua volta, nel principio d'eguaglianza di fatto, ad integrazione dell'eguaglianza in senso giuridico, riconoscendo allo Stato il compito di

¹²⁸S. VILLAMENA, *Appalti pubblici e clausole ecologiche. Nuove conquiste per la "competitività non di prezzo" anche alla luce della recente disciplina europea*, in *Dir. econom.*, 2015, p. 355 e ss.; C. VIVANI, *Appalti sostenibili, "green public procurement e socially responsible public procurement"*, in *Urb., app.*, 2016, p. 933 e ss.

¹²⁹Durante il periodo liberale, il mercato era considerato l'unico strumento di regolazione delle relazioni economiche e l'utilità sociale era sinonimo di libertà contrattuale, in I.L. NOCERA, *Buona fede ed art. 41: alla ricerca di un diritto contrattuale "giusto"*, n. 5, 2011, p. 175, https://www.rivistaianus.it/numero_05/05_nocera.pdf.

¹³⁰V. ROPPO, *Il contratto*, Milano, 2011, p.38.

¹³¹S. NESPOR, *I contratti ambientali: una rassegna critica*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2003, p. 962 e ss.

rimuovere tutti quegli ostacoli di natura economico-sociale che sono in grado di inficiare la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

La giustizia sociale, all'interno della quale può essere ricondotto il principio di sostenibilità ambientale, quale corollario della solidarietà sociale, pone in discussione il diritto di ciascuno di regolare autonomamente i propri interessi qualora ciò vada ad arrecare un pregiudizio all'altrui sfera giuridica.

La stessa iniziativa economica privata risulta garantita dalla Costituzione, all'articolo 41¹³², ma non può compiersi in danno dell'utilità sociale, poiché occorre prendere in considerazione i preminenti valori costituzionali, quali la sicurezza, la dignità umana, la tutela della salute e dell'ambiente¹³³.

La Corte costituzionale, con la pronuncia n.241, 3 maggio 1990¹³⁴, ha sottolineato come, mediante le disposizioni consacrate nella Carta costituzionale, l'autonomia privata stia gradualmente conoscendo una tutela indiretta, a fronte dell'iniziale ruolo preminente svolto dalla stessa nel sistema del Codice civile; la libertà contrattuale, dunque, non può compiersi in contrasto con l'utilità sociale, con la conseguente necessità di soggiacere a quei controlli indispensabili affinché possa ritenersi coordinata con detti fini sociali (art. 41, co. 2.e 3, Cost.).

Successivamente, la stessa Corte¹³⁵ ha sottolineato proprio l'importanza del superamento dell'intangibilità degli accordi tra privati, a seguito del processo di costituzionalizzazione dei rapporti di diritto privato; risulta di fondamentale importanza l'effettuazione di un bilanciamento dei valori costituzionali: da un lato, l'iniziativa economica privata (art. 41), declinandosi nello strumento contrattuale, e, dall'altro, il dovere di solidarietà (art. 2), traducendosi nel generale canone di buona fede oggettiva e correttezza nei rapporti intersoggettivi (artt. 1175, 1337, 1359, 1366, 1375 c.c.), comportando un arricchimento del contenuto degli obblighi negoziali¹³⁶.

¹³²Le politiche economiche non possono essere il prodotto esclusivamente del funzionamento del mercato, ma richiedono un controllo sociale e democratico dell'economia, conseguendo la sostenibilità del mercato; la "questione sociale" si scinde in due categorie di problemi: l'ecologia, da un lato, e l'economia, dall'altro, in J.P. FITOUSSI, É. LAURENT, *La nuova ecologia politica. Economia e sviluppo umano*, trad. a cura di S. D'ALESSANDRO, Milano, 2009, p. 71.

¹³³G. ALPA, *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano, 1975, p. 515; C.M. BIANCA, *Diritto civile, Il Contratto*, III ed., Milano, 2019, p. 24-25; V. ROPPO, *Il contratto*, cit., p. 47 e ss.

¹³⁴Corte cost., 3 maggio 1990, n.241, in *Gazzetta Ufficiale*, 1990, n.21.

¹³⁵Cass. civ., Sez. I, 24 settembre 1999, n.10511, in *il Foro italiano*.

¹³⁶R. ALESSI, *La disciplina generale del contratto*, IV ed., Torino, 2023, p. 31 e ss.

Il ricorso alla legge appare, dunque, necessario e d'obbligo qualora l'autonomia negoziale non riesca a garantire dei rapporti contrattuali giusti ed equi; d'altronde, il principio dell'autonomia contrattuale sarebbe priva di significato se non vi fosse un confine normativo¹³⁷.

Il problema appare ancora più evidente nei contratti di massa, a causa della disparità contrattuale e informativa tra le parti, generalmente imprenditore e consumatore, nelle rispettive figure del predisponente e dell'aderente¹³⁸.

La sostenibilità, dunque, intesa nelle sue varie sfaccettature (ambientale, sociale, economica, tecnologica, ecc.), rappresenta una condizione generale di comportamento, tale da adeguarsi agli interessi coinvolti e ai contesti di riferimento¹³⁹; il fine ultimo comporta la ricerca di una condizione di equilibrio e proporzionalità, attraverso la creazione di una sinergia e dimensione "circolare" tra l'uso razionale delle risorse naturali, la competitività e la concorrenza tra le imprese, le scelte politiche, lo sviluppo tecnologico, ecc.¹⁴⁰.

Queste conclusioni comportano conseguenze rilevanti sul piano del rapporto ambiente-mercato, dato che le imprese possono risentire dei costi e degli investimenti relativi alla riduzione ed auspicabile azzeramento delle emissioni inquinanti nel corso dell'esercizio della propria attività; emerge, inoltre, la questione relativa ad un progressivo impoverimento delle risorse naturali a seguito dell'approvvigionamento delle materie prime necessarie per la prosecuzione dei processi produttivi.

Il mercato, infine, nonostante la concorrenzialità insita nel proprio *modus operandi*, accoglie le istanze ambientali e riveste un ruolo chiave nella propulsione e conseguimento delle stesse, nel perseguimento di uno sviluppo economico che va di pari passo con la sostenibilità¹⁴¹; le imprese orientate alla concorrenzialità si caratterizzano per l'efficienza produttiva, nello scambio e nella composizione del prodotto, tentando di ridurre al

¹³⁷I.L. NOCERA, *Buona fede ed art. 41: alla ricerca di un diritto contrattuale "giusto"*, cit., p. 172.

¹³⁸F. SANTORO PASSARELLI, *Variazioni sul contratto*, in *Libertà e autorità nel diritto civile*, Padova, 1977, p. 93.

¹³⁹A.F. URICCHIO, *Le bonifiche sostenibili nella nuova Carta di principi presentata dal Ministro all'ambiente*, in *ambientediritto.it*, n.3, 2020, p. 525 e ss.

¹⁴⁰M. PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Riv. quadr. amb.*, n.3, 2020, p. 10-11.

¹⁴¹A. ALEMANNI, *L'interesse Ambientale nella prospettiva civilistica. Riflessi sulla responsabilità civile*, cit., p. 334 e ss.

minimo le inefficienze e le esternalità negative come, ad esempio, l'inquinamento ambientale.

Si tratta di uno studio volto a comprendere e assimilare come la tutela dell'ambiente circostante, quale fonte del benessere sociale, possa comportare delle profonde ricadute sugli assetti contrattuali di diritto privato; tra gli elementi di novità, ad esempio, è possibile discutere di una riformulazione del giudizio di meritevolezza del contratto in chiave sostenibile o un'interpretazione dello stesso secondo buona fede.

Si determina, dunque, un sistema all'interno del quale si assiste ad un aumento esponenziale degli istituti civilistici aperti alla materia ambientale, anche a fronte della crescente attenzione normativa al tema¹⁴².

¹⁴²A. ALEMANNI, *L'interesse Ambientale nella prospettiva civilistica. Riflessi sulla responsabilità civile*, p. 322; C. SCOGNAMIGLIO, *Danno ambientale e funzioni della responsabilità civile*, *Resp. civ. e prev.*, 2013, p. 1063.

Capitolo 3

Il c.d. “contratto ecologico”

SOMMARIO: 1. Un nuovo paradigma: il “contratto ecologico”. – 2. La penetrazione degli indici di sostenibilità ambientale in diversi schemi negoziali privati. – 3. Il ripensamento delle categorie civilistiche alla luce della sostenibilità ambientale: la causa del contratto ecologicamente conformata. – 4. Una particolare tipologia di contratto ecologicamente orientato: il *Contratto di Rendimento Energetico (Energy Performance Contract, EPC)*.

Sezione I

1. Un nuovo paradigma: il “contratto ecologico”

Dalla previsione di un nuovo diritto civile, rinnovato per quel che concerne la tutela dell’ambiente e la creazione di un mercato ecosostenibile, appare necessario indagare quel processo di riconcettualizzazione giuridica che ha interessato lo strumento principale attraverso cui si esplicano le relazioni economiche tra privati e, cioè, il contratto.

Partendo dalla constatazione che l’art. 118, co. 4, Cost., nel quale si cristallizza il principio di sussidiarietà orizzontale, impone a tutti gli enti locali di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nel perseguimento di interessi generali¹⁴³, il ruolo pratico svolto dal contratto si apre a nuove letture.

Si assiste ad un fenomeno di “*depatrimonializzazione del diritto civile*”, intendendosi la propensione del diritto privato contemporaneo, nelle sue componenti legislativa, dottrinale e giurisprudenziale, verso dati non sempre riconducibili a logiche di carattere economico¹⁴⁴; istituti a contenuto prettamente patrimoniale, quali la proprietà, le

¹⁴³G. ARENA, *Il principio di sussidiarietà orizzontale nell’art. 118, u.c. della Costituzione*, 2010, <https://amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2010/04/arena.pdf>.

¹⁴⁴C. DONISI, *Verso la “depatrimonializzazione” del diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, n.3/1980, p. 649.

obbligazioni, il contratto, si colorano di nuovi principi in materia di sostenibilità ambientale, sviluppo sostenibile e ad un andamento circolare dell'economia.

Si auspica una riformulazione delle categorie civilistiche di riferimento, al fine di favorire una lettura unitaria e coerente del quadro ordinamentale, alla luce di esigenze che si fanno sempre più vive nel contesto sociale¹⁴⁵.

Il contratto si qualifica come non meritevole se posto in violazione di valori fondamentali, volti a garantire la protezione della salute e l'integrità psicofisica dell'uomo, indipendentemente dalla sussistenza di clausole ambientali, poiché deve essere diretto alla conformazione rispetto un ordine pubblico superiore, nel quale rientra pienamente il profilo ecologico.

È ovvio che il contratto, l'attività d'impresa, la proprietà vadano reinterpretati, in chiave sistematica, tenendo conto di quelle istanze contenute nel Testo Unico dell'Ambiente e nella Costituzione, al fine di conseguire il benessere delle persone ed un'esistenza che sia per loro la migliore possibile ed auspicabile, dipendenti sicuramente dalle condizioni in cui versa l'ambiente circostante¹⁴⁶.

Oggetto di attuale discussione è in quali termini il contratto, definito "*ecologico*", possa rappresentare un momento di sintesi di quel processo dialettico all'interno del quale la tesi è rappresentata dallo sviluppo, posto alla base dell'evoluzione socioeconomica, mentre l'antitesi è costituita dall'esplicazione del principio di sostenibilità, ispirato all'integrazione dell'interesse alla salvaguardia ambientale nell'andamento del mercato e della concorrenza¹⁴⁷.

Il disposto dell'art. 3 *quater* del Codice dell'Ambiente, imponendo lo sviluppo sostenibile come strumento primario per il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presenti e future, solleva particolari dubbi interpretativi; il suo secondo comma, infatti, dispone che la finalità della migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile debba essere perseguita anche dalla Pubblica Amministrazione.

¹⁴⁵G. CAPALDO, *Iniziativa economica privata e mercato unico sostenibile*, cit., p. 35; C. DONISI, *Verso la "depatrimonializzazione" del diritto privato*, cit., p. 644 e ss., il quale idealizza un "*diritto civile costituzionale*", attribuendo rilevanza al piano funzionale del diritto, auspicando una corrispondenza delle situazioni di carattere patrimoniale e quelle esistenziali.

¹⁴⁶M. PENNASILICO, *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, cit., p. 330 e ss.; A. DE CUPIS, *Sulla "depatrimonializzazione del diritto privato"*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1982, p. 482 e ss.; L. FERRONI, *Valori costituzionali e tutela dei diritti*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, p. 327.

¹⁴⁷M. PENNASILICO, *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, cit., p. 287; P. PERLINGIERI, *La sussidiarietà nel diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 687 e ss.

Ci si domanda, dunque, se anche l'attività dei privati debba adeguarsi al principio dello sviluppo sostenibile; sembrerebbe condivisibile il superamento di un'interpretazione meramente letterale della norma in quanto, attraverso la stessa, si andrebbe a delineare l'apertura ad una dimensione privatistica del principio in esame.

Il precedente approccio di “*command and control*”¹⁴⁸, diretto ad orientare il diritto pubblico ambientale, attraverso l'imposizione di divieti di attività considerate dannose oppure di *standards* di qualità ambientali, corredato da un apposito apparato sanzionatorio ed escludendo un qualsiasi intervento di tutela preventiva, sembrerebbe trovare, attualmente, uno scarso riscontro pratico¹⁴⁹.

Gli interessi ambientali, oramai, integrano la disciplina contrattualistica pubblica e privata; il carattere obbligatorio dei criteri in materia di tutela ambientale rappresenta, infatti, un *limite interno* all'attività degli stessi operatori pubblici e privati.

Questo nuovo paradigma contrattuale rappresenta il prodotto derivante dall'approccio ad un'economia circolare, sostenibile e solidale.

La nozione stessa di contratto come indicata dall'art. 1321 c.c., quale momento di incontro della volontà di due o più parti, diretto alla costituzione, regolazione o estinzione di un rapporto giuridico di stampo patrimoniale, a seguito dell'analisi ecologica, appare riduttiva se non adeguatamente integrata da principi di solidarietà e di sostenibilità nell'impiego e nello sfruttamento delle risorse naturali.

L'idea di un contratto orientato ad una dimensione ecologica risponde ad una funzione sicuramente di tipo premiale, promozionale, correttiva del mercato, ma, soprattutto, preventiva, cioè volta a contenere, sprechi nell'impiego delle risorse naturali, i consumi estremi e i danni ambientali¹⁵⁰.

¹⁴⁸Il funzionamento del “*command and control*”, ai fini della regolamentazione ambientale, si articola in due momenti principali: il “*command*”, esplicandosi nell'imposizione di norme contenenti obblighi e divieti, destinate a quei soggetti che attuano delle attività potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente; il “*control*”, attuandosi mediante la verifica, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, della conformità alle disposizioni impartite nella precedente fase. Nel caso in cui venga riscontrata una violazione dei parametri prestabiliti, l'autorità pubblica competente provvede alla comminazione delle relative sanzioni, in C. PINTO, *I diversi strumenti di tutela ambientale: fallimenti delle pubbliche amministrazioni e inefficienze del libero mercato*, in *ambienteditto.it*, n.4, 2021, p.2-3.

¹⁴⁹V. CAPPELLI, *Contratto e principio dello sviluppo sostenibile. Il caso degli Energy Performance Contracts*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 3/2019, p. 28 e ss.; F. BOFFA, S. CLÒ, *Strumenti economici nel diritto ambientale europeo*, 2012, p. 1 e ss., <https://u-pad.unimc.it/retrieve/de3e5026-5c28-83cd-e053-3a05fe0a1d44/Offprints%20Strumenti%20Economici%20nel%20Diritto%20Ambientale%20Europeo.pdf>.

¹⁵⁰M. PENNASILICO, *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 166-167; G. CAPALDO, *Iniziativa economica privata e mercato unico sostenibile*, cit., p. 82.; M. CLARICH, *La tutela dell'ambiente attraverso il mercato*, in *Dir. pubbl.*, 2007, p. 219 e ss.

Il nuovo contratto ecologico sembra, dunque, abbandonare un mero riferimento alla patrimonialità poiché rappresenta, in maniera più coerente rispetto alle istanze di tutela ambientale, una fonte di rapporti giudici patrimoniali sostenibili¹⁵¹.

Guardando alla funzione pratica svolta da tale categoria contrattuale, è possibile riscontrare che il fine ultimo perseguito dalla stessa non si riduce ad una semplice protezione dell'ambiente, ma tende a porsi a garanzia della sopravvivenza della specie umana; l'inquinamento ambientale non può essere giustificato alla luce di un maggior profitto o di una crescente occupazione, sicché le situazioni inerenti alla persona risultano prevalenti rispetto a quelle patrimoniali.

Tuttavia, il contratto ecologicamente orientato potrebbe perdere i suoi connotati nel momento in cui viene posta l'attenzione su alcune pronunce della Corte costituzionale, tali da escludere la superiorità gerarchica del valore "ambiente", poiché dotato di un potere assorbente in quanto profondamente legato alla tutela della salute.

Riprendendo la sentenza della Corte costituzionale n.85/2013, facendo chiarezza sui dubbi di legittimità posti dalla magistratura tarantina, si esclude che si possa accogliere la tirannia di un diritto fondamentale, protetto dalla Costituzione, a fronte del sacrificio di altri diritti; la risposta consisterebbe, piuttosto, in un processo di reciproca integrazione tra gli stessi, alla luce della proporzionalità e della ragionevolezza.

Se si optasse per questa conclusione, però, verrebbe garantita una tutela certa all'attività produttiva ed all'impiego, mentre i valori della salute e dell'ambiente risulterebbero compromessi a causa del carattere parziale ed estremamente lento degli interventi di risanamento.

La funzione pratica attribuita al contratto ecologico non è altro che il riflesso del disposto dell'art. 3, co. 2, Cost. volto alla promozione di strumenti negoziali destinati al perseguimento del "*pieno sviluppo della persona umana*"; in riferimento ad esso, inoltre, si utilizza l'espressione di contratto "*a protezione di terzi indeterminati*", dato il primario interesse rivolto alla dimensione intergenerazionale¹⁵².

Dal ripensamento in chiave ecologica del diritto contrattuale e la rilevanza *erga omnes* dei beni comuni si determina, a tal proposito, il superamento di uno dei principali dogmi

¹⁵¹S. PERSIA, *Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile "sostenibile"*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 1/2018, p. 11.

¹⁵²M. PENNASILICO, *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, cit., p. 314 e ss.; C. CASTRONOVO, *Obblighi di protezione e tutela del terzo*, in *Jus*, 1976, p. 124 e ss.

della disciplina civilistica negoziale: si tratta del principio di relatività del contratto e, cioè, l'idea del contratto quale rappresentazione di interessi meramente egoistici perseguiti dalle parti contrattuali, in quanto l'art. 1372 c.c. prevede, al comma 1, che “*il contratto ha forza di legge tra le parti*”, mentre, al successivo comma 3, l'improduttività degli effetti dello stesso nei confronti dei soggetti terzi, salvo i casi espressamente previsti dalla legge; l'ambiente, infatti, rappresenta un complesso di risorse insuscettibili di un'appropriazione individuale e destinate ad un godimento collettivo¹⁵³.

Un problema emergente, inoltre, consiste nel fatto che le distinte categorie di atti negoziali, pur vantando esigenze e profili di trattamento tendenzialmente comuni, come la capacità d'agire, la forma, la rilevanza dei vizi della volontà, l'illiceità degli atti, per ciascuna di esse, gli aspetti sopra menzionati presentano declinazioni differenti, inficiando un'unitarietà intangibile della disciplina.

¹⁵³M. PENNASILICO, *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n.1/2017, p. 26 e ss.

2. La penetrazione degli indici di sostenibilità ambientale in diversi schemi negoziali privati

L'impiego del concetto di sostenibilità ambientale all'interno dei negozi giuridici privati comporta il sorgere di una serie di interrogativi in relazione ai risvolti sul piano interpretativo ed esecutivo.

In primis, si pone il problema di indagare la veridicità delle dichiarazioni commerciali che, richiamando indici ecosostenibili, tendono ad orientare le scelte dei consumatori; da queste premesse, si determina la necessità di stabilire quando possa parlarsi di un'esatta esecuzione alla luce degli obblighi contrattuali, considerando che diversi sono gli schemi negoziali nei quali è rilevabile una forte incisione, nei rapporti tra le parti, della disciplina di tutela ambientale.

Emerge, in prima battuta, l'influenza che la sostenibilità ambientale svolge rispetto all'attività ed alle scelte di investimento di società e di imprese, integrandole e costituendo, allo stesso tempo, limite¹⁵⁴.

Gli scopi relativi alla ripartizione degli utili, per le società, e lo scambio di beni e servizi, per le imprese, si arricchiscono di una crescente accortezza riguardo alle risorse naturali ed alla salvaguardia ambientale; ciò è confermato da numerosi dati normativi.

Riportando alcuni esempi, emerge il “*green franchising*”, disciplinato dalla l. n.129 del 6 maggio 2004, schema contrattuale nel quale il *franchisor* impartisce al *franchisee* il proprio *know-how*, al fine di ridurre o azzerare le conseguenze negative inquinanti derivanti dallo svolgimento dell'attività d'impresa, prevedendo codici di condotta arricchiti da opportuni *standards* ecologici¹⁵⁵.

Il nuovo *franchising* ecologico si sostanzia in un contratto di affiliazione avente ad oggetto la distribuzione di prodotti biologici certificati, ecosostenibili o biodegradabili, impattando sul *marketing*, non solo con riferimento alla commercializzazione di prodotti ai consumatori, ma anche nella promozione di tali figure negoziali ad imprese potenzialmente affiliate. Data la conformazione della causa al principio di sostenibilità ambientale, l'eventuale violazione degli appositi *standards*, stabiliti per garantirne

¹⁵⁴Il principio di sostenibilità ambientale, quale parametro di riferimento, non comporta la sua osservanza solo nella fase costitutiva dell'ente o dell'impresa, ma deve declinarsi anche in tutta la fase esecutiva dell'attività stessa.

¹⁵⁵G. CAPALDO, *Iniziativa economico privata e mercato unico sostenibile*, cit., p. 80.

l'osservanza, non verrebbe in rilevanza al momento della conclusione del contratto, quanto più nel corso dell'esecuzione; i rimedi esperibili potrebbero essere quelli dell'azione di esatto adempimento, la risoluzione per inadempimento *ex art. 1453 c.c.*, cui si somma la previsione del risarcimento del danno. Alcuni regolamenti contrattuali, invece, potrebbero prevedere delle clausole risolutive espresse *ex art. 1456 c.c.*, comportando una risoluzione di diritto nel caso in cui non si conseguano i relativi presupposti¹⁵⁶.

Altro caso in cui la causa viene maneggiata in un'ottica di tutela ambientale è la *subfornitura*, la cui disciplina è resa dalla l. n.192 del 18 giugno 1998; l'istituto non individua un nuovo tipo contrattuale, ma postula una sorta di cooperazione tra imprese, attraverso cui quelle di maggiori dimensioni affidano alle minori la predisposizione di parti di un prodotto finale o lo svolgimento di fasi del processo produttivo.

Tale disciplina si sostanzia nella generale dipendenza dell'impresa subfornitrice dalle direttive impartite dalla committente, nonché l'adozione di *standards* di produzione ispirati al principio di sostenibilità ambientale. Anche in questo caso, guardando alla disciplina rimediale, è possibile concludere con delle previsioni analoghe a quelle sancite per il *franchising*, annoverando a queste anche il recesso convenzionale, con termine di preavviso¹⁵⁷.

Un diverso esempio è costituito dall'emersione dello strumento della c.d. "*assicurazione sostenibile*"; il collegamento tra il settore assicurativo e il danno ambientale comporta una suddivisione secondo due diversi modelli negoziali: assicurazione contro i danni alle risorse naturali o all'ecosistema e, dall'altra parte, l'assicurazione contro la responsabilità civile, garantendo l'assicurato dal rischio di rispondere a sanzioni risarcitorie conseguenti a danno ambientale.

¹⁵⁶M. PENNASILICO, *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, cit., p. 357; S. ROSSI, *Luci e ombre dei codici etici d'impresa*, in *Riv. dir. soc.*, I, 2008, p. 26; G. CONTE, *Codici etici e attività d'impresa nel nuovo spazio globale di mercato*, in *Contr. impr.*, 2006, p. 108; S. LANDINI, *Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni*, in *Riv. dir. pubbl.*, 2015, cit., p. 626 e ss.

¹⁵⁷A. CALOGERO, *Saggio su Autonomia privata e ambiente*, in *Quarterly Review of Tax and Economic Law*, cit., p. 141-142; A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2017, p. 791.

Proliferano, ormai, prodotti finanziari all'avanguardia nell'attività di tutela ambientale¹⁵⁸, ulteriori rispetto alla disciplina assicurativa¹⁵⁹.

Appare necessario menzionare, inoltre, uno strumento che, ad oggi, tende a influenzare le procedure di acquisto e le gare d'appalto in Europa, il *Green Procurement (Acquisto Verde)*; si tratta di una procedura d'acquisto di beni e servizi che, in relazione al loro ciclo di vita, determinano un impatto ambientale ridotto, sia nel settore pubblico sia in quello privato.

La valutazione d'impatto ambientale deve riguardare ogni singolo aspetto del prodotto e del servizio, includendo la fase di progettazione, quella produttiva e, infine, l'utilizzo e lo smaltimento¹⁶⁰.

Anche il *mercato agroalimentare* si traduce in una declinazione ecosostenibile; l'art. 62, co. 1, d.l. n.1 del 24 gennaio 2012, conv. in l. n.27 del 24 marzo 2012, sancisce la necessità, nei contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari, di una cultura dell'informazione, trasparenza, correttezza e proporzionalità nelle reciproche prestazioni.

Questa disposizione normativa rappresenta l'ennesimo esempio di come il principio dello sviluppo sostenibile incida sui rapporti contrattuali, orientando ad un uso responsabile e cauto delle risorse ambientali, mediante un bilanciamento dei diversi interessi e delle relative prestazioni, perseguendo lo scopo della realizzazione di un contratto giusto¹⁶¹.

Il maggior punto d'emersione del fenomeno è rappresentato dal *contratto di rete*, quale mezzo più adatto ai fini di una cooperazione tra imprese e di governo aggregato di distinti

¹⁵⁸Quando si parla di "*finanza sostenibile*" si intende una propensione del settore finanziario al rispetto e progressivo adeguamento a fattori ambientali (*environmental*), sociali (*social*) e di governo societario (*governance*); si tratta dei c.d. fattori "*ESG*", influenzando le strategie di investimento e orientando i capitali verso progetti sostenibili a lungo termine.

¹⁵⁹M. PENNASILICO, *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, cit., p.308; G. CARRIERO, *Prospettive del mercato assicurativo in materia di rischi ambientali*, in *Rischio di impresa e tutela dell'ambiente. Precauzione- responsabilità- assicurazione*, a cura di G. ALPA, G. CONTE, V. DI GREGORIO, A. FUSARO, U. PERFETTI, Napoli, 2012, p. 277 e ss.; S. LANDINI, *ESG, Green Finance, assicurazioni e previdenza complementare*, in *Rivista Corporate Governance*, n.1/2022, p. 223 e ss.

¹⁶⁰C. ALBERTINI, *Diritto dell'ambiente: un diritto di terza generazione che influenza anche il settore degli appalti*, in *Altalex*, 2022, <https://www.altalex.com/documents/news/2022/10/22/diritto-ambiente-diritto-di-terza-generazione-che-influenza-anche-settore-appalti>.

¹⁶¹A. JANNARELLI, *Cibo e diritti. Per un'agricoltura sostenibile*, Torino, 2015, p. 49 e ss., il quale sancisce espressamente che "*il nuovo diritto agrario si delinea come eco-oriented ossia nella prospettiva, in definitiva, di coniugare il right to food con la green economy*" (p. 183); M. PENNASILICO, *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, cit., p. 308; L. RUSSO, *La riforma della Pac del 2013 e le relazioni contrattuali tra gli operatori del mercato*, in *Agr. istituz. merc.*, 1-2/2013, p. 157 e ss.

impianti organizzativi, relativi alla produzione, gestione, circolazione di informazione ed innovazione tecnologica in diversi settori, come in quello delle energie rinnovabili.

L'obiettivo non è sempre quello di ottimizzare i cicli produttivi, ma investire nella loro trasformazione per generare nuove filiere o accrescere la competitività sui mercati esteri, come nel caso dell'energia alternativa, connotata da innovazioni tecnologiche “verdi”, connesse alle politiche sul cambiamento climatico¹⁶².

Anche nel *settore turistico* si assiste ad una sensibilizzazione rivolta alla tutela ambientale ed alla riduzione dell'impatto derivante dall'esercizio di tali attività, nel quale la competitività delle imprese viene favorita dall'UE attraverso la promozione di sviluppo ecosostenibile e lo scambio di “*buone pratiche*” (art. 195 TFUE).

Si assiste, oggi, ad una metamorfosi della domanda turistica, aperta a valori legati all'ecosistema, conoscenze dei particolarismi locali, le tradizioni, incentivando forme di turismo ecosostenibile, quali agriturismi, bed and breakfast, alberghi diffusi, ecc.

L'art. 29 del Codice del Turismo (d.lgs. n.79, 23 maggio 2011) disciplina il fenomeno del “*turismo della natura e faunistico*”, inclusivo di una serie di attività di ospitalità, ricreative, didattiche, ecc., volte alla fruizione e valorizzazione delle risorse naturali, patrimonio faunistico ed acquatico, degli itinerari di recupero delle ippovie e antiche trazzere del territorio italiano, in un'ottica di promozione della qualità ambientale.

Il rispetto delle popolazioni indigene, un'esperienza turistica eseguita razionalmente e in maniera formativa, pratiche a basso impatto ambientale, il rispetto e la valorizzazione del contesto paesaggistico, il trattamento delle acque e dei rifiuti, costituiscono elementi essenziali per perseguire un turismo in chiave sostenibile¹⁶³.

Altro settore, all'interno del quale il principio di sostenibilità ambientale è penetrato, risulta essere quello edilizio, in occasione dei contratti di vendita e di locazione; si rinviene l'obbligo di consegnare all'acquirente o al conduttore l'attestato di prestazione

¹⁶²M. PENNASILICO, *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 232 e ss.; P. PISELLI, V. CAPUZZA, *L'energia ecocompatibile come diritto fondamentale del XXI secolo*, in *Riv. trim. app.*, 2009, p. 365 e ss.

¹⁶³M. PENNASILICO, *Contratto e ambiente. L'analisi “ecologica” del diritto contrattuale*, cit., p. 309; L. BOTTA, *Anche per il settore turismo la sostenibilità è già la risposta giusta*, 2023, <https://ecobnb.it/blog/2023/12/sostenibilita-nel-turismo/>; M. LA TORRE, *Turismo e inquinamento: fra sviluppo sostenibile e tutela ambientale*, in *Tutela dell'ambiente e principio “chi inquina paga”*, a cura di G. MOSCHELLA, A.M. CITRIGNO, Milano, 2014, p. 477 e ss.

energetica (*APE*)¹⁶⁴, come sancito dall'art. 6, co.2, d.lgs. n.192, 19 agosto 2005, sostituito dalla previsione all'art. 6, l. n.90, 3 agosto 2013¹⁶⁵.

Si tratta di una previsione normativa volta a garantire il risparmio energetico, coerente con l'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile, e la salubrità degli ambienti all'interno dei quali si esplica la vita quotidiana.

L'interesse alla riduzione delle emissioni inquinanti, trovando la propria espressione nelle operazioni negoziali, non risulta funzionale solo in relazione alla convenienza economica¹⁶⁶, ma anche al fine di salvaguardare la salute umana e il benessere collettivo ambientale.

Tramite il miglioramento delle condizioni ambientali all'interno di un dato immobile, ne scaturisce l'importanza dell'interesse anche non patrimoniale dell'acquirente o conduttore, spesso tralasciato nelle transazioni immobiliari; ne potrebbe derivare, qualora vi siano i presupposti, il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali da inadempimento (artt. 1174, 1218, 1223 c.c.), patiti in relazione al trasferimento, o concessione in godimento, di un immobile non sostenibile per la salute di chi vi abita, considerando, ad esempio, la bassa qualità dell'aria, le emissioni derivanti da materiali nocivi e dalle modalità e tecniche di costruzione dell'immobile¹⁶⁷.

Come ultimo tra i numerosi esempi nei quali si manifesta una notevole influenza del principio di sostenibilità ambientale, si registra il “*Fair Trade*” o “*Commercio Equo e Solidale*”, *partnership* economica fondata sul dialogo e la trasparenza, mediante la trasposizione di un'idea di giustizia nelle operazioni commerciali tradizionali.

La *World Fair Trade Organization (WFTO)* è una federazione mondiale volta al commercio equo e solidale, generando *standards*, che gli operatori del commercio ad essa accreditati sono tenuti a rispettare, e un Codice di Condotta, al fine di una loro supervisione, operando in maniera corretta e trasparente nei riguardi di altri interlocutori o consumatori.

¹⁶⁴L'attestazione di prestazione energetica permette di definire le caratteristiche proprie di un edificio, appartamento, abitazione, sotto il profilo energetico; risulta obbligatoria nella compravendita di immobili a partire dal 2009, mentre, dal 2010, in caso di locazione. Dal 2012, invece, all'interno degli annunci pubblicitari, devono essere inseriti gli indici di prestazione energetica (in kWh/mq anno).

¹⁶⁵M. PENNASILICO, *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, cit., p. 312.

¹⁶⁶S. PAGLIANTINI, *Sul c.d. contratto ecologico*, in *Nuova giur. civ.*, II, 2016, p. 339.

¹⁶⁷M. PENNASILICO, *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 236 e ss., 242.

A ciò, si aggiunge un'attività di supporto ai piccoli produttori del Sud del mondo, garantendo un accesso diretto e in chiave sostenibile al commercio internazionale, perseguendo il raggiungimento di un'autosufficienza economica.

Stando alla *Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale*, lo stesso risulta avere carattere alternativo rispetto al commercio convenzionale, mirando al perseguimento di una giustizia di carattere socioeconomico, ma anche ambientale (art. 1). Lo sviluppo sostenibile, il rispetto delle persone e dell'ambiente, costituiscono interessi primari del commercio attuale, attraverso un'adeguata attività di educazione, informazione del consumatore, rafforzando la sua consapevolezza e sensibilità nel momento di attuazione delle proprie scelte.

Da quanto emerge dal secondo comma dello stesso articolo, il fenomeno in questione comporta l'instaurarsi di relazioni paritarie tra tutti i soggetti della commercializzazione¹⁶⁸.

L'elencazione, non esaustiva, degli schemi contrattuali sopra riportati, nei quali la disciplina ambientale tende ad innestarsi, serve a comprendere come il principio dello sviluppo sostenibile operi a livello pratico, generando obblighi innovativi per le parti del rapporto contrattuale, in un'ottica anche di risposta a quei nuovi bisogni che emergono nella società e che sono legati alla tutela ambientale.

Questi modelli negoziali devono ritenersi integrati dall'irrinunciabile principio della buona fede nell'esecuzione del contratto, ex art. 1375 c.c., operante come criterio di reciprocità tra le parti e volto a imporre a ciascuna delle stesse una condotta che permetta la piena realizzazione degli interessi dell'altra, prescindendo da espliciti obblighi risultanti da contratto o dalle previsioni legislative.

Una tale interpretazione integrativa auspica, infatti, ad una salvaguardia concreta dell'ambiente rispetto a riferimenti testuali spesso pericolosi poiché privi di un vero ed effettivo risvolto pratico; le clausole contrattuali vengono, in questa maniera, interpretate

¹⁶⁸M. PENNASILICO, *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, cit., p. 310; A. LOMBARDO, *Logistica sostenibile: il valore aggiunto della piattaforma WFTO*, 2024, <https://www.logisticaneews.it/logistica-sostenibile-il-valore-aggiunto-della-piattaforma-wfto/>; I. SESANA, *Commercio equo e solidale, la rivoluzione in casa*, 2018, <https://altreconomia.it/rivoluzione-commercio-equo/>; D. CAMBIOLI, *Commercio equo e solidale e turismo responsabile. Un percorso comune*, in G. MAGISTRALI, *Turismo sociale*, Santarcangelo di Romagna, 2008, p. 171 e ss.

in conformità agli *standards* ecologici, permettendo di eseguire il contratto secondo le conoscenze scientifiche più sofisticate e la miglior prassi¹⁶⁹.

¹⁶⁹M. PENNASILICO, *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, cit., p. 358-359; H.W. MICKLITZ, *Unfair commercial practices and misleading advertising*, in H.W. MICKLITZ, N. REICH, P. ROTT., *Understanding Eu Consumer Law*, Antwerp-Oxford-Portland, 2009, p. 120 e ss.

3. Il ripensamento delle categorie civilistiche alla luce della sostenibilità ambientale: la causa del contratto ecologicamente conformata

Il principio di sostenibilità ambientale non rappresenta una semplice rivisitazione delle note categorie civilistiche, ma risulta così pregnante da determinare un loro vero e proprio ripensamento, alla luce del nuovo assetto valoriale in materia ambientale, insito nell'ordinamento¹⁷⁰.

Il contratto c.d. “*ecologico*”, infatti, pone una serie di perplessità sulla sua possibile qualificazione come una categoria normativa autonoma, con conseguenti e nuove realtà applicative ed interpretative.

È chiaro che l'autonomia negoziale privata debba risultare il prodotto di un equo contemperamento di interessi pubblico-privati, alla luce dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, posto in essere, in via preventiva, dalla Carta costituzionale e dal legislatore¹⁷¹.

Occorre, dunque, osservare quali siano le conseguenze qualora la stipula di un dato accordo contrattuale, momento in occasione del quale le parti manifestano la reciproca volontà di concludere una data operazione negoziale, appaia idonea a ledere il valore costituzionale “ambiente”, assunto che, oramai, il diritto all'ambiente possa essere configurato come un principio di ordine pubblico¹⁷².

La salvaguardia delle risorse naturali e dell'ecosistema è incardinata come limite alla libera iniziativa economica dei privati, perseguendo una superiore funzione etico-sociale¹⁷³; in un primo momento, suddetta trattazione si esplicherà nel passare in rassegna i diversi rimedi che possono essere impiegati in caso di lesione, da parte del contratto, del bene ambiente, secondo i principi generali di diritto civile e salva l'esistenza di una

¹⁷⁰R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 34.

¹⁷¹G.M. MARSICO, *Sull'eventuale esigenza di una rimeditazione delle categorie dogmatiche dell'autonomia privata alla luce della tutela ambientale: la moderna concezione del contratto “ecologico”*, in *Il diritto dell'economia*, anno 70, n. 113 (1 2024), p. 255 e ss., <https://www.ildirittodelleconomia.it/wp-content/uploads/2024/05/09Marsico.pdf>.

¹⁷²S. PAGLIANTINI, *Sul c.d. contratto ecologico*, cit., p. 337 e ss.; F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, XVII edizione, Napoli, 2015, p. 806 e ss.

¹⁷³F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, cit., p. 794; C. SALVI, *Il contenuto del diritto di proprietà*, Milano, 1994, p. 68 e ss.

diversa disciplina posta dal legislatore¹⁷⁴; in una fase successiva, sarà opportuno riflettere sulla c.d. “*conformazione ecologica*” della causa del contratto.

In primis, la crescente sensibilità ambientale, infatti, ha determinato, da tempo, il proliferare di norme imperative¹⁷⁵, connotate dall’inderogabilità, dall’intrinseca e preminente destinazione alla tutela di un interesse generale, di matrice comunitaria e, in seguito, interna, comportando una notevole influenza sull’autonomia negoziale.

Nel momento in cui si riscontra un contratto che, regolando un certo assetto di interessi, risulti ripercuotersi negativamente sul bene superiore “ambiente”, bisogna indagare sull’esistenza di norme imperative tali da determinare un effetto conformativo rispetto tale accordo negoziale o dotate di finalità proibitive¹⁷⁶.

Occorre, inizialmente, valutare la possibilità di procedere attraverso un’integrazione cogente del contratto¹⁷⁷, in quanto le norme imperative sono poste a tutela di un interesse superiore, pubblico.

Se una regola convenzionale, dunque, viola una norma dotata di imperatività, essa viene considerata nulla e dovrà essere sostituita, in maniera automatica, dal principio indicato dalla norma posta a tutela di un interesse generale, senza comportare la nullità dell’intero contratto, seguendo il meccanismo sancito dall’art. 1419, co. 2, c.c.¹⁷⁸; tale ultima previsione si realizza nel momento in cui sussiste una norma imperativa “conformativa” e, cioè, che non si limiti a rivestire una funzione proibitiva di un certo dato contrattuale, ma che esprima un contenuto al quale il contratto deve conformarsi, colmando la lacuna generata dall’invalidazione della clausola illecita¹⁷⁹.

Vi sono dei casi in cui la norma, invece, svolge una funzione puramente proibitiva, vietando *tout court* il contratto connotato da certe caratteristiche; in tali ultime ipotesi, la

¹⁷⁴A. CALOGERO, *Saggio su Autonomia privata e ambiente*, in *Quarterly Review of Tax and Economic Law*, cit., p. 121.

¹⁷⁵R. GIOVAGNOLI, *Manuale di diritto civile*, Torino, 2019, p. 966 e ss.

¹⁷⁶V. ROPPO, *Il Contratto*, cit., p. 472 e ss.

¹⁷⁷Lo strumento dell’integrazione cogente rappresenta la modalità più incisiva per sacrificare la libertà contrattuale in nome di interessi superiori agli interessi individuali di cui le parti dispongono col contratto.

¹⁷⁸G. D’AMICO, *L’integrazione (cogente) del contratto a mezzo del diritto dispositivo*, 2018, p. 215 e ss., https://www.digies.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/697_2018_1377_31762.pdf.

¹⁷⁹A. D’ADDA, *La correzione del “contratto abusivo”: regole dispositive in funzione “conformativa” ovvero una nuova stagione per l’equità giudiziale?*, in A. BELLAVISTA e A. PLAIA, *Le invalidità nel diritto privato*, Milano, 2011, p. 374.

norma distrugge l'intero regolamento contrattuale, risultando integralmente nullo, secondo il meccanismo dell'art. 1418, co. 1, c.c.¹⁸⁰.

Se, però, risulta non sussistere una certa previsione normativa che vieti un dato regolamento negoziale, permane il rimedio previsto dal comma 2, art. 1419 c.c. sopra citato, prevedendo la conseguenza della nullità in caso di illiceità dell'oggetto o della causa del contratto, per contrarietà all'ordine pubblico¹⁸¹.

La nullità, inoltre, essendo posta a tutela di interessi generali dell'ordinamento, afferenti a valori avvertiti come fondamentali dall'organizzazione sociale, soggiace alla regola della legittimazione allargata, potendo essere fatta valere da “*chiunque vi abbia interesse*”¹⁸²; si determina, dunque, che lo strumento della nullità possa essere adottato non solo dalle parti, ma anche dai soggetti terzi¹⁸³, sulla base di un proprio interesse ad agire e sulla scorta della previsione *ex art. 100 c.p.c.*, dimostrando in giudizio il pregiudizio arrecato da un certo regolamento contrattuale¹⁸⁴.

Partendo dal presupposto che, scorrendo di un contratto nullo, sia preclusa la sua sanatoria mediante convalida *ex art. 1423 c.c.*, bisogna menzionare il rimedio sancito dall'art. 1424 c.c., dedicato alla conversione del contratto nullo, trattandosi di uno strumento mediante il quale si prevede che un contratto nullo possa, comunque, produrre gli effetti di un diverso negozio, che si ritiene le parti avrebbero concluso se avessero conosciuto la causa di nullità, rispettati i requisiti di forma e di sostanza richiesti e avuto a riguardo lo scopo perseguito dalle parti; non risulta necessario accertare la volontà concreta delle parti circa l'accettazione del contratto trasformato per effetto della conversione, dato che una simile conclusione comporterebbe la coscienza, la

¹⁸⁰V. ROPPO, *Il Contratto*, cit., p. 472.

¹⁸¹L'art. 1343 c.c. sancisce l'illiceità della causa del contratto per contrarietà della stessa a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume; l'art. 1346 c.c., invece, prevede che l'oggetto del contratto, oltre ad essere possibile, determinato o determinabile, deve essere anche lecito, richiamando i parametri *ex art. 1343 c.c.*, in V. ROPPO, *Il Contratto*, cit., p. 47 e ss., 701; M. NUZZO, *Negozio illecito*, in *Enc. giur., Treccani*, Roma, XX, 1990, p. 1.; F. DI MARZIO, *Contratto illecito e disciplina del mercato*, Napoli, 2011, p. 18, 36.

¹⁸²R. ALESSI, *La disciplina generale del contratto*, cit., p. 474.

¹⁸³È interesse generale che gli effetti contrattuali vengano annientati; ampliando il novero dei soggetti legittimati alla promozione del rimedio della nullità, vi sono più possibilità di conseguire detto annientamento.

¹⁸⁴S. PERSIA, *Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile “sostenibile”*, cit., p. 11; V. ROPPO, *Il Contratto*, cit., p. 788 e ss.

consapevolezza della nullità del contratto, guardando, piuttosto, all'intento pratico perseguito¹⁸⁵.

La conversione del contratto nullo, dunque, rappresenta un importante mezzo di recupero del contratto nullo, salvando gli effetti contrattuali e trasformandoli in diversi effetti.

Bisogna, inoltre, soffermarsi sulla portata che la tutela ambientale riveste sull'autonomia contrattuale anche sul piano interpretativo; dalla concezione italo-europea assegnata ai principi di sostenibilità ambientale e di sviluppo sostenibile, si evince come il contratto possa essere funzionalizzato al conseguimento degli obiettivi primari del diritto ambientale¹⁸⁶.

La sostenibilità ambientale, dunque, si riflette sull'attività d'interpretazione del contratto, volta ad individuare il significato di quelle clausole facenti parte del regolamento all'interno delle quali le parti hanno manifestato la propria volontà contrattuale; per l'interprete, data la rilevanza che il principio di conservazione degli atti giuridici riveste nel nostro ordinamento, non si esclude il compimento di un'attività ermeneutica coerente con il principio di sostenibilità ambientale.

Guardando ai profili interpretativi, si riscontra, *in primis*, il criterio ermeneutico sancito dall'art. 1366 c.c., relativo alla buona fede oggettiva¹⁸⁷, attribuendo alle disposizioni contrattuali il significato su cui una parte ha espresso il proprio legittimo affidamento; la pretesa di far valere una diversa interpretazione contro quest'ultima verrebbe definita come sleale, scorretta, avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti mediante la stipula del contratto e alla relativa causa concreta¹⁸⁸.

Passando in rassegna gli ulteriori criteri ermeneutici, utilizzabili al fine di orientare un dato regolamento contrattuale che si discosti dal principio di sostenibilità ambientale, occorre menzionare l'art. 1367 c.c., espressione di un principio generale di conservazione

¹⁸⁵G. GANDOLFI, *Conversione del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1996, p. 429; C.M. BIANCA, *Diritto civile, Il contratto*, II ed., Milano, 2000, p. 433.; M. PENNASILICO, *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, cit., p. 301.

¹⁸⁶M. PENNASILICO, *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, cit., p. 300.

¹⁸⁷La buona fede in senso oggettivo deve intendersi come regola di condotta, imponendo alle parti di comportarsi secondo lealtà, correttezza, ragionevole sensibilità verso gli interessi della controparte. Si tratta dello stesso concetto di buona fede oggettiva evocata in relazione alla formazione del contratto (art. 1337 c.c.) ed esecuzione dello stesso (art. 1375 c.c.).

¹⁸⁸V. ROPPO, *Il Contratto*, cit., p. 450-451; M. PENNASILICO, *Il ruolo della buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione dei contratti della pubblica amministrazione*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 1052 e ss., spec. p. 1070; E. CAPOBIANCO, *Il contratto. Dal testo alla regola*, Milano, 2006, p. 169 e ss.

del contratto e applicabile, insieme agli altri criteri interpretativi indicati fino all'art. 1371 c.c., solo a quei testi non dotati della massima chiarezza espositiva.

Si prevede, nel caso in cui il senso del contratto o di singole previsioni restino oscure nonostante l'applicazione dei precedenti criteri interpretativi (artt. 1362-1366 c.c.), la preferenza per il senso volto alla produzione di un qualche effetto del contratto, anziché quello destinato ad una totale esclusione¹⁸⁹; in riferimento alla sostenibilità, ogni qual volta siano possibili due interpretazioni delle clausole contrattuali, una conforme ai principi che tutelano l'ambiente, l'altra contraria, si deve preferire la soluzione che assicuri la salvezza del contratto e dei suoi effetti ecologici.

Ai fini della presente trattazione, inoltre, può esplicitare la sua utilità anche la previsione *ex art.* 1369 c.c., consentendo all'interprete, nel caso in cui ricorrano espressioni che si declinano in più sensi, un'interpretazione che sia conforme alla natura ed all'oggetto del contratto, qualora vi sia una situazione dubbia; si permette, così, di risolvere la plurivocità del regolamento contrattuale nel senso più conveniente alla protezione dell'interesse ambientale o al miglioramento dell'efficienza energetica.

Da queste premesse, si evince che i privati, nel disciplinare i propri interessi attraverso lo strumento del contratto, non possano generare conseguenze lesive sul bene ambiente; in tal caso, salvo integrazioni cogenti o altre previsioni di legge, risulterebbe integrata la previsione di nullità del contratto¹⁹⁰.

In linea di principio, è possibile osservare una tendenza dell'interesse alla tutela ambientale a penetrare e colorare la causa del contratto, orientando i contraenti al perseguimento dell'utilità ambientale e all'uso sostenibile, razionale, cauto delle risorse naturali, in un'ottica puramente intergenerazionale; il principio dello sviluppo sostenibile

¹⁸⁹A. CALOGERO, *Saggio su Autonomia privata e ambiente*, in *Quarterly Review of Tax and Economic Law*, cit., p. 125.

¹⁹⁰A. CALOGERO, *Saggio su Autonomia privata e ambiente*, in *Quarterly Review of Tax and Economic Law*, cit., p. 125.

viene elevato a parametro di ragionevolezza, auspicando alla creazione di una nuova e autonoma categoria contrattuale¹⁹¹, costituita dal c.d. “*contratto ecologico*”¹⁹².

Il Codice civile, all’art. 1322, co. 2, prevede che l’autonomia negoziale possa giungere alla stipula di contratti anche non appartenenti ai tipi espressamente disciplinati, purché risultino meritevoli di tutela secondo il nostro ordinamento giuridico.

A seguito di una rilettura degli istituti civilistici in chiave costituzionale, si guarda al giudizio di meritevolezza del contratto come autonomo e distinto da quello di liceità della causa dello stesso; un regolamento contrattuale, infatti, seppur lecito, può risultare immeritevole di tutela, poiché in contrasto con interessi sovraindividuali, valori irrinunciabili della persona, tendenze di politica economica.

Nonostante l’importanza di un giudizio di meritevolezza distinto da quello di liceità, in forza di valori superiori dell’ordinamento e cristallizzati nella Carta costituzionale, si ritiene che, nell’alveo dei contratti tipici, assunta la diversità tra i due giudizi, il controllo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti risulti essere soddisfatto nell’ambito della verifica della liceità della causa in concreto; il giudizio di meritevolezza, infatti, risulterebbe superfluo se riferito a contratti volti a soddisfare interessi ambientali leciti, in armonia con l’obiettivo primario di garantire il pieno sviluppo della persona umana, ex art. 3, co. 2, Cost¹⁹³.

Nel caso in cui il contratto tipico sia piegato al perseguimento di interessi contrastanti con valori fondamentali dell’ordinamento, la conseguenza sarà il rimedio della nullità.

Per quanto concerne i contratti atipici, invece, si tratta di espressioni della volontà negoziale il cui riconoscimento è impedito a causa dell’integrazione di una manifestazione rappresentante un disvalore rispetto ad interessi e valori di ordine superiore¹⁹⁴.

¹⁹¹In senso contrario S. PAGLIANTINI, *Sul c.d. contratto ecologico*, cit., *passim*. Secondo l’autore, il diritto dell’ambiente è composto da una legislazione prevalentemente espressa per principi; questi risulterebbero rivestire vere e proprie norme di condotta. Nonostante questa conclusione, non si avvertirebbe, però, l’esigenza di procedere ad una riconcettualizzazione del contratto, escludendo la nascita di una nuova categoria giuridica di riferimento. PAGLIANTINI sostiene che il contratto definito come “*ecologico*” rappresenti solo un *nomen* attraverso cui definire una contrattazione in larga parte assoggettata ad uno statuto conformativo inderogabile.

¹⁹²M. PENNASILICO, *Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale*, cit., p. 299; M. PENNASILICO, *Le categorie del diritto civile tra metodo e storia*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1246 e ss., spec. p. 1255.

¹⁹³Per l’intrinseca meritevolezza di atti negoziali leciti, v. A. FEDERICO, *Atti di destinazione del patrimonio e rapporti familiari*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 614 e ss., spec. p. 618.

¹⁹⁴R. ALESSI, *La disciplina generale del contratto*, cit., p. 328 e ss.

La figura dell’“*appalto pubblico verde*” (c.d. *Green Public Procurement*)¹⁹⁵ è stata largamente impiegata per superare l’idea del contratto come fondato esclusivamente su interessi egoistici delle parti, approdando, piuttosto, alla figura del “*contratto ecologico*”, quale accordo tra le parti volto a costituire, modificare ed estinguere dei rapporti giuridici patrimoniali che siano, però, anche sostenibili¹⁹⁶. La forza espansiva riconosciuta al principio dello sviluppo sostenibile ha consentito l’estensione della previsione di appositi criteri ambientali da osservare anche agli appalti privati; la comune definizione di “*appalto pubblico verde*” potrebbe essere sostituita con quella di “*appalto sostenibile*” (c.d. *Sustainable Procurement*)¹⁹⁷.

Ponendo l’attenzione sulle diverse ricostruzioni della causa, è necessario ricordare che la concezione della “*causa in astratto*” ha condotto alla sua qualificazione come tipica funzione assegnata dal legislatore ad un dato “tipo” contrattuale, parlando, appunto, di funzione economica-sociale, generale e astratta, dello stesso.

La causa di un contratto non risulta, dunque, accettabile nel complesso ordinamentale qualora non sia il riflesso di una certa utilità sociale; una tale connotazione della causa risulta, inoltre, scevra di ogni riferimento al singolo, concreto contratto¹⁹⁸.

La Cassazione, Sez. III civ., con la pronuncia avvenuta in data 8 maggio 2006, n.10490¹⁹⁹, ha introdotto il concetto di “*causa in concreto*”, intesa quale funzione economico-individuale, scopo pratico perseguito dal negozio, indipendentemente dal modello adoperato, attribuendo una particolare rilevanza al singolo contratto²⁰⁰.

¹⁹⁵Con il termine “*Green Public Procurement*” si è voluto indicare un particolare regime disciplinare dei contratti d’appalto pubblici; i vari momenti che connotano il rapporto (la scelta delle prestazioni da eseguire e del contraente, la disciplina negoziale delle attività esecutive, l’interpretazione ed esecuzione del contratto) risultano volti alla promozione degli interessi ambientali. Il d.lgs. n.50, 18 aprile 2016, riferito alla contrattazione pubblica, ha annoverato le esigenze di tutela ambientale quali criteri concorrenti con tutti gli altri nelle determinazioni relative all’individuazione dell’oggetto del contratto, alla selezione del contraente ed all’esecuzione del rapporto contrattuale, in M. PENNASILICO, *Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale*, cit., p. 63 e ss.; E. BELLOMO, *Il Green Public Procurement nell’ambito della Green Economy*, in *Dir. proc. amm.*, 2013, p. 163 e ss.; F. SPAGNUOLO, *Il Green Public Procurement e la minimizzazione dell’impatto ambientale nelle politiche di acquisto della Pubblica Amministrazione*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2006, p. 387 e ss.

¹⁹⁶M. PENNASILICO, *Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale*, cit., p. 296.

¹⁹⁷M. PENNASILICO, *Manuale di diritto civile dell’ambiente*, cit., p. 165.

¹⁹⁸F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, cit., p. 821 e ss.

¹⁹⁹Cass. civ., Sez. III, 8 maggio 2006, n.10490, in *altalex.com*.

²⁰⁰R. ALESSI, *La disciplina generale del contratto*, cit., p. 320-321; M. MAZZITELLI, *La causa del contratto*, in *Edizioni Simone*, 2022, <https://edizioni.simone.it/2022/06/22/causa-del-contratto/?srsltid=AfmBOor-taa7rbFXOlqUT2IITBBR05sCpTw3GsBB3QX-XvqtHcgtELO>.

Con il riconoscimento della causa in concreto, si tende, però, a rinnegare l'assimilazione della causa del contratto con il concetto di utilità sociale, tale da incidere eccessivamente sulla libera determinazione dell'autonomia privata, con il rischio di giungere ad una sua negazione.

Una possibile opzione sarebbe, dunque, di propendere verso il bilanciamento tra il principio di sostenibilità ambientale e la libera iniziativa economica privata, per una repressione di quei regolamenti contrattuali che si inquadrano come dannosi sotto il profilo della solidarietà socio-ambientale.

Tra questi ultimi e quei contratti che, invece, perseguono una certa utilità sociale, è possibile che si instaurino degli assetti negoziali non riprovevoli e dannosi, ma neanche rappresentativi di una funzione sociale meritevole di tutela, tali da comportare, nei loro confronti, una mera tolleranza²⁰¹.

²⁰¹V. ROPPO, *Il contratto*, cit., p. 345.

4. Una particolare tipologia di contratto ecologicamente orientato: il Contratto di Rendimento Energetico (*Energy Performance Contract, EPC*)

Il legislatore, guardando all'interferenza tra le istanze di tutela ambientale e l'autonomia privata, non si limita ad operare esclusivamente sulla causa di taluni contratti tipici, ma elabora altresì, basandosi sulla prassi commerciale, modelli negoziali innovativi, conformi al principio di sostenibilità.

È lo stesso Codice civile a disporre, all'art. 1322, co. 2, la possibilità per le parti di addivenire alla conclusione di contratti non appartenenti ad una particolare disciplina, ma diretti alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico²⁰².

Nel contesto così delineato, si afferma il c.d. “*contratto di rendimento energetico*” o “*di prestazione energetica*” (*Energy Performance Contract, EPC*), tipologia contrattuale di derivazione statunitense; esso costituisce un accordo mediante il quale una parte “fornitrice” (*Energy Saving Company* o *ESCO*), attraverso finanze proprie o di terzi, si obbliga al compimento di servizi ed interventi al fine di riqualificare e migliorare l'efficienza energetica di un dato sistema, un impianto o un edificio, proprio della controparte “beneficiaria” (una PA, un'impresa, un condominio), a fronte di un corrispettivo, pari alla portata dei risparmi energetici attesi a seguito dell'operazione di efficientamento energetico del sistema.

L'art. 2, co. 2, lett. n, d.lgs. n.102, 4 luglio 2014, in attuazione della Direttiva europea in materia di efficienza energetica²⁰³, definisce tale contratto come un accordo tra la parte beneficiaria, o chi per essa esercita il potere negoziale, e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, da sottoporre a costanti verifiche durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati

²⁰²A. CALOGERO, *Saggio su Autonomia privata e ambiente*, in *Quarterly Review of Tax and Economic Law*, cit., p. 161.

²⁰³La funzione regolatrice del mercato dell'efficienza energetica è assegnata alla Direttiva 2012/27/UE, raccomandando, in particolare, agli Stati membri la promozione, nei confronti di enti pubblici od organismi di diritto pubblico per l'edilizia sociale, di società di servizi energetici e contratti di rendimento energetico nelle attività di ristrutturazione e attuazione di progetti volti al mantenimento o miglioramento dell'efficienza energetica nel lungo periodo. L'EPC rappresenta uno strumento dotato di grande flessibilità e, per questo, utile anche per i soggetti privati sprovvisti delle conoscenze tecniche adeguate, delle informazioni in materia energetica e, soprattutto, delle sufficienti risorse finanziarie, in L. PAROLA, T. ARNONI, S. GRANATA, *I contratti di efficienza energetica. Profili regolamentari e prassi*, in *Contratti*, 2015, p. 517 e ss.

vengono pagati in relazione al livello di miglioramento dell'efficienza energetica determinato nel contratto o tramite altri criteri di prestazione energetica concordati, come ad esempio i risparmi finanziari²⁰⁴.

Il mercato dell'efficienza energetica, perseguendo il continuo sviluppo tecnologico, condivide schemi negoziali standardizzati volti al conseguimento del risparmio energetico; tale risultato viene definito, in via preventiva, mediante un'apposita analisi di fattibilità²⁰⁵.

L'esigenza di fondo di una tale disciplina trae le sue radici nel diritto comunitario e, più precisamente, dalla direttiva sopra citata che, al primo *considerando*, sancisce che l'Unione Europea si trovi ad affrontare delle sfide derivanti da una crescente dipendenza dalle importazioni di energia, dalla scarsità delle risorse, dalla necessità di contenere i cambiamenti climatici, dal superamento della crisi economica²⁰⁶.

L'EPC è un contratto di durata, connotato da prestazioni continuative o periodiche e, inoltre, multiple (forniture, servizi, lavori), con garanzia di risultato e ritenuto particolarmente conveniente per il cliente; non sussistono, infatti, oneri finanziari per quest'ultimo poiché è la fornitrice ad anticipare i costi degli investimenti richiesti o si obbliga al reperimento degli strumenti finanziari presso terzi, come gli istituti di credito. Il cliente si affida alla competenza di una società specializzata nel campo dell'efficienza energetica e ha la possibilità di ripagare l'intervento dell'ESCO mediante i flussi di cassa derivanti dalla riqualificazione energetica (più il beneficiario risparmia, maggiore sarà il guadagno dell'ESCO)²⁰⁷.

L'efficientamento energetico, rispondente alla necessità di tutela ambientale e salvaguardia dell'ecosistema dalla costante minaccia dei cambiamenti climatici, costituisce l'oggetto del contratto in esame ma, allo stesso tempo, il fine ultimo.

²⁰⁴C. MICERA, *Contratti di efficientamento energetico (EPC): quando un investimento diventa "gratuito"*, 2022, <https://studiolegalemicera.it/2022/04/08/contratto-di-efficientamento-energetico-epc-quando-un-investimento-diventa-gratuito/>.

²⁰⁵M. PENNASILICO, *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 242 e ss.; E. NATALE, A. DAOLIO, *Le ESCo (Energy Service Company) per l'efficienza energetica. Il risparmio garantito senza rischi per il cliente*, Santarcangelo di Romagna, 2013, p. 40-50.

²⁰⁶C. MALINCONICO, *Le politiche dell'Unione europea in materia di efficienza energetica e in particolare la direttiva 2012/27/UE*, in *Annuario di diritto dell'energia, Politiche pubbliche e la disciplina dell'efficienza energetica*, Bologna, 2016, p. 37.

²⁰⁷R. LOMBARDI, *Energie rinnovabili e diritto privato. Strumenti negoziali e tutela dell'ambiente verso la nuova transizione energetica*, cit., p. 126 e ss.; I. BERTINI, S. MORELLI, *Le Energy Service Company E. S. Co. come strumento per la diffusione dell'efficienza energetica*, Report RSE/2009/56, in *enea.it*, 2009, p. 20 e ss.

La causa di questo schema negoziale, dunque, viene integrata dall'interesse ambientale, determinando un abbandono dell'idea del contratto legata alla sua mera funzione di scambio; l'interesse ambientale, infatti, si accosta a quello ecologico, a vantaggio non solo delle parti del contratto, ma anche di coloro che, in quanto utenti della struttura sottoposta agli interventi, beneficiano di tali operazioni²⁰⁸.

Il contratto di rendimento energetico determina un effetto *ultras partes*, incidendo sull'interesse collettivo della tutela ambientale, superando definitivamente il dogma della relatività del contratto, secondo il quale il regolamento negoziale è tale da produrre effetti esclusivamente tra le parti contraenti.

Il terzo beneficiario dell'efficientamento energetico del sistema non può essere ridotto al *quisque de populo*, tutelato dal semplice *neminem laedere*, ma è titolare di una posizione qualificata verso le parti e, nei suoi confronti, opera la generale clausola di buona fede e correttezza.

Guardando alle possibili azioni esperibili dal terzo qualificato, si pensi ad un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, per violazione del diritto ad un ambiente salubre, tutelato dalla Costituzione e rispetto al quale il contratto risultava orientato.

Altro caso interessante potrebbe aversi in relazione all'attuazione del contratto: se il terzo qualificato beneficia abitualmente di un'ampia gamma di servizi (la riqualificazione intrapresa dall'*ESCo*, godimento dell'efficientamento energetico, la manutenzione, ecc.), nel momento in cui una di queste operazioni non venga più garantita o eseguita in maniera inesatta, il danno subito dovrà essere oggetto di tutela secondo la previsione *ex art. 1218 c.c.* e non dell'illecito aquiliano.

Si tratta di conclusioni che trovano risposta nella riconducibilità di tale modello negoziale alla logica solidaristica *ex art. 2 della Costituzione*²⁰⁹.

²⁰⁸M.G. CAPIELLO, *Il contratto "a rilevanza ecologica": nuovi scenari civilistici a tutela dell'ambiente*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n.1/2020, p. 123 e ss.; A. NERVI, *Beni comuni, ambiente e funzione del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 418 e ss.; U. MATTEI, A. QUARTA, *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Sansepolcro, 2018, p. 148.

²⁰⁹U. MATTEI, A. QUARTA, *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, cit., p.169 e ss.; M.G. CAPIELLO, *Il contratto "a rilevanza ecologica": nuovi scenari civilistici a tutela dell'ambiente*, cit., 125 e ss.; F. TOSCHI VESPASIANI, *Il contratto con effetti protettivi del terzo: la responsabilità del tecnico verso l'acquirente per erronea certificazione energetica*, in *Contratti*, 2018, p. 201.

Si evince la flessibilità dello strumento in questione, rispondente alle esigenze di quei soggetti, pubblici o privati, che devono procedere a riqualificare edifici o impianti, ma non sufficientemente dotati delle competenze tecniche e della disponibilità finanziaria. All'allegato XIII del d.lgs. n.102, 4 luglio 2014, vengono individuati alcuni elementi essenziali che un contratto-tipo di rendimento energetico, sottoscritto con "*il settore pubblico o nel relativo capitolato d'appalto*", deve presentare; tra questi un'elencazione chiara dei relativi obblighi delle parti contrattuali, la data di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati, un quadro dettagliato e trasparente delle misure di efficientamento da attuare e dei costi che ne derivano, l'obbligo di attuazione delle misure ivi previste e l'indicazione di tutte le variazioni effettuate nel corso del progetto, nonché le previsioni sull'inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti.

Altrettanto rilevante è un'esposizione chiara e trasparente dei risvolti finanziari del progetto e della quota di partecipazione delle parti ai risparmi conseguiti, disposizioni che presentino gli stessi caratteri per quantificare e verificare i risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie²¹⁰.

Bisogna ricordare, inoltre, le previsioni sulla procedura di gestione delle modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e sui risultati del contratto (ad esempio, i cambiamenti nel prezzo dell'energia), nonché le informazioni specifiche sugli obblighi delle rispettive parti e delle conseguenze sanzionatorie previste in caso di inadempimento²¹¹.

Si tratta di una categoria contrattuale particolarmente complessa poiché il suo contenuto richiede elementi di carattere tecnico ed ingegneristico (diagnosi energetica, individuazione delle soluzioni tecnologiche più adeguate, ecc.), di tipo giuridico (identificazione dei rischi e dell'eventuale responsabilità del fornitore, ecc.) e, infine, di matrice economica (calcolo del corrispettivo in relazione al risparmio, ecc.)²¹².

²¹⁰R. LOMBARDI, *Energie rinnovabili e diritto privato. Strumenti negoziali e tutela dell'ambiente verso la nuova transizione energetica*, cit., p. 136-137.

²¹¹G. FASANO, M.G. LANDI, G. CENTI, F. MARGIOTTA, *Linee guida Contratti di Prestazione Energetica (EPC), Accordo di Programma Ministero dello Sviluppo Economico-ENEA*, 2014, https://fire-italia.org/wp-content/uploads/2014/04/RdS_PAR2013_127.pdf; C. MICERA, *Contratti di efficientamento energetico (EPC): quando un investimento diventa "gratuito"*, cit.

²¹²A. CALOGERO, *Saggio su Autonomia privata e ambiente*, in *Quarterly Review of Tax and Economic Law*, cit., p. 163.

Sono ormai diffuse diverse tipologie di *EPC*, tra le quali occorre rammentare, a titolo di esempio, il *First out*, prevedendo che la *ESCo* si faccia carico dell'investimento di partenza, tramite finanze proprie o di terzi, ed il risparmio ottenuto viene impiegato al fine della remunerazione della società di risparmio energetico; una volta scaduto il contratto, il beneficiario gode dei risparmi pervenuti tramite la prestazione di efficientamento energetico e diviene titolare dell'impianto realizzato, a seguito dell'intervento dell'*ESCo*.

Con lo *Shared Saving*, l'anticipazione dei costi dell'investimento sussiste in capo alla società fornitrice, mentre i risparmi conseguiti sono suddivisi tra il beneficiario e l'*ESCo*, sulla base di tempi e percentuali sanciti contrattualmente; anche sulla base di questo modello, la titolarità dell'impianto, prodotto dell'intervento di efficientamento della parte fornitrice, permane in capo ad essa fino a scadenza del contratto, venendo, poi, trasferita in capo al beneficiario.

Particolare è lo *Chauffage*, impiegato nei servizi di climatizzazione. Il beneficiario assegna la gestione dei propri impianti alla parte fornitrice, per un periodo anche di 20-30 anni; quest'ultima si occupa di pagare le bollette e le fatture dei combustibili, ma le viene corrisposto un canone corrispondente alla spesa energetica che il cliente sopportava prima della stipula del contratto, detratto un certo sconto pattuito.

Il contratto servizio energia denominato "*Plus*" mira alla riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione nel periodo invernale di almeno il 10%, rispetto a quanto indicato nell'attestato di prestazione, tramite interventi di riqualificazione energetica incidenti sulla struttura degli impianti o dell'edificio, riportati nell'attestato e diretti a perfezionare il processo di trasformazione e impiego dell'energia.

Infine, bisogna menzionare il *Guaranteed Saving*, nel quale il beneficiario effettua un investimento proprio o proveniente da un istituto finanziatore, mentre l'*ESCo* presta la garanzia di un risparmio minimo atteso, con il relativo rischio tecnico dell'intervento; l'impianto, in questo caso, è di proprietà del beneficiario, il quale è tenuto a corrispondere alla società fornitrice un canone remunerativo, per la gestione e manutenzione dello stesso²¹³.

²¹³M. PENNASILICO, *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 244-245; P. PISELLI, S. MAZZANTINI, A. STIRPE, *Il Contratto di Rendimento Energetico (Energy Performance Contract)*, in *Treccani*, 2010, https://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_amministrativo/1_Piselli_rendimento_energetico.html.

A seguito di tale illustrazione esemplificativa, bisogna concludere che il contratto di rendimento energetico presenta dei connotati particolari, tali da impedire una riconduzione dello stesso ad altri contratti tipici o diffusi nella prassi.

Il contratto esaminato, infatti, differisce da quello di appalto poiché diversi sono i criteri ai fini della determinazione dell'adempimento e del corrispettivo: nel contratto di prestazione energetica assume rilevanza il risparmio energetico e la remunerazione della parte fornitrice consiste in un canone periodico di entità variabile, in relazione al risparmio di spesa realizzato dalla controparte; nell'appalto, riveste un ruolo preminente il fatto che l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio avvenga ad opera d'arte ed il committente è tenuto alla corresponsione di una somma di denaro una volta prestata la sua accettazione.

L'EPC differisce anche dal contratto di mandato; in entrambi, è ravvisabile la collaborazione delle parti al fine del soddisfacimento di un interesse proprio del beneficiario, ma sono distinguibili poiché nel mandato, *ex art. 1703 c.c.*, l'oggetto del contratto corrisponde al compimento di atti giuridici, mentre, in questo, caso si discorre di un oggetto consistente in atti materiali diretti al risparmio energetico.

Il mandato, inoltre, è un'obbligazione di mezzi ed è il mandante stesso a predisporre al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del contratto; quest'ultimo è tenuto ad operare secondo diligenza professionale e viene remunerato indipendentemente dal compimento di uno specifico affare.

L'EPC, invece, è un'obbligazione di risultato e la parte fornitrice agisce mediante organizzazione e mezzi propri, accollandosi il rischio e l'eventuale responsabilità per il compimento di una data attività.

Anche il contratto di servizio di energia (CSE) si distingue dal contratto di rendimento energetico, poiché, nel primo, l'oggetto concerne interventi manutentivi degli impianti e forniture di energia, relegando su un piano secondario e residuale la riqualificazione energetica.

In conclusione, l'EPC persegue un interesse meritevole di tutela poiché l'efficienza energetica rappresenta una particolare declinazione dell'energia sostenibile e mira a ridurre i consumi; contribuisce, dunque, ad abbattere le emissioni nocive ed inquinanti, nonché a contrastare i cambiamenti climatici.

Sulla base di un tale approccio socioeconomico, l'*EPC* può essere agevolmente impiegato anche nel settore pubblico, auspicando ad una riqualificazione e corretta gestione del patrimonio pubblico; si fa riferimento, infatti, ai contratti di partenariato pubblico-privato, al fine di consentire la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, sfruttando capitale privato²¹⁴.

Resta da definire l'inquadramento giuridico del contratto di rendimento energetico; si tratta di una tipologia contrattuale di difficile definizione, oscillando tra la tipicità, atipicità o l'alveo dei contratti misti, caratterizzati dalla combinazione di più tipi contrattuali; questi ultimi, se sottoposti al criterio dell'assorbimento, seguono la disciplina del tipo prevalente, mentre, se sottoposti a quello dell'integrazione, di tutti i tipi considerati²¹⁵.

Il ruolo dell'interprete non può limitarsi alla mera riconduzione della fattispecie concreta allo schema astratto che il legislatore predispone, poiché, talvolta, gli interessi coinvolti possono essere molto complessi, non esaurendo la disciplina del "fatto", posto all'attenzione, attraverso le sole regole previste per il tipo²¹⁶.

Da queste premesse, potrebbe essere condivisa la strada della riconduzione del contratto di rendimento energetico al "*diritto privato regolatorio*", al fine di perseguire finalità di carattere generale, sociale, economico e, *in primis*, ambientale²¹⁷.

Peculiarità del diritto privato regolatorio è l'impiego di contratti non costituenti tipi autonomi (di secondo grado), poiché non interamente disciplinati dal legislatore; questi ultimi, però, possono essere collegati, qualora presentino elementi di contatto, a contratti, definiti di primo grado, la cui disciplina risulta ormai consolidata.

Ad esempio, il contratto di rendimento energetico, di secondo grado, potrebbe essere assimilato a diversi schemi negoziali di primo grado, quali il mandato, l'appalto, il

²¹⁴A. CALOGERO, *Saggio su Autonomia privata e ambiente*, in *Quarterly Review of Tax and Economic Law*, cit., p. 162-163; M. PENNASILICO, *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 246 e ss.

²¹⁵A. FACHECHI, *Il problema della disciplina applicabile tra tipicità e atipicità contrattuale*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 1189.

²¹⁶M. PENNASILICO, *Interpretazione e integrazione dei contratti nel dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 195 e ss.

²¹⁷S. TRINO, *Il contratto di rendimento energetico. Il tipo contrattuale nella prospettiva del diritto privato regolatorio*, in *Annuario di Diritto dell'energia, 2016, Politiche pubbliche e disciplina dell'efficienza energetica*, a cura di L. CARBONE, G. NAPOLITANO, A. ZOPPINI, Bologna, 2016, p. 393 e ss.

contratto di somministrazione; rappresenterebbe, dunque, una disciplina “*transtipica*”²¹⁸, la cui riconduzione ad un contratto tipico, atipico o misto, dipende dall’atteggiarsi dell’operazione economica nel caso concreto²¹⁹.

Si auspica, dunque, che il contratto di rendimento energetico, quale espressione di una contrattazione ecologicamente orientata, sia soggetto ad un’applicazione sempre più estesa, partendo dalla considerazione delle crescenti esigenze di riqualificazione, efficientamento energetico di edifici, impianti, pubblici e privati²²⁰.

²¹⁸Secondo F. CAFAGGI, *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*, in *Contratti*, 2009, p. 920, una parte della dottrina definisce come “*transtipici*” quei contratti che presentano elementi riconducibili a diversi contratti, tipici e atipici, e vengono utilizzati al fine di perseguire funzioni diverse, singole o combinate.

²¹⁹R. LOMBARDI, *Energie rinnovabili e diritto privato. Strumenti negoziali e tutela dell’ambiente verso la nuova transizione energetica*, cit., p. 130 e ss.

²²⁰G. CANTOBELLI, *Contratto di rendimento energetico: struttura e aspetti pratici*, in *Altalex*, 2020, <https://www.altalex.com/documents/news/2020/04/29/contratto-di-rendimento-energetico-struttura-e-aspetti-pratici>.

Capitolo 4

La sostenibilità ambientale e la tutela del consumatore

SOMMARIO: 1. L'emersione della sostenibilità ambientale nei contratti di consumo. – 2. Il principio dello sviluppo sostenibile e la vendita dei beni di consumo. – 3. L'obbligazione gravane sul professionista di consegnare dei beni conformi e la disciplina rimediale per il difetto di conformità in chiave sostenibile. – 4. Le interferenze tra la disciplina della sostenibilità ambientale e le pratiche commerciali scorrette. – 5. Prospettive rimediali: l'art. 27, co. 15 bis, Codice del Consumo e le criticità. – 6. La risarcibilità del danno non patrimoniale.

Sezione I

1. *L'emersione della sensibilità ambientale nei contratti di consumo*

La discussa figura del “*contratto ecologico*”, maneggiando i tradizionali istituti di diritto privato, determina l'affermazione di un nuovo modello economico e di consumo, di tipo *green* e circolare²²¹.

L'emersione del principio di sostenibilità ambientale nei contratti di consumo (*B2C*) comporta che, accanto alla figura di un'impresa etica, la quale individua una correlazione tra l'idea di uno sviluppo sostenibile ed il vantaggio in termini di profitto e di concorrenza, anche il consumatore risulta essere plasmato da una maggiore sensibilità e educazione ambientale, orientato, dunque, verso l'acquisto di prodotti ecosostenibili.

È chiaro che il momento della scelta, che il consumatore è tenuto ad effettuare, è preceduto da attività produttive, distributive e di commercializzazione, attingendo anche a tecniche pubblicitarie, nelle quali la sostenibilità si innesta a sua volta²²².

²²¹A. ADDANTE, *Autonomia privata e responsabilità sociale dell'impresa*, Napoli, 2012, p. 295.

²²²R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 25-26.

A questo punto, il consumatore potrebbe prediligere prodotti ad un costo addirittura più elevato della norma, ma nel rispetto di *standards* di tutela ambientale; ciò, ovviamente, sulla base di un'apposita campagna di *marketing*, tale da generare quel profilo emozionale che induce al consumo di un dato prodotto piuttosto che di un altro²²³.

L'imprenditore potrebbe risultare, dunque, gravato dall'obbligo di informare il consumatore dell'osservanza, da parte di un certo prodotto, di requisiti di compatibilità ecologica, chiarezza, trasparenza e oggettività; ciò comporta la necessità di fornire un apparato rimediale nel caso di difetto di conformità dello stesso e, inoltre, un ampliamento del novero di quelle che possono definirsi come pratiche commerciali scorrette, volte a distogliere il consumatore dal prediligere un consumo sostenibile.

Il consumo orientato al principio di sostenibilità deve intendersi come socialmente compatibile, mediante un'analisi non solo destinata a determinare l'impatto che un certo bene può avere sotto il profilo ambientale, ma anche in termini di sicurezza, qualità ed equità delle condizioni di lavoro e sui diritti della persona; l'insostenibile lede la persona, la comunità, il mercato²²⁴.

Il profilo appena delineato appare coerente con il contenuto dell'*'Obiettivo 12 dell'Agenda ONU 2030'*²²⁵, volta all'attuazione di modelli consumeristici e produttivi ecosostenibili, condividendo una gestione dei prodotti chimici e dei rifiuti conforme alla tutela ambientale; anche le imprese risultano incentivate ad attuare una politica imprenditoriale di tipo *green*, al fine di generare un'economia competitiva, ma sempre alla stregua della sostenibilità.

La produzione costituisce il primo momento d'affermazione del principio di sostenibilità nella politica integrata dei prodotti.

²²³A. QUARTA, *Per una teoria dei rimedi nel consumo etico. La non conformità sociale dei beni tra vendita e produzione*, in *Contr. impr.*, 2021, p. 524; D. FISHER, J. REINERMANN, G. GUILLER, C. TYLER, *Sustainable consumption communication: a review of an emerging field of research*, in *Journ. clean. prod.*, 2021, p. 11 e ss; G. EGIDI, *Dalla razionalità limitata all'economia comportamentale*, in *Le nuove economie. Dall'economia evolutiva a quella cognitiva: oltre i fallimenti dell'economia neoclassica*, Milano, 2005, p. 173 e ss.

²²⁴E. CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civile, Per una riproposizione della questione sociale*, Napoli, 2018, p. 33; M. PENNASILICO, *Economia circolare e diritto: ripensare la sostenibilità*, in *Persona e Mercato*, n. 4/2021, p. 716; R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 70-71.

²²⁵L'*Agenda 2030*, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 25 settembre 2015, infatti, si compone di 17 obiettivi collegati tra loro, definiti "*Sustainable Development Goals*", volti a superare criticità comuni ai diversi paesi al fine di garantire il benessere e la salute umana, nonché la salvaguardia degli indici di sostenibilità ambientale.

Un importante apporto, pervenuto dal diritto comunitario, è rappresentato dalla Direttiva 2009/125/CE (*ecodesign*)²²⁶, attuata nel nostro ordinamento con il d.lgs. 16 febbraio 2011, n.15, tramite la quale si è riconosciuta l'ammissione al mercato solo di quei prodotti caratterizzati dall'impiego di energia, esclusi quelli attinenti al settore dei trasporti, conformi ad una progettazione ecocompatibile e distinti da una marcatura di conformità CE.

Alla luce della Direttiva in esame, è risultato rilevante l'intero ciclo vitale del prodotto, dall'acquisizione delle materie prime, produzione, trasporto, commercio, uso, manutenzione, riutilizzo, riciclo, modalità di trattamento al momento della conclusione dello stesso.

La Direttiva 2009/125/CE, limitata ai soli prodotti connessi all'energia, risulta oggi abrogata, come sancito dalla Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM(2022)142²²⁷, relativa all'elaborazione delle specifiche regole di progettazione ecocompatibile dei prodotti, presentata dalla Commissione Europea il 30 marzo 2022²²⁸.

Attraverso la Proposta, sono stati introdotti nuovi indici di sostenibilità dei prodotti, comprendenti la durabilità, l'incremento dell'efficienza energetica, la possibilità di attuare tecniche di riciclaggio e rifabbricazione.

Si è avuta, inoltre, la previsione di un passaporto digitale, volto a informare i consumatori delle caratteristiche ecosostenibili del prodotto, al fine di rendere più agevole la riparazione, nonché di un'etichettatura energetica, recante nozioni inerenti al risparmio energetico e sull'attività di progettazione ecocompatibile²²⁹.

²²⁶La Direttiva (*Energy Related Products, Ecodesign-ErP*) è nota per essere una delle più efficaci iniziative europee, a garanzia di un efficientamento energetico del 20% entro l'anno 2020, diretta all'elaborazione di specifiche regole per una progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

²²⁷Per quanto concerne l'*iter* di approvazione, il testo del Regolamento 2024/1781 (*Ecodesign for Sustainable Products-ESPR*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 28 giugno 2024, è entrato in vigore, ufficialmente, il 18 luglio 2024.

²²⁸L'ambito di applicazione rispetto alla previgente disciplina del 2009 risulta ampliato. Con il nuovo Regolamento, il novero dei prodotti interessati si estende a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o in servizio, includendo anche le componenti e i prodotti intermedi. Il Regolamento introduce nuovi requisiti di ecocompatibilità, al fine di garantire la riduzione dell'emissione di carbonio, la sostenibilità inerente all'intero ciclo di vita del prodotto, comprensivo della libera circolazione dello stesso mercato interno. La sostenibilità, dunque, ricade sulla fase di progettazione del prodotto, con una serie di obblighi e doveri gravanti per l'imprenditore (fabbricanti, mandatarî, importatori, distributori, rivenditori) in una fase antecedente all'instaurazione del rapporto con il consumatore.

²²⁹R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 73 e ss.

La disciplina della menzionata Proposta appare coerente con quella dettata dalla Direttiva 2019/771/UE, riferita alla vendita dei beni di consumo, rimarcando l'importanza di un incremento della trasparenza che il professionista è tenuto ad osservare nei confronti dei consumatori, in relazione alle garanzie commerciali e agli obblighi informativi riguardanti l'esistenza e la durata dei prodotti; elementi di novità risultano la nuova nozione di conformità del prodotto e l'apparato rimediale che ne discende²³⁰.

Le iniziative elencate trovano la propria *ratio* nel *Green Deal europeo*, quale complesso di azioni strategiche da attuarsi entro il 2050, perseguendo l'obiettivo di un'economia di mercato efficiente, razionale nell'impiego delle risorse naturali, competitiva e volta all'azzeramento delle emissioni di *gas serra*, altamente pregiudizievoli e dannose.

²³⁰V. MARK, E. TERRY, *Circular economy and consumer protection: the consumer as a citizen and the limits of empowerment through consumer law*, in *J. Cons. Policy*, 2020, 43, p., 230; E. TERRY, *A right to repair? Towards Sustainable Remedies in Consumer Law*, in *Eur. Rev. Priv. L.*, 2019, p. 857.

2. Il principio dello sviluppo sostenibile e la vendita dei beni di consumo

La disciplina della sostenibilità ambientale si interseca con quella relativa alla vendita dei beni di consumo; questo fondamentale binomio che si è generato tra mercato e transizione ecologica consente di considerare quel complesso di pratiche, regolamenti, principi che auspicano ad una riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita (produzione, trasporto, consumo, smaltimento).

Occorre, a tal proposito, discorrere del d.lgs. n.170, 4 novembre 2021, di recepimento della Direttiva UE 2019/771²³¹, concernente determinati aspetti dei contratti di vendita di beni²³².

Attraverso la Direttiva del 2019, è stato segnato il superamento della pregressa disciplina, sancita dalla Direttiva 99/44/CE²³³, caratterizzata dall'esigenza preminente di salvaguardare la figura del consumatore rispetto ad altri interessi.

L'intervento effettuato con la Direttiva del 2019 ha confermato la tutela del consumatore, quale contraente debole; essa, però, ha determinato una risposta a nuove esigenze sociali e di mercato²³⁴, come la disciplina di favore verso il fenomeno concorrenziale che connota l'attività imprenditoriale, la promozione di un mercato digitale, il perseguimento di un consumo sostenibile²³⁵.

²³¹La presente Direttiva concerne un incremento del livello di protezione garantito ai consumatori, con particolare interesse allo sviluppo del commercio elettronico e di un mercato trainato dalle nuove tecnologie; essa, infatti, si applica ai contenuti digitali o servizi incorporati o interconnessi con il bene e forniti con quest'ultimo. Ad essa si affianca la Direttiva 2019/770/UE, concernente determinati aspetti dei contratti di fornitura del contenuto e dei servizi digitali, in E. LENZI, A. DELLI PONTI, *Mercato unico digitale: la nuova normativa per la fornitura di servizi online dell'UE*, 2019, <https://www.studiolegalestefanelli.it/it/approfondimenti/mercato-unico-digitale-nuova-normativa-per-fornitura-di-servizi-online-ue/>.

²³²Tramite il d.lgs. n.170/2021, è avvenuta la riforma del capo I, titolo III, parte IV del Codice del Consumo, recante la disciplina della garanzia legale di conformità e delle garanzie convenzionali relative a beni mobili; attualmente, risulta composto da 14 articoli, dal 128 al 135-septies, G. DIPIETROMARIA, *La tutela del consumatore contro il difetto di conformità*, Torino, 2022, p. 2.

²³³In base all'art. 2. co. 2, lett. d, Dir. 99/44/CE, abrogata, le qualità e le prestazioni abituali erano individuate come indici di conformità, da considerare sempre in base alle ragionevoli aspettative del consumatore, alla natura del bene, alle dichiarazioni pubbliche effettuate dal venditore, produttore, agente o rappresentante sulle caratteristiche dei prodotti, in occasione della pubblicità o etichettatura, in H. COLLINS, *Conformity of goods, the network society, and the ethical consumer*, *European Private Law*, 2014, p. 633.

²³⁴L'obiettivo di fornire un riscontro alle nuove sfide di mercato emergono dai *considerando* della Direttiva citata, prendendo in considerazione, *in primis*, l'equilibrio tra un elevato livello di protezione dei consumatori e la garanzia della competitività delle imprese.

²³⁵R. FADDA, *Il diritto al ripristino della conformità negli artt. 135-bis e 135-ter c. cons.: tendenze conservatrici e profili innovativi*, in *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo*, a cura di G. DE CRISTOFARO, Torino, 2022, p. 283 e ss.; S. PAGLIANTINI, *In memoriam del consumatore*

Il d.lgs. n.170/2021 è intervenuto modificando l'art. 129 del Codice del Consumo²³⁶, relativo alla conformità dei beni al contratto, mantenendo, però, la riconduzione delle diverse anomalie ad una categoria unitaria e la consegna quale momento essenziale per la valutazione relativa alla conformità di un bene²³⁷.

La riforma dell'art. 129 Cod. Cons. ha segnato il superamento del sistema di presunzioni²³⁸, sancito dalla disciplina previgente, stabilendo, invece, una nozione di "conformità"²³⁹ derivante dalla combinazione di elementi soggettivi, determinati in base alle pattuizioni contrattuali, e oggettivi, corrispondenti ai parametri stabiliti dal legislatore.

Partendo dai requisiti di carattere soggettivo, i primi due (lett. *a* e *b*, co. 2, art. 129 Cod. Cons.) si riferiscono alle caratteristiche del bene oggetto di contrattazione, mentre i successivi (lett. *c* e *d*) alle condizioni della fornitura del bene²⁴⁰.

medio, in *Eur. dir. priv.*, 2021, p. 1; R. CATERINA, *Psicologia della decisione e tutela del consumatore*, in *An. giur. econ.*, 2012, p. 67.

²³⁶Prima dell'entrata in vigore di detto decreto, l'art. 129, co. 2, lett. *a*, Cod. Cons., ammetteva la conformità di un bene a quanto prescritto dalla legge nel caso in cui fosse assicurato un uso coerente con la destinazione tipica delle cose facenti parte dello stesso genere merceologico di appartenenza; la successiva lett. *b* prevedeva che la verifica di conformità dovesse effettuarsi partendo dalla descrizione del professionista nonché dai contenuti degli opuscoli e dell'ulteriore materiale informativo fornito al consumatore. Gli indici di conformità sanciti alla lett. *c*, co. 2, art. 129, erano individuati nelle qualità e prestazioni abituali, in relazione ai beni dello stesso tipo e delle ragionevoli aspettative del consumatore, tenendo conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche dei prodotti provenienti dal venditore, produttore, agente, rappresentante, in occasione della pubblicità o etichettatura; la lettera *d* dell'articolo, invece, era dedicata alla mancanza di qualità promesse in relazione al particolare impiego del bene riconducibile alla volontà del consumatore, a patto che il professionista l'avesse accettato anche per *facta concludentia*, in A. FANTINI, *Sostenibilità e regime rimedi nella vendita dei beni di consumo*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n.18/2023, p. 447.

²³⁷R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 80.

²³⁸La prevalente dottrina non condivideva la correttezza della qualifica in termini di presunzione, in S. PATTI, *Art. 129 (Conformità al contratto)*, in *La vendita dei beni di consumo*, a cura di C.M. BIANCA, Padova, 2006, p. 74; A. LUMINOSO, *La compravendita*, Torino, 2021, p. 385; V. MARICONDA, "Conformità al contratto" dei beni di consumo e onere della prova, in *Corr. giur.*, 2002, p. 1103.

²³⁹L'importanza del progresso tecnologico ha generato conseguenze innovative sulla disciplina consumeristica. L'art. 130 del Codice del Consumo, infatti, sancisce l'obbligo in capo al venditore di informare il consumatore sugli aggiornamenti volti al mantenimento della conformità dei beni con elementi digitali; la norma prevede, inoltre, una responsabilità del venditore, anche oltre il periodo di due anni dalla consegna, per un difetto di conformità del contenuto o del servizio digitale, nel caso in cui il contratto stabilisca una fornitura continuativa per più di due anni. La disciplina risulta coerente con il *considerando* 30 e l'art. 7, Dir. 2019/771/UE e deve essere coordinata con quella ex artt. 135 *octies*-135 *vicies ter*, Cod. Cons., inerenti ai contratti di fornitura di contenuto digitale e servizi digitali (Dir. 2019/770/UE).

²⁴⁰I primi due requisiti soggettivi comprendono la descrizione, il tipo, la quantità e la qualità contrattuali, la funzionalità, compatibilità, interoperabilità, le altre caratteristiche sancite dal contratto di vendita, nonché l'idoneità del bene al particolare utilizzo voluto dal consumatore, portato a conoscenza e accettato dal venditore; gli ultimi due requisiti soggettivi, disciplinando la fornitura del bene, comprendono gli accessori, le istruzioni, anche in riferimento all'installazione, gli aggiornamenti presenti nel contratto di vendita, in M. GIROLAMI, *La conformità del bene al contratto di vendita: criteri "soggettivi" e criteri "oggettivi"*, in

I requisiti soggettivi, inoltre, risultano inclusivi anche di quelle caratteristiche indicate nelle informazioni che precedono la conclusione del contratto²⁴¹.

Il comma 3 dello stesso articolo, invece, si appresta ad indicare il catalogo dei requisiti di conformità oggettivi.

Il primo (lett. *a*) concerne l'idoneità del bene agli scopi previsti generalmente per beni dello stesso tipo ed effettua un rimando alla disciplina prevista dalle altre disposizioni dell'ordinamento interno, del diritto comunitario, delle norme tecniche o, in caso di mancanza delle stesse, dei codici di condotta dell'industria applicabili, considerando il settore di riferimento²⁴².

La lettera successiva (*b*), invece, individua il secondo requisito di conformità nel possesso delle qualità corrispondenti alla descrizione di un campione o modello²⁴³, disponibile al consumatore prima della conclusione del contratto²⁴⁴.

Il terzo requisito (lett. *c*), nel disciplinare le modalità di consegna del bene, prevede che la stessa debba effettuarsi, se pertinente, con gli accessori, compresi imballaggio, le varie istruzioni, in particolare quelle relative all'installazione, considerando ciò che il consumatore può ragionevolmente attendersi dal professionista²⁴⁵.

L'ultimo requisito (lett. *d*), richiamando la versione previgente dell'articolo, richiede che il bene debba essere della quantità e possedere le qualità previste per i beni dello stesso tipo e ragionevolmente attese dal consumatore; la disposizione, però, si arricchisce della specifica menzione di alcune delle caratteristiche che possono considerarsi dovute, come la durabilità, funzionalità, compatibilità, sicurezza, avendo sempre riguardo della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche²⁴⁶, effettuate dal o per conto del venditore o da

La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo, a cura di G. DE CRISTOFARO, cit., p. 75.

²⁴¹E. CAMILLERI, "Qualità pubblicizzate e affidamento del consumatore. Spunti per il caso Dieselgate?", in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 707, prevede che, applicando l'art. 129, co. 2, Cod. Cons., anche la pubblicità risulta tale da comportare un arricchimento di ciò che è contrattualmente stabilito in relazione alla qualità e prestazioni del bene.

²⁴²Si tratta di una previsione analoga alla previgente disposizione, in riferimento all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo, entrambe assimilabili alla disciplina prevista dall'art. 1490, co. 1, c.c.

²⁴³La lettera in questione sembra ricalcare la disciplina ex art. 1522 c.c., relativa alla vendita su campione, e risulta importante nel caso in cui il venditore utilizzi il requisito al fine di descrivere il bene, anche qualora non dovesse effettuarsi una vendita su campione.

²⁴⁴M. GIROLAMI, *La conformità del bene al contratto di vendita: criteri "soggettivi" e criteri "oggettivi"*, cit., p. 76.

²⁴⁵R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 80.

²⁴⁶Attraverso le nuove previsioni, le caratteristiche apprezzabili del bene (durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza) vengono inizialmente riferite ad una valutazione di normalità del bene, ma, successivamente, si riscontra un richiamo alle "dichiarazioni pubbliche" quale elemento da "tenere in

altri soggetti ugualmente impegnati nella catena produttiva, come ad esempio il produttore, in occasione della pubblicità od etichettatura²⁴⁷.

Il venditore risponde nel caso in cui le caratteristiche di conformità del bene risultino mancanti, violando il ragionevole affidamento del consumatore, formatosi in relazione alla dichiarazione resa dal primo o da altri soggetti impegnati nell'operazione commerciale²⁴⁸.

Dalla lettura dell'articolo in questione, appare immediatamente evidente che la sostenibilità ambientale non sia annoverata all'interno dei requisiti soggettivi ed oggettivi sopra esposti; d'altro canto, non risulta possibile affermare che la sostenibilità sia un concetto completamente estraneo a quello di conformità del bene, dato che il fine ultimo della normativa comunitaria appare essere quella del perseguimento di una *circular economy* e un consumo *green*.

Tali conclusioni trovano espresso riscontro, appunto, nel diritto sovranazionale: il *considerando* 32, Direttiva 2019/771/UE, incoraggia una maggiore durabilità dei beni al fine di conseguire degli *standards* di consumo sostenibili ed espressione di un'economia circolare; il successivo *considerando* 48, disciplinando il profilo rimediabile, determina che il riconoscimento del diritto in capo al consumatore di richiedere la riparazione del bene contribuisca al consumo sostenibile e a garantire una superiore durabilità del prodotto²⁴⁹. La disciplina europea si innesta in quella interna nella previsione *ex art.* 129, co. 3, lett. d, Cod. Cons. che, esplicando l'ultimo dei requisiti oggettivi di conformità del bene,

conto", senza che da esse si ricavano necessariamente delle indicazioni specifiche o dettagliate. Le dichiarazioni pubbliche costituiscono un elemento integrativo della conformità del bene poiché, tramite la loro rappresentazione, si può determinare un condizionamento dell'autodeterminazione economica. In un'ottica di superamento dell'asimmetria informativa, si intende responsabilizzare indirettamente il consumatore, in relazione a quelle informazioni che fornisce sul mercato, in F. BERTELLI, *Le dichiarazioni di sostenibilità nella fornitura di beni di consumo*, cit., p. 203-205; E. CAMILLERI, *"Qualità pubblicizzate e affidamento del consumatore. Spunti per il caso Dieselgate?"*, cit., p. 704 e ss.; V. ROPPO, *L'informazione precontrattuale: spunti di diritto italiano e prospettive di diritto europeo*, in *Riv. dir. priv.*, 2004, p. 753 e ss.

²⁴⁷S. MAZZAMUTO, *Il contratto di diritto europeo*, Torino, 2020, p. 454.

²⁴⁸A norma dell'art. 134 Cod. Cons., il venditore finale è titolare del diritto di regresso nei confronti dei soggetti responsabili durante il compimento delle transazioni commerciali, se il difetto di conformità del bene risulti imputabile ad una condotta attiva od omissiva di una persona coinvolta nella medesima catena contrattuale distributiva.

²⁴⁹Analoghi principi sono stati espressi tramite Risoluzioni, documenti europei non vincolanti, susseguitesi dal 2017 fino al 2022; ciò ha permesso di sancire, tra i principali obiettivi delle politiche europee, la progettazione di beni volti alla longevità, dotati di un elevato livello di qualità, promuovendo la riparazione degli stessi.

inserisce la durabilità²⁵⁰ tra le caratteristiche che il bene deve presentare e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi²⁵¹.

Pur mancando, dunque, un riferimento espresso, all'interno del dato testuale, alla sostenibilità, tra i requisiti di conformità *ex art.* 129, co. 2 e 3, Cod. Cons., non risulta preclusa un'interpretazione delle norme consumeristiche, previste dal Codice, in maniera coerente con la Direttiva 2019/771/UE e le altre fonti comunitarie relative al consumo e alla produzione sostenibile.

Alla luce di queste considerazioni, ad esempio, è possibile includere la sostenibilità tra i requisiti soggettivi laddove ciò sia espressamente contemplato dal contratto, attraverso apposite clausole, relative alla sostenibilità, inserite nella parte regolamentare, o possa essere desunto da certificazioni relative alla vendita o da *green*²⁵², nel caso in cui se ne faccia espressa menzione nel contratto, svolgendo una funzione integrativa dei criteri di conformità, richiamando l'ecocompatibilità del bene²⁵³.

Egual discorso vale per i requisiti di conformità di tipo oggettivo; partendo dal disposto dell'art. 129, co. 3, lett. *d*, Cod. Cons., può accadere che il professionista, avvalendosi, ad esempio, di dichiarazioni sull'impatto ambientale o sociale di altri anelli della catena distributiva, o impiegando pubblicità o etichette che rinviano a tali qualità, si obblighi alla consegna di un bene conforme ai requisiti di sostenibilità che hanno ingenerato nel consumatore la propensione a compiere quel dato acquisto, sulla base di una ragionevole aspettativa²⁵⁴.

²⁵⁰La durabilità garantisce un uso prolungato nel tempo di un dato prodotto e consegue una riduzione dei rifiuti consistenti nei beni scartati, dell'impiego delle risorse energetiche per produrre nuovi beni e delle emissioni di gas a effetto serra; allo stesso tempo, il consumatore evita l'esborso del prezzo di un nuovo acquisto, in R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 87.

²⁵¹G.F. SIMONINI, *Verso una nozione allargata di difetto di conformità: sarà rilevante anche la "durabilità" del bene?*, *Danno resp.*, 2019, p. 471; M. BEGHINI, *I rimedi della riparazione e della sostituzione nella direttiva 2019/771/UE*, in *La vendita di beni mobili*, a cura di T. DALLA MASSARA, Pisa, 2020, p. 322 e ss.; M. D'ONOFRIO, *Obsolescenza programmata: qualificazione giuridica e rimedi alla luce della direttiva 2019/771/UE e del diritto interno*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, p. 516 e ss.; A. BELIZZI DI SAN LORENZO, *Obsolescenza programmata dei prodotti e dei dati personali*, in *Osserv. fonti*, 2019, p. 1 e ss.

²⁵²I *green claims* consistono in autodichiarazioni trasmesse dal produttore al mercato, informando circa le caratteristiche ambientali del prodotto, e funzionali nell'orientamento delle scelte del consumatore.

²⁵³R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 90; F. BERTELLI, *Dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore*, in *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo*, a cura di G. DE CRISTOFARO, cit. p. 240 e ss.; T. PERILLO, *Dal consumatore "debole" al consumatore "attivo"*, in *Trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile*, a cura di A. BUONFRATE, A. URICCHIO, Milano, 2023, p. 439.

²⁵⁴A. BECKERS, *Environmental protection meets consumer sales: the influence of environmental market communication on consumer and remedies*, in *Eur. Rev. Cont. L.*, 2018, p. 170 e ss.

Proprio con la già citata Direttiva 2009/125/CE, la riparabilità del bene è stata annoverata tra i parametri volti a garantire il miglioramento delle condizioni ambientali ed accostata al concetto di durabilità del prodotto.

Nonostante le potenzialità del diritto alla riparabilità del bene per il consumatore, la Direttiva del 2019 omette di includerlo all'interno sia degli obblighi d'informazione gravanti sul professionista sia tra i requisiti di conformità, facendo emergere una disciplina interna non sempre adeguata agli obiettivi di sostenibilità consacrati a livello comunitario.

In maniera più efficace rispetto l'ordinamento italiano, la Francia, ad esempio, ha sancito con la legge n.105, 10 febbraio 2020 (*loi "anti-gaspillage"*), gli obblighi informativi precontrattuali e, in particolare, quello sull'indice di riparabilità dei prodotti, gravanti sul fornitore di dispositivi elettrici ed elettronici nei confronti del venditore e di chi ne faccia richiesta; il venditore, a sua volta, è tenuto a darne pronta comunicazione al consumatore finale²⁵⁵.

A tal proposito, occorre menzionare la Proposta di Direttiva relativa al "*right of repair*" (COM 2023/155)²⁵⁶, espressione di un ulteriore passo evolutivo del diritto europeo verso la sostenibilità e in un'ottica di armonizzazione con la disciplina dei vari Stati membri.

Tale Proposta ha sancito il diritto alla riparazione anche per difetti non rientranti nel novero della responsabilità del venditore e per i quali non opera la garanzia, perché la loro manifestazione coincide con un momento successivo alla consegna o una volta decorso il termine previsto per la garanzia; per tali difetti si conclude per la riparazione in capo al produttore, attraverso l'applicazione di regole specifiche, consacrate in atti giuridici europei²⁵⁷.

Si determina, così, un'azione volta ad incentivare l'impiego del rimedio della riparazione, l'introduzione di una piattaforma *online* dedicata alla riparazione e l'integrazione degli

²⁵⁵R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 96-97.

²⁵⁶Il 10 luglio 2024 è avvenuta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE della Direttiva 2024/1799/UE (*Right to repair-R2R*), apportando modifiche al Regolamento UE 2017/2394 e delle Direttive 2019/771/UE e 2020/1828/UE; la presente Direttiva è volta a prolungare la vita dei prodotti, incentivando la riparazione, modelli commerciali sostenibili, la riduzione dei rifiuti.

²⁵⁷Occorre menzionare quei beni caratterizzati da regole specifiche volte alla riparazione degli stessi, sotto il profilo di una progettazione ecocompatibile (lavatrici, lavastoviglie, ecc.).

obblighi informativi, mediante anche la previsione di un modulo europeo che li contenga²⁵⁸.

Optare per l'inclusione del concetto di riparabilità del bene nel requisito di durabilità appare, dunque, coerente con la finalità di quest'ultimo, volto ad assicurare la conservazione delle funzioni del prodotto in relazione ad un normale impiego dello stesso.

²⁵⁸S. PAGLIANTINI, *Il diritto privato europeo in trasformazione. Dalla direttiva 771/2019/UE alla direttiva 633/2019/UE e dintorni*, Torino, 2020, p. 42; M. D'ONOFRIO, *Il difetto di durabilità del bene*, Napoli, 2023, p. 33; R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 113.

3. L'obbligazione gravante sul professionista di consegnare dei beni conformi e la disciplina rimediabile per il difetto di conformità in chiave sostenibile

Il comma 1 dell'art. 129 del Codice del Consumo sancisce espressamente la sussistenza in capo al professionista dell'obbligo di fornire²⁵⁹ al consumatore un bene che soddisfi i requisiti sanciti dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, sopra enunciati²⁶⁰.

La consegna è un momento di estrema rilevanza nella disciplina del difetto di conformità dei beni di consumo, quale fase di controllo e di passaggio del rischio del perimento e deterioramento degli stessi²⁶¹; l'articolo 133 Cod. Cons., infatti, consacra la responsabilità del venditore²⁶², nei confronti, del consumatore per tutti quei difetti esistenti nel momento in cui il bene viene consegnato all'altra parte e che si manifestino al momento della consegna²⁶³.

Alla luce di queste premesse, e di quanto affermato nel precedente paragrafo, occorre indagare se l'obbligazione, gravante sul venditore, di consegnare un bene conforme ai requisiti ex art. 129, co. 2 e 3, Cod. Cons., possa essere ulteriormente arricchita dal profilo della sostenibilità ambientale, attraverso il concetto di durabilità del prodotto.

²⁵⁹L'impiego del verbo "fornire", in luogo di "consegnare", appare coerente con una nozione di vendita più ampia, concernente anche beni con elementi o servizi digitali.

²⁶⁰A. LUMINOSO, *La vendita*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, a cura di A. CICU, F. MESSINEO, Milano, 2022, p. 602, 616; R. FADDA, *Il diritto al ripristino della conformità negli artt. 135-bis e 135-ter c. cons.: tendenze conservatrici e profili innovativi*, cit., p. 288.

²⁶¹La consegna, oltre ad avere un valore decisivo in termini di controllo della conformità del bene, equivale a quel momento in cui si concreta il passaggio del rischio in capo al compratore; da questi, risultano esclusi quei rischi discendenti dall'esigenza di ripristinare la conformità, gravanti, invece, sul venditore.

²⁶²La disposizione si applica anche ai beni con elementi digitali. Il comma 3 prevede che l'azione diretta a far valere i difetti, non dolosamente occultati dal venditore, si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene. Occorre, infine, menzionare il comma 1 dell'articolo 135 Cod. Cons., inerente all'onere della prova; tale disposizione stabilisce la presunzione della sussistenza del difetto di conformità del bene al momento della consegna, se questo si manifesta entro 1 dall'avvenimento della stessa, salvo prova contraria e che ciò non risulti incompatibile con la natura del bene o del difetto di conformità.

²⁶³R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 99-100; P. CORRIAS, *La natura della garanzia nella vendita (una traiettoria d'indagine)*, in *Resp. civ. prev.*, 2023, p. 710 e ss.; A. DI MAJO, *Garanzia e inadempimento nella vendita di beni di consumo*, in *Eur. dir. priv.*, 2022, p. 8; F. PIRAINO, *La vendita dei beni di consumo tra obbligazioni e garanzia*, in *Eur. dir. priv.*, 2006, p. 543 e ss.

Il controllo sulla conformità, alla luce delle odierne istanze di tutela ambientale e consacrate nei principi costituzionali e comunitari²⁶⁴, non può prescindere da un progressivo adeguamento al principio di sostenibilità²⁶⁵.

L'obbligazione del professionista risulta complessa, non limitandosi, in alcuni casi, alla mera consegna del bene al consumatore da parte del venditore²⁶⁶; il programma contrattuale deve contemplare quel complesso di mezzi, strumenti, inerenti alla fase esecutiva dello stesso, volti a favorire il dialogo tra le parti e una corretta prosecuzione del rapporto obbligatorio²⁶⁷.

Se, ad esempio, il bene si deteriora in seguito alla consegna, a causa della mancanza dei necessari requisiti di durabilità del bene, il consumatore ha diritto, se possibile, al ripristino della durabilità; da ciò discende che la consegna non esaurisce completamente la fase esecutiva del rapporto²⁶⁸.

Il perseguimento e il conseguimento dell'interesse rivolto alla sostenibilità ambientale possono essere adempiuti solo attraverso una valutazione della sostenibilità del prodotto, delle sue ricadute sull'ambiente, dei costi di produzione, del suo ciclo vitale.

Il d.lgs. n.170/2021 non sembra aver apportato imponenti innovazioni alla disciplina rimediale del difetto di conformità del bene, sancita dal Codice del Consumo, ex artt. 135 *bis* e ss.

Il sistema risulta, *in primis*, connotato dalla previsione dei rimedi “*primari*”, disponibili al consumatore e consistenti nella riparazione e nella sostituzione del bene. Il ricorso ai rimedi “*secondari*”, invece, quali la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, è garantito nell'ipotesi in cui il professionista non abbia ripristinato la conformità del bene,

²⁶⁴L'interprete, nel momento in cui si trova davanti ad un certo dato contrattuale, è tenuto, tra le diverse interpretazioni possibili, a adeguarsi a quella dotata di maggiore coerenza logica rispetto al sistema e valori ordinamentali esistenti, in G. PERLINGIERI, “Sostenibilità”, *ordinamento giuridico*, e “retorica dei diritti”. *A margine di un recente libro*, in *Foro nap.*, 2020, p. 113.

²⁶⁵Durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, tali da caratterizzare il bene di consumo, risultano esserne un'espressione.

²⁶⁶Il prolungamento del diritto alla conformità del bene evidenzia un'obbligazione a tratto continuo di assistenza e aggiornamento, assicurando la persistenza della conformità oltre la consegna, in C. CAMARDI, *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/771 sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali. Operazione di consumo e circolazione di dati personali*, in *Giust. civ.*, 2019, p. 514.

²⁶⁷E. BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, II ed., Milano, 1953, p. 133 e ss.; P. PERLINGIERI, *Recenti prospettive del diritto delle obbligazioni*, in *Vita not.*, 1976, p. 103 e ss.; A.P. UGAS, *Delle obbligazioni divisibili e indivisibili*, Napoli, 2018, p. 159.

²⁶⁸R. FADDA, *Il diritto al ripristino della conformità negli artt. 135-bis e 135-ter c. cons.: tendenze conservatrici e profili innovativi*, cit., p. 294; M. D'ONOFRIO, *Il difetto di durabilità del bene*, cit., p. 30 e ss.

non l'abbia fatto secondo le modalità prescritte dalla legge o si sia rifiutato di rendere beni conformi (*ex art. 135 bis*, co. 3); perduri il difetto di conformità nonostante l'intervento di ripristino; il difetto di conformità risulti eccessivamente grave; il venditore dichiara (o risulti dall'evidenza delle circostanze) di non voler procedere al ripristino della conformità del bene entro un periodo di tempo ragionevole (*art. 135 bis*, co. 4, lett. *a, b, c, d*, Cod. Cons.).

L'iscrizione della riparazione e della sostituzione alla fase esecutiva del rapporto determina una loro qualificazione in termini di adempimento sanante o successivo, di carattere correttivo, all'obbligazione di consegnare un bene conforme, rinnovando la pretesa iniziale, piuttosto che una riconduzione alla tutela sancita per l'inadempimento, declinandosi nel risarcimento del danno per violazione della prestazione primaria, secondo una prospettiva puramente rimediale.

L'obbligazione di consegna, dunque, gravante sul professionista, includendo la conformità del bene, consente di qualificare la riparazione e la sostituzione come obbligazioni primarie nella vendita; la richiesta volta al ripristino della conformità può qualificarsi come richiesta di esatto adempimento o di esatta esecuzione del contratto²⁶⁹, dovuta a prescindere dall'imputabilità dell'inesattezza a colpa del venditore.

La riparazione e la sostituzione operano su un piano stragiudiziale, volta alla conciliazione delle parti e alla conservazione del regolamento contrattuale²⁷⁰.

L'originaria configurazione di una gerarchia tra rimedi primari e secondari, in relazione al difetto di conformità, sembra cedere il passo ad uno sviluppo progressivo del rapporto. Il consumatore può accedere ai rimedi secondari, *ex art. 135 bis*, co. 1, Cod. Cons., nell'ipotesi in cui il venditore si rifiuti di procedere alla riparazione o sostituzione, nei casi di impossibilità o di costi sproporzionati; il "costo", inerente alla sfera produttiva o

²⁶⁹R. FADDA, *Il diritto al ripristino della conformità negli artt. 135-bis e 135-ter c. cons.: tendenze conservatrici e profili innovativi*, cit., p. 292 e ss.; R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 114 e ss.

²⁷⁰S. MAZZAMUTO, *I rimedi e la tutela processuale*, in *Manuale di diritto privato europeo*, a cura di C. CASTRONOVO, S. MAZZAMUTO II, Milano, 2007, p. 752; V. SCALISI, *Lineamenti di una teoria assiologica dei rimedi*, in *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, a cura di G. GRISI, Napoli, 2019, p. 162.

ripristinatoria del bene, risulta comprensivo anche degli *standards* di sostenibilità²⁷¹ gravanti sull'impresa produttrice o nella distribuzione²⁷².

La predilezione dello strumento della riparazione appare coerente in un'ottica di incoraggiamento della sostenibilità; nel momento in cui, invece, la riparazione non dovesse tradursi nella scelta più ecosostenibile, il consumatore potrà accedere alla sostituzione del bene, anche perché non sempre riparabilità e durabilità del prodotto risultano essere sinonimi di sostenibilità²⁷³.

²⁷¹Il professionista può disattendere l'obbligo di ripristino della conformità del bene nel caso in cui l'attività a ciò destinata risulti impossibile o eccessivamente costosa, non solo sul piano monetario, ma anche sotto il profilo del rispetto del principio della sostenibilità, con conseguenti danni ambientali e lesioni dei diritti umani.

²⁷²R. FADDA, *Il diritto al ripristino della conformità negli artt. 135-bis e 135-ter c. cons.: tendenze conservatrici e profili innovativi*, cit., p. 300.

²⁷³Bisogna sempre guardare al tipo di bene e alle sue caratteristiche materiali. Ad esempio, la durabilità del bene viene condivisa se il materiale che compone il bene non risulta far parte di quelli che possono essere agevolmente sostituiti con altri più facilmente riciclabili; un caso noto è quello della plastica, bene durevole, suscettibile di essere sostituita con altri materiali che godono di un processo di smaltimento meno gravoso in termini ambientali, in R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 88, 126.

Sezione II

4. *Le interferenze tra la disciplina della sostenibilità ambientale e le pratiche commerciali scorrette*

L'indagine effettuata, rivolta alla comprensione di come il principio della sostenibilità ambientale ricada sulla disciplina consumeristica, non può limitarsi alla verifica dell'impatto che lo stesso comporta sulla vendita dei beni di consumo; un discorso innovativo concerne anche tutte quelle pratiche, perpetrate dal professionista nei confronti della parte contrattuale "*debole*", che possono qualificarsi come "*scorrette*", poiché in grado di influenzare le scelte di consumo, soprattutto nella fase di commercializzazione dei beni, determinando la conclusione di un contratto diverso da quello che sarebbe stato concluso in assenza di un condizionamento esterno.

Dal disposto dell'art. 18, co. 1, lett. *d*, Cod. Cons., è possibile evincere che la nozione di "*pratica commerciale*" si riferisce ad un'eterogeneità dei comportamenti posti in essere nei rapporti tra professionisti e consumatori, includendo azioni, omissioni, condotte o dichiarazioni, nonché quelle comunicazioni commerciali che il professionista realizza al fine di promuovere, vendere o fornire prodotti alla controparte contrattuale²⁷⁴; il consumatore, dunque, può essere interessato da tali pratiche in un momento anteriore alla conclusione del contratto, mediante la promozione pubblicitaria, in occasione della formalizzazione dell'accordo o nella successiva fase di esecuzione dello stesso.

La "*scorrettezza*" in grado di affliggere tali pratiche, definita all'art. 20 Cod. Cons., si sostanzia nella violazione della diligenza professionale ragionevolmente attesa, nonché nella generale idoneità delle stesse a falsare l'autodeterminazione economica del consumatore c.d. "*medio*", poiché informato ed avveduto in relazione al mercato; la norma si declina in una clausola generale, posta al vertice di una struttura "piramidale", dalla quale derivano norme di dettaglio²⁷⁵.

²⁷⁴G. PERLINGIERI, *L'inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e regole di validità nel diritto italo-europeo*, Napoli, 2013, p. 54.

²⁷⁵V. MELI, *Le clausole generali relative alla pubblicità*, AIDA, 2008, p. 258 e ss.; L. MENGONI, *Spunti per una teoria sulle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, p. 13.

È necessario menzionare, *in primis*, le pratiche commerciali ingannevoli, nella forma commissiva *ex art. 21* e omissiva *ex art. 22* Cod. Cons., alle quali si aggiungono quelle definite, invece, aggressive, *ex art. 24*; tali disposizioni rappresentano specificazioni della più ampia definizione contenuta all'art. 20.

Il novero delle norme sopra indicate viene ulteriormente integrato dalle c.d. *black lists* che, sfruttando la tecnica già impiegata per la disciplina delle clausole abusive, sono individuate in condotte tassative e qualificate “*in ogni caso scorrette*”, *ex artt. 23 e 26* Cod. Cons.²⁷⁶.

L'ampia formulazione delle norme inerenti alla disciplina delle pratiche commerciali scorrette ha consentito di porre in evidenza un fenomeno di contrasto tra queste ultime e i principi di sostenibilità, poiché spesso rivolte a conseguire guadagni immediati, a discapito dell'ambiente.

La maggiore attenzione sociale al tema dello sviluppo sostenibile ha fatto sì che le informazioni sui requisiti di sostenibilità del prodotto contribuiscano ad accrescere la competitività tra le imprese, quali elementi idonei ad incrementare la clientela attratta dall'idea di un consumo sostenibile, conseguendone un aumento dei profitti; la competitività sul piano della sostenibilità dei prodotti può indurre le imprese ad impiegare attestazioni ambientali e di sostenibilità non accompagnate da condotte attuative, andando, così, a ledere la fiducia dei consumatori²⁷⁷.

Ne consegue un ripensamento degli interessi in gioco e di una forte sinergia tra gli stessi, quali il mercato, la tutela dei contraenti che risentono dell'asimmetria informativa e del potere dei professionisti di predisporre modelli contrattuali già preconfezionati, l'ambiente e, più precisamente, la sostenibilità²⁷⁸.

Per queste ragioni, la maggior parte dei complessi aziendali tendono all'allineamento con i modelli internazionali di etica e sostenibilità, promuovendo pratiche *business-friendly*.

²⁷⁶F. PIRAINO, *Diligenza, buona fede e ragionevolezza nelle pratiche commerciali scorrette. Ipotesi sulla ragionevolezza nel diritto privato*, in *Europa e Diritto privato*, 2010, p. 1119.

²⁷⁷M. TOMMASINI, *Green claims e sostenibilità ambientale. Le tutele e i rimedi apprestati dall'ordinamento contro le pratiche di greenwashing*, in *Dir. fam. pers.*, 2023, p. 858 e ss., Trib. Gorizia, ord. 25 novembre 2021, in *DeJure online*, ha disposto un'inibitoria di *green claims* di una società produttrice di rivestimenti per automobili contenenti affermazioni ambientali generiche e non verificabili, sulla presunta qualità ecologica del tessuto, vietando, al contempo, l'impiego delle locuzioni “microfibra ecologica” e “la prima e unica microfibra che garantisce l'ecosostenibilità per tutto il ciclo produttivo”.

²⁷⁸S. THOBANI, *Pratiche commerciali scorrette e sostenibilità: alla ricerca di un significato*, in *Persona e Mercato*, 2022/3-Saggi, p. 423 e ss.

L'adeguamento della disciplina delle pratiche commerciali scorrette con principi quali la sostenibilità ambientale e la sensibilità etica, si rinviene con un intervento di stampo comunitario, mediante la Direttiva 2024/825/UE²⁷⁹ sul c.d. “*Greenwashing*”²⁸⁰, modificando le Direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE²⁸¹.

Il “*Greenwashing*” (o “*Ambientalismo di facciata*”²⁸²) rappresenta una strategia comunicativa non virtuosa e fuorviante²⁸³, adottata dalle imprese e fondata su false informazioni sulla sostenibilità²⁸⁴ relative ad un prodotto o servizio, tale da trarre in inganno coloro che operano nel mercato e, soprattutto, i consumatori²⁸⁵.

Si tratta, dunque, di tecniche commerciali adottate dalle imprese e caratterizzate da un impiego distorto di *environmental claims*, per il conseguimento di un ritorno d'immagine, ma senza che vi sia un effettivo adeguamento alle politiche imprenditoriali in materia ambientale, con conseguenze erosive anche sulla concorrenza.

In passato, il problema relativo all'asimmetria informativa, che connota il rapporto di consumo e a discapito del consumatore, a causa di un maggiore potere contrattuale

²⁷⁹La Direttiva concerne la “*responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione*” (o “*Empowering Consumers for the Green Transition*”).

²⁸⁰A. BORDIN, C. BOVINO, *Direttiva Green Claims, in arrivo le norme contro il greenwashing*, in *Amb. svil.*, 2023, p. 521; F. CALISAI, *Attività di imprese, sostenibilità e comunicazione. Il greenwashing: forme di tutela e rimedi civilistici*, in *Rass. dir. civ.*, 2022, p. 487; T. TRUMI, *La tutela del consumatore dalle asserzioni ambientali ingannevoli*, in *Jus civile*, 1, 2022, p. 1408 e ss.

²⁸¹Relative, per quel che concerne la Direttiva del 2005, alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, mentre, per la Direttiva del 2011, ai diritti dei consumatori.

²⁸²Al fine di comprendere il significato della locuzione “*Ambientalismo*” o “*Ecologismo di facciata*”, impiegata per la prima volta in un saggio del giornalista ambientalista Jay Westerveld nel 1986, bisogna menzionare, ad esempio, il caso che, nel 2011, ha coinvolto la marca di acqua in bottiglia “Ferrarelle”; nel caso di specie, l'AGCM ha sanzionato la società per il carattere ingannevole della campagna pubblicitaria volta alla commercializzazione del proprio prodotto come “a Impatto Zero”. La società, infatti, sosteneva una compensazione tra le emissioni di CO₂, relative alla fase produttiva delle bottiglie, e l'attuazione di un progetto di riforestazione; quest'ultimo determinava, in realtà, una compensazione solo del 7% del totale annuo, impegnando, inoltre, l'impresa per un periodo estremamente breve, di soli 2 mesi.

²⁸³V. FURLANETTO, *L'industria della carità*, Milano, 2018, p. 156, definisce la pratica di *greenwashing* come “*una forma di appropriazione indebita di virtù e di qualità ecosostenibili per conquistare il favore dei consumatori o, peggio, per far dimenticare la propria cattiva reputazione di azienda le cui attività compromettono l'ambiente*”.

²⁸⁴L'esigenza di contrastare il fenomeno si riscontra anche nella Proposta di Direttiva, c.d. “*Green Claims*” (COM(2023)166 final), del 22 marzo 2023, costituente *lex specialis* rispetto alla disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, relativa all'etichettatura ambientale e al contrasto del fenomeno del *greenwashing*. Attraverso tale Proposta, è avvenuta la promozione di un sistema di controllo *ex ante* dei *green claims* adottate dalle imprese e, cioè, quelle promesse relative all'impatto ambientale di un determinato bene o servizio. È stata, inoltre, prevista l'apposizione di uno specifico marchio ambientale, una volta comprovati gli appositi requisiti anche ai fini dell'etichettatura dei prodotti.

²⁸⁵M. ZANARDINI, *Greenwashing; cos'è, come evitarlo e la nuova normativa 2024/825/UE*, 2024, <https://www.poloinnovativo.it/greenwashing>.

riconosciuto al professionista, è stato in parte contrastato attraverso i *duties of disclosure* e, cioè, obblighi informativi in capo al professionista e volti ad accompagnare il consumatore nella scelta di consumo.

Oggi, invece, l'interesse si rivolge alla qualità di tali informazioni, al fine di favorire un controllo sulle stesse in un'ottica volta alla tutela della parte debole del contratto, spesso posta dinanzi a comunicazioni commerciali estremamente complesse e difficilmente comprensibili, anche in relazione alla figura del consumatore medio, agendo in maniera particolarmente attenta e avveduta sul mercato²⁸⁶.

La Direttiva del 2024 è volta a rafforzare gli *standards* di sostenibilità dei beni, focalizzando l'attenzione sulle informazioni e dichiarazioni rese dai professionisti che, soprattutto in una fase anteriore all'acquisto, possono distogliere il consumatore da un acquisto responsabile, razionale e sostenibile, violando le aspettative ingenerate in quest'ultimo; si prevede, dunque, che le informazioni rese dal professionista debbano comprendere gli aspetti, l'impatto, le prestazioni ambientali e sociali di un prodotto, e, inoltre, che siano formulate secondo chiarezza, pertinenza e affidabilità²⁸⁷.

La nozione di pratica commerciale scorretta, dunque, potrebbe risultare integrata dal profilo della sostenibilità ambientale nella misura in cui risultino vietate tutte quelle operazioni commerciali che comportano la diffusione di informazioni false o ingannevoli in relazione al rispetto degli *standards* ambientali e sociali di un dato prodotto, nonché aspetti concernenti la durabilità, riparabilità, riciclabilità dei beni.

Risultano, altresì, scorrette quelle pratiche che strumentalizzano le caratteristiche ecologiche dei prodotti, inducendo a credere che siano più vantaggiose rispetto a beni dello stesso tipo, o quelle che si fondano su asserzioni concernenti future prestazioni ambientali, senza che risultino verificabili pubblicamente; occorre che le asserzioni ambientali siano sottoposte al controllo di un soggetto terzo, indipendente dal professionista e dotato di specifiche competenze in materia ambientale.

La Direttiva, inoltre, è intervenuta sull'allegato I della Direttiva 2005/29/CE e sull'elencazione delle pratiche commerciali scorrette, considerate in ogni caso

²⁸⁶P. PERLINGIERI, *Lezioni (1969-2019)*, II, Napoli, 2020, p. 334 e ss.

²⁸⁷Le informazioni possono concernere la sicurezza sul lavoro, la salvaguardia dei diritti umani, la parità di trattamento e di opportunità, l'obsolescenza precoce dei prodotti, il funzionamento dei beni con elementi digitali, gli aggiornamenti volti a garantire la conformità, sicurezza, funzionalità del bene, la durabilità e la riparabilità dello stesso, ecc.

ingannevoli ex art. 23 Cod. Cons.; si tratta di un intervento inaugurato ancor prima della Direttiva 2024/825/UE, attraverso i principi comunitari in materia e, *in primis*, grazie al concetto di sviluppo sostenibile²⁸⁸.

Proprio in riferimento alle pratiche commerciali qualificate in ogni caso ingannevoli, sono state introdotte nuove pratiche riconducibili al *greenwashing*, come l'esibizione di un marchio di sostenibilità non fondato su un sistema di certificazione o non stabilito da un'autorità pubblica; l'impiego di asserzioni ambientali generiche per le quali il professionista non dimostra un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione (ad esempio "biodegradabile", "sostenibile", "biologico", ecc.); l'utilizzo delle asserzioni ambientali che riguardano il prodotto o l'attività del professionista in maniera globale quando, in realtà, si riferiscono solo ad un dato aspetto del prodotto o dell'attività; l'asserzione relativa all'impatto neutrale, ridotto o positivo sull'ambiente di un determinato prodotto, in relazione alla compensazione delle emissioni di *gas* a effetto serra; l'indicazione dei requisiti imposti per legge sul mercato dell'UE per i prodotti facenti parte di una data categoria, come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista.

È possibile registrare, infine, un diverso fenomeno che, però, presenta punti di condivisione con il *greenwashing*; si tratta del c.d. *greenhushing*, fondato essenzialmente su condotte omissive, consistenti nella non comunicazione o nell'esigua comunicazione degli obiettivi imprenditoriali sulla sostenibilità.

Ciò può dipendere da diversi fattori: nel timore di incorrere nel *greenwashing*, a causa di azioni imprenditoriali non sostenibili; nello scarso riconoscimento dell'importanza del tema della sostenibilità; nel prediligere l'esigenza di mantenere un vantaggio competitivo rispetto ad altre imprese, evitando, così, di rivelare le strategie di mercato impiegate.

Il *greenhushing* produce effetti pregiudizievoli sul mercato e intacca la concorrenzialità tra le imprese; si tratta di pratiche altrettanto contrastate con la nuova normativa comunitaria sul *greenwashing* (Direttiva *Empowering Consumers for the Green Transition* e la Proposta di Direttiva *Green Claims*)²⁸⁹.

²⁸⁸R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 136-137; F. BERTELLI, *Le dichiarazioni di sostenibilità nella fornitura di beni di consumo*, cit., p. 49 e ss.

²⁸⁹C. COSENTINO, *Profili giuridici della sostenibilità. Un'indagine comparatistica*, cit., p. 29-30; A. LEONE, *Advertising e tutela del consumatore verde*, in *Dir. ind.*, 1, 2021, p. 73 e ss.; A. PISTILLI, *Il greenwashing tra pubblicità ingannevole e pratica commerciale scorretta: quando può dirsi atto di concorrenza sleale?*, in *Dir. ind.*, 4, 2022, p. 301 e ss.

5. Prospettive rimediali: l'art. 27, co. 15 bis, Codice del Consumo e le criticità

Una volta osservata la potenziale riconducibilità delle informazioni false o ingannevoli, concernenti la sostenibilità, all'interno del divieto di pratiche commerciali scorrette, connotate dalla contrarietà alla diligenza professionale generalmente attesa e dall'idoneità ad influenzare negativamente il comportamento del consumatore medio, destinatario delle stesse, ex art. 20, co. 2, Cod. Cons., occorre procedere all'analisi delle prospettive rimediali volte al contrasto di tali criticità, che possono prender forma nelle dinamiche del mercato.

Originariamente, il Codice del Consumo contemplava una tutela basata sul *public enforcement*, destinata esclusivamente all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM); il disposto originario dell'art. 27 Cod. Cons. si fondava essenzialmente su una tutela di carattere pubblicistico.

L'AGCM, tutt'ora, ha il potere, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione interessata, di procedere all'inibizione della prosecuzione della pratica commerciale scorretta ed eliminarne gli effetti, sospendere in via provvisoria le pratiche in attesa della decisione finale, nei casi d'urgenza, e, qualora la pratica non sia stata portata a conoscenza del pubblico, può vietarne la diffusione o, nei casi in cui risulti già iniziata, inibirne la continuazione. La norma, inoltre, prevede in capo all'Autorità il potere di applicare sanzioni amministrative al professionista autore di pratiche commerciali scorrette e, nel caso in cui quest'ultimo sia inottemperante ai provvedimenti emessi, nonché in caso di reiterata inottemperanza e violazione degli impegni assunti, la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a 30 giorni²⁹⁰.

In base al disposto dell'art. 27 Cod. Cons. e il Regolamento relativo alla disciplina delle procedure istruttorie affidate all'AGCM, è possibile ravvisare una tutela indiretta del consumatore attraverso strumenti espressivi di una tutela manutentiva, poiché volti ad evitare al professionista l'applicazione del profilo sanzionatorio, ma tentando, contestualmente, di apportare un beneficio immediato al consumatore.

Il primo strumento è quello della c.d. *moral suasion*, sancito dal Regolamento sopra citato, adoperato dall'AGCM prima dell'inizio della fase istruttoria, qualora vi siano

²⁹⁰A. GENOVESE, *L'enforcement e le tutele*, in ID., *I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette. Attuazione e impatto sistematico della direttiva 2005/29/CE*, Padova, 2008, p. 210 e ss.; A. GENOVESE, *La normativa sulle pratiche commerciali scorrette*, in *Giur. comm.*, I, 2008, p. 773 e ss.

fondate ragioni per concludere per la scorrettezza di una pratica realizzata dal professionista e in assenza di una particolare gravità della stessa, invitando per iscritto il professionista all'eliminazione dei profili di scorrettezza della pratica.

L'art. 27, co. 7, Cod. Cons., invece, menziona, come ulteriore strumento di favore per il professionista, l'assunzione di impegni²⁹¹ da parte di quest'ultimo, volti a cancellare i profili di legittimità della pratica; gli impegni risultano rivolti alla collettività dei consumatori, ma possono risultare una fonte di vantaggio anche individuale, poiché il professionista desiste dal reiterare la pratica, ma, al contempo, può prevedersi l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli, determinati dalla pratica, nei confronti del singolo consumatore, ad esempio attraverso l'emissione di rimborsi.

Anteriormente all'intervento di riforma sull'art. 27 Cod. Cons., avvenuto nel 2023, il problema ha riguardato l'interpretazione della volontà legislativa per definire se fosse orientata a riservare la tutela esclusivamente all'ambito pubblicistico o fosse, invece, opportuno introdurre strumenti di tutela privatistica, al fine di garantire una tutela effettiva al consumatore²⁹².

A causa dell'esiguità dei procedimenti intrapresi dinanzi all'AGCM, connotati generalmente da una particolare gravità delle pratiche commesse e riguardanti soprattutto le grandi imprese, si è registrata la necessità di estendere l'ambito di tutela, prevedendo un sistema di *private enforcement*, intervenendo a favore della posizione del singolo consumatore²⁹³.

Mediante l'art. 1, d.lgs. n.26, del 7 marzo 2023, è avvenuto il recepimento della Direttiva 2019/2161/UE, c.d. *Direttiva Omnibus*, intervenendo sul livello di protezione garantito ai

²⁹¹L'iniziativa del professionista, inoltre, risulta incentivata dalla previsione *ex art. 27, co.9 ter, lett. b, Cod. Cons.*, individuando, tra i criteri dei quali può tener conto l'AGCM nell'irrogazione delle sanzioni, le "eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio".

²⁹²R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 192.; M. LAMICELA, *Pratiche commerciali scorrette e rimedi. Nuove strategie di private enforcement tra restituzioni e risarcimento*, Torino, 2024, p. 122 e ss.

²⁹³R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 140.; A. MANCINI, S. PERUGINI, *Tutela amministrativa e giurisdizionale*, in *Le modifiche al codice del consumo*, a cura di E. MINERVINI, L. ROSSI CARLEO, Torino, 2009, p. 275 e ss.; C. TENELLA SILLANI, *Pratiche commerciali sleali e tutela del consumatore*, in *Obbl. contr.*, 10, 2009, p. 775.

consumatori nel contesto europeo e modificando le Direttive 93/13/CEE²⁹⁴, 2005/29/CE, 2011/83/UE²⁹⁵.

La Direttiva del 2019, al *considerando* 16, ha posto la necessità di una disciplina rimediale disponibile ai consumatori, lesi da pratiche commerciali scorrette, al fine di eliminare tutti gli effetti prodotti da queste ultime, richiamando il rimedio del risarcimento dei danni e, se pertinenti, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, in modo proporzionale ed efficace; a tal fine, è stata modificata la Direttiva 2005/29/CE all'art. 11 *bis*²⁹⁶.

Il nuovo comma 15 *bis*, art. 27 Cod. Cons. si fonda sulla previsione di strumenti di tutela privatistica disponibili al consumatore, ricalcando proprio l'art. 11 *bis* della Direttiva del 2005.

I consumatori lesi da pratiche commerciali scorrette, oltre alla tutela pubblicistica offerta, possono ulteriormente adire il giudice ordinario, al fine di ottenere rimedi all'insegna della proporzionalità e dell'effettività; il profilo rimediale annovera il risarcimento del danno e, ove risultino applicabili, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, prendendo in considerazione la gravità e la natura della pratica, del danno subito e delle altre circostanze riferibili al caso concreto, facendo salvi gli ulteriori rimedi a disposizione del consumatore²⁹⁷.

Già anteriormente all'intervento di riforma in esame, si era cercato di integrare la disciplina di tutela pubblicistica con strumenti di carattere privatistico, determinando, così, il susseguirsi di una pluralità di orientamenti interpretativi, anche a causa del disposto dell'art. 19, co. 2, Cod. Cons., relativa alla salvezza delle disposizioni interne in materia contrattuale, concernenti la formazione, validità ed efficacia del contratto²⁹⁸.

Un primo orientamento, sostenuto dalla dottrina, favoriva, nell'individuazione del rimedio, l'applicabilità della disciplina dell'annullamento per vizi della volontà avverso quei contratti conclusi all'esito di una pratica commerciale scorretta perpetrata da un

²⁹⁴Concerne la disciplina delle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

²⁹⁵A. PURPURA, *Private Enforcement delle pratiche commerciali scorrette: il nuovo comma 15-bis dell'art. 27 C. Cons.*, in *Europa e Diritto Privato*, 2023, p. 815.

²⁹⁶R. ALESSI, *La disciplina generale del contratto*, cit., p. 234-235.

²⁹⁷M. LAMICELA, *Pratiche commerciali scorrette e rimedi. Nuove strategie di private enforcement tra restituzioni e risarcimento*, cit., p. 62-63.

²⁹⁸G. DE CRISTOFARO, *La difficile attuazione della direttiva 2005/29/CE, concernenti le pratiche commerciali sleali nei rapporti fra imprese e consumatori: proposte e prospettive*, in *Contratto e impresa. Europa*, 2007, p. 20.

professionista; le pratiche ingannevoli venivano ricondotte al dolo, mentre quelle aggressive alla violenza, incidendo sulla libera autodeterminazione economica del consumatore²⁹⁹.

Sotto il profilo oggettivo, l'ambito di applicazione delle pratiche commerciali scorrette è risultato, però, più ampio e non sempre coincidente con quello dei vizi del consenso.

Per quanto concerne le pratiche commerciali ingannevoli, le quali coinvolgono maggiormente i profili relativi alla sostenibilità, non è detto che ci sia una netta sovrapposizione con il dolo; per la configurazione del dolo, si richiede che ci sia un nesso di causalità tra i raggiri, gli artifici e la conclusione del contratto, mentre l'ingannevolezza della pratica si declina in un giudizio prognostico basato sulla volontà ipotetica del consumatore medio (o membro medio del gruppo).

Il dolo richiede intenzionalità, mentre la pratica risulta ingannevole anche se il professionista ha agito colposamente, potendo configurarsi anche qualora non si raggiunga la conclusione del contratto.

Viene esclusa l'interscambiabilità tra una pratica commerciale, qualificata come aggressiva, e la violenza quale vizio del consenso; nel caso della violenza, il consenso viene estorto e si traduce nella minaccia di un male ingiusto e notevole, mentre la pratica commerciale aggressiva può consistere in una semplice minaccia³⁰⁰.

Secondo un altro orientamento, si prospettava il rimedio della nullità, a causa della semplice conclusione del contratto per effetto della pratica commerciale scorretta, considerando il divieto *ex art. 20 Cod. Cons.* come una norma imperativa. Al fine di sostenere quest'ultima tesi, si è affermato che la lesione della libera autodeterminazione economica del consumatore rivesta una valenza di rango primario nel diritto comunitario, come confermato anche dalla disciplina della nullità relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari, in riferimento alla condotta del professionista volto ad ostacolare l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, *ex art. 67*

²⁹⁹A. GENTILI, *Pratiche sleali e tutele legali: dal modello economico alla disciplina giuridica*, in *Riv. dir. priv.*, 2010, p. 63; E. GUERINONI, *La direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Prime note*, in *Contr.*, 2007, p. 178; M. NUZZO, *Pratiche commerciali sleali ed effetti sul contratto: nullità di protezione o annullabilità per vizi del consenso?*, in *Le pratiche commerciali sleali*, a cura di E. MINERVINI, L. ROSSI CARLEO, Milano, 2007, p. 238; Cass. civ., Sez. II, 7 agosto 2002, n.11896, in *Riv. dir. civ.*; Cass. civ., Sez. II, 20 aprile 2006, n.9253, in *Giust. civ.*

³⁰⁰A.P. SEMINARA, *La tutela civilistica del consumatore di fronte alle pratiche commerciali scorrette*, in *Contratti*, 2018, p. 689 e ss.; A. FACHECHI, *Pratiche commerciali scorrette e rimedi negoziali*, Napoli, 2012, p. 122 e ss.

septiesdecies Cod. Cons.; in entrambe le fattispecie, sarebbe ravvisabile una patologia inerente alla formazione del contratto, meritevole di un trattamento unitario³⁰¹.

Nello stesso senso, si è ipotizzata la configurabilità della sanzione-rimedio della nullità di protezione, nell'ipotesi in cui la pratica abbia inciso sul regolamento contrattuale, dando vita ad un accordo iniquo o declinandosi in una clausola vessatoria³⁰²; siffatto orientamento ha suscitato, però, la reazione della dottrina maggioritaria³⁰³.

Né l'annullabilità né la nullità di diritto privato sono state avvertite come forme di tutela effettiva del consumatore³⁰⁴: l'annullabilità comporterebbe un giudizio individuale, secondo il caso concreto, diretto ad indagare la volontà del consumatore; concludere per la nullità sarebbe stata una forzatura, costituendo una reazione avverso regole di condotta, non sempre in grado di influire sul regolamento contrattuale³⁰⁵. Dall'ampia formulazione della disposizione terminale del comma 15 *bis*, art. 27 Cod. Cons. (“*Sono fatti salvi ulteriori rimedi a disposizione dei consumatori*”) si evince, però, che nulla osti all'applicazione della disciplina della nullità o annullabilità qualora, nel caso concreto, ne siano ravvisabili i presupposti (come nel caso di oggetto o causa illeciti o consenso estorto con violenza o dolo)³⁰⁶.

Richiamando sempre la disciplina previgente all'attuazione della Direttiva del 2019, si è fatto, inoltre, ricorso al rimedio risarcitorio, pur mancando un'apposita regolamentazione del rimedio o un rinvio alla disciplina interna, al di fuori di quei casi in cui le pratiche commerciali scorrette potevano configurare, nel caso concreto, un vizio della volontà o un'ipotesi di nullità.

Il rimedio risarcitorio è stato preso in considerazione, in alternativa ai rimedi invalidanti, nel tentativo di ricostruire una disciplina della tutela privatistica rivolta al consumatore,

³⁰¹F. GIRINELLI, *L'accertamento di una pratica commerciale scorretta: il doppio binario rimediale del Public and Private Enforcement*, in *Jus civile*, 6, 2016, p. 464; G. D'AMICO, *Nullità virtuale-Nullità di protezione (Variazioni sulla nullità)*, in *Contratti*, 2009, p. 734.

³⁰²A. FACHECHI, *Pratiche commerciali scorrette e rimedi negoziali*, cit., p. 153; S. ORLANDO, *L'utilizzo di clausole abusive come pratica commerciale scorretta*, in *Obbl. contr.*, 2009, p. 345 e ss.

³⁰³S. DELLE MONACHE, *Pratiche commerciali scorrette, obblighi di informazione, dolo contrattuale*, in *Ann. contr.*, Torino, 2009, p. 108 e ss., ha rilevato che quanto avviene durante le fasi volte al perfezionamento del contratto non comporta alcun pregiudizio negativo sul contratto in sé.

³⁰⁴G. GRISI, *Rapporto di consumo e pratiche commerciali*, in *Jus civile*, 5, 2013, p. 302.

³⁰⁵L. GUFFANTI PESENTI, *Pratiche commerciali scorrette e rimedi nuovi. La difficile trasposizione dell'art. 3, co. 1, n. 5), dir. 2019/2161/UE*, in *Eur. dir. priv.*, 2021, p. 641; A. CATRICALÀ, M.P. PIGNALOSA, *Saggi di diritto dei consumi*, Torino, 2020, p. 218.

³⁰⁶M.R. MAUGERI, *Violazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, p. 483.

poiché si è ritenuto potesse offrire una soluzione sia nell'ipotesi in cui la scorrettezza della pratica avesse inciso sul "*quomodo*" del contratto, ma anche in quei casi in cui la sua manifestazione fosse avvenuta in una fase anteriore alla sua conclusione; proprio in riferimento alla fase che precede il perfezionamento del contratto, si è prospettato il ricorso alla responsabilità precontrattuale, dato che la scorrettezza della pratica implicherebbe di per sé la contrarietà al dovere di buona fede *ex art. 1337 c.c.*, con la necessità di determinare la concreta lesione del diritto all'autodeterminazione del consumatore, ai fini della risarcibilità.

In assenza di un'espressa regolamentazione, il rinvio alla disciplina codicistica comporta la necessaria sussistenza di una condotta imputabile al professionista, determinando la lesione della libertà negoziale del consumatore, con la conseguente risarcibilità nei limiti dell'interesse negativo. Si determina, inoltre, la riproposizione di quei problemi attinenti alla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità e le perplessità che ne conseguono in relazione alla disciplina dell'onere probatorio, della prescrizione, della risarcibilità del danno non patrimoniale³⁰⁷.

È possibile aggiungere che, in riferimento a quelle pratiche non seguite dalla conclusione del contratto, sarebbe più difficoltoso ravvisare un pregiudizio in capo al consumatore attento e avveduto, partendo dal presupposto che generalmente il professionista sfrutta le pratiche commerciali per indurre il consumatore alla stipula del contratto o ad accettare condizioni sfavorevoli³⁰⁸.

La condotta precontrattuale delle parti pone dei problemi anche qualora il contratto sia stato concluso validamente, ma risulti sconveniente per il consumatore, poiché stipulato a condizioni svantaggiose rispetto a quelle praticate nel mercato, a causa della condotta del professionista; in quest'ipotesi, il consumatore potrebbe richiedere il risarcimento del danno derivante dal minor vantaggio o maggior aggravio economico causato dalla pratica, oltre ai danni derivanti direttamente e immediatamente dalla condotta del professionista. La norma che, nel 2023, ha esteso alle pratiche commerciali scorrette un sistema di *private enforcement*, non ha eliminato tutte le criticità legate al tema; secondo alcuni interpreti, la nuova previsione normativa risulterebbe alquanto lacunosa e rappresenterebbe un fallimento, poiché tale da non permettere la costituzione di un quadro

³⁰⁷C. GRANELLI, *L'art. 11 bis della direttiva 2005/29/CE: ratio, problemi interpretativi e margini di discrezionalità concessi agli Stati membri ai fini del recepimento*, in *Jus civile*, 2, 2022, p. 267.

³⁰⁸R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 150-151.

ben definito di rimedi individuali, legati alle esigenze di immediatezza ed effettività, operanti a favore del consumatore, in aggiunta a quelli già previsti dall'ordinamento; sin da prima dell'introduzione del nuovo comma, il ricorso all'AGCM è apparso esiguo, mentre il mero rinvio alla tutela ordinaria, propria del diritto interno, inidoneo a garantire una tutela effettiva del consumatore³⁰⁹, a causa, ad esempio, dei costi processuali³¹⁰.

Al contrario delle criticità qui evidenziate, altri studiosi hanno ritenuto l'intervento normativo come accorto, sulla base della necessità di adottare una soluzione elastica, considerando i diversi momenti in cui la pratica può manifestarsi e, cioè, anteriormente, contestualmente alla conclusione del contratto, nonché durante l'esecuzione dello stesso, abbracciando l'idea di una pluralità dei rimedi disponibili al consumatore e senza che tra gli stessi si crei un ordine gerarchico prestabilito³¹¹.

È evidente come la previsione del comma 15 *bis*, a conclusione dell'art 27, da un lato, abbia voluto segnare il superamento degli orientamenti pregressi relativi al carattere unitario del rimedio, ma, dall'altro, abbia lasciato una serie di interrogativi per gli operatori del diritto.

Quando al rimedio risarcitorio, le più grandi perplessità riguardano la natura extracontrattuale o contrattuale del professionista³¹², il conseguente termine prescrizione e l'onere probatorio. Aderendo all'orientamento della natura extracontrattuale, si determinerebbe la necessità che il soggetto leso fornisca la prova dell'elemento soggettivo, del nesso di causalità tra la pratica censurata e la lesione subita dal consumatore e il fatto dannoso che ne è derivato; ciò potrebbe costituire un motivo di inerzia da parte del consumatore all'instaurazione della controversia, a causa dell'eccessiva gravosità dell'onere probatorio richiesto. Quest'ultima conclusione, nella ricerca di un sistema volto all'effettività, potrebbe prospettare la propensione verso la

³⁰⁹Neanche la tutela sancita dagli artt. 840 *bis* e 840 *sexiesdecies* c.p.c. risulta a tal fine agevole, posto che le condotte pregiudizievoli non sempre si declinano in pratiche rivolte ad una massa indeterminata di consumatori, né in condotte lesive di diritti omogenei; spesso si ravvisano, infatti, specifiche condotte rivolte a singoli consumatori, adottate anche per una sola volta.

³¹⁰M. DE CRISTOFARO, *Innovazioni e prospettive nella dimensione processuale che sta al cuore del Private Antitrust Enforcement*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, p. 523.

³¹¹A. FACHECHI, *Pratiche commerciali scorrette e rimedi negoziali*, cit., p. 215.

³¹²Le clausole facenti parte della *black list* ex artt. 23 e 26 Cod. Cons. risultano scorrette in ogni caso, indipendentemente dalla conformità alla diligenza professionale. La responsabilità per i danni procurati dovrebbe avere un fondamento oggettivo, sia nel caso di responsabilità extracontrattuale, escludendo la rilevanza del profilo soggettivo, sia nel caso di responsabilità contrattuale, restando preclusa la prova liberatoria del professionista.

natura contrattuale. La definizione della scorrettezza delle pratiche, elaborata dal legislatore, assegnando un ruolo preminente alla buona fede ed alla diligenza, sembra definire delle vere e proprie prestazioni da adempiere, il cui contenuto risulta, “*oltre che definito per legge, integrato dalla buona fede, e la cui qualità è determinata dalla diligenza*”³¹³.

Senza prendere posizione sul problema generale relativo al fondamento della responsabilità, è possibile affermare che la ricostruzione della responsabilità nella relazione tra consumatore e professionista non risulta agevole, sia per le criticità nell’individuazione del responsabile della pratica, al quale imputare la violazione del dovere di buona fede o la commissione dell’illecito, sia per la complessità dell’onere probatorio che grava sul consumatore e per la difficile quantificazione dell’obbligazione risarcitoria³¹⁴.

Ulteriori criticità, legate alla pretesa risarcitoria vantata dal consumatore verso il professionista, concernono la risarcibilità del danno non patrimoniale; la portata, rivestita nel giudizio ordinario, dell’eventuale previo accertamento compiuto dall’AGCM della violazione del divieto di adottare pratiche commerciali scorrette da parte del professionista, convenuto in giudizio dal consumatore, mediante azione risarcitoria; se la quantificazione del risarcimento dovuto al consumatore debba fondarsi esclusivamente su criteri riparatori/compensativi ovvero debba ispirarsi anche ad altri criteri, di carattere sanzionatorio/dissuasivo, considerando il disposto del comma 15 *bis*, che impone al giudice ordinario di prendere in considerazione la gravità e natura della pratica, nonché il danno subito e le altre circostanze pertinenti³¹⁵.

Anche i rimedi della risoluzione del contratto e della riduzione del prezzo non risultano privi di elementi di discutibilità; *in primis*, risulta ambiguo l’ambito di applicazione dei suddetti rimedi, rafforzato dall’impiego, in loro riferimento, al comma 15 *bis*, dell’affermazione “*ove applicabile*”, mancando appositi chiarimenti normativi.

³¹³R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 161.

³¹⁴M. LAMICELA, *Modelli di private enforcement nella repressione delle pratiche commerciali scorrette, tra risarcimento e restituzioni. Ipotesi sulla direttiva 2019/2161/UE*, in *Jus civile*, 1, 2023, p. 190.

³¹⁵G. DE CRISTOFARO, *Il recepimento del nuovo art. 11 bis Dir. 2005/29/CE (comma 15 bis dell’art. 27 cod. cons.)*, in *Proposta di emendamento del comma 7, lett. d, dell’art. 1 dello schema di d. legislativo attuativo della Direttiva UE 2019/2161*, p. 2, https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/007/945/01_Memoria_prof._De_Cristofaro1.pdf.

Partendo dal rimedio risolutorio e dal confronto con la disciplina sancita dal Codice civile, è possibile rilevare che, tradizionalmente, lo strumento della risoluzione del contratto reagisce all'inattuazione di un rapporto scaturente da un contratto sinallagmatico, a causa dell'inadempimento, impossibilità o eccessiva onerosità della prestazione; le pratiche commerciali scorrette, invece, rappresentano una distorsione della libera autodeterminazione economica del consumatore³¹⁶.

La risoluzione del contratto, nella dimensione consumeristica, è dotata di maggiore flessibilità e adattabilità, operando come un rimedio semplificato³¹⁷: sul piano processuale, il suo esercizio avviene mediante una dichiarazione stragiudiziale, come dimostrato dall'art. 135 *quater* Cod. Cons., co. 2, secondo cui il consumatore esercita il diritto alla risoluzione mediante una dichiarazione rivolta al venditore, espressiva di tale volontà; sul piano sostanziale, non risulta avere rilevanza la distinzione tra il presupposto dell'inadempimento o dell'impossibilità sopravvenuta, operando come un rimedio unitario.

Al fine di indagare come il rimedio risolutorio possa operare per la disciplina delle pratiche commerciali scorrette, contrarie alla diligenza professionale e, cioè, ai principi di correttezza e buona fede, si deve prendere in considerazione che, secondo la giurisprudenza³¹⁸, la violazione dell'obbligo di buona fede *ex art.* 1375 c.c. sarebbe suscettibile di determinare la risoluzione del contratto per suo inadempimento, incidendo sulla condotta che le parti sono tenute a osservare al fine di preservare l'interesse della controparte al corretto adempimento alle relative prestazioni; si può determinare un inadempimento anche in riferimento a condotte integrative o ausiliarie rispetto alla prestazione principale, ma idonee a impedire che l'interesse della controparte alla prestazione dovuta si realizzi (si pensi ai doveri di informazione, comunicazione, ecc.)³¹⁹. Alla luce di queste osservazioni, troverebbe applicazione il rimedio della risoluzione del contratto per la violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette, qualora la pratica ingannevole o aggressiva, inducendo il consumatore a concludere un contratto lesivo, in

³¹⁶R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 176.

³¹⁷R. ALESSI, *L'attuazione della direttiva nel diritto italiano: il dibattito e la sua impasse*, in *La vendita di beni di consumo*, a cura di ID., Milano, 2005, p. 28.

³¹⁸Cass. civ., Sez. II, 19 giugno 2014, n.14006, in *Guida dir.*; Cass. civ., Sez. III, 11 febbraio 2005, n.2855, in *Giur.it*.

³¹⁹E. BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, cit., p. 68; S. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, I, 1969, p. 112 e ss.

relazione al legittimo affidamento di una controprestazione adeguata al prezzo pagato, pregiudichi l'obbligazione contrattuale consistente nel dovere di pratica corretta, sia in riferimento alla violazione di specifici obblighi anteriori alla conclusione del contratto, sia all'esecuzione di quest'ultimo.

Il tema dell'applicazione del rimedio risolutorio al divieto di pratiche commerciali scorrette pone ulteriori problemi per la stretta interferenza con la disciplina dei rimedi sanciti per il difetto di conformità del prodotto, poiché il caso in cui coesistano le due patologie non è raro; la disciplina rimediale dei difetti di conformità nella vendita dei beni di consumo risulta fondata sui principi di conservazione e gradualità dei rimedi, mentre in riferimento alle pratiche scorrette, vengono in evidenza i criteri della proporzionalità ed effettività.

Con riguardo a pratiche commerciali scorrette, lesive della sostenibilità ambientale, al fine di ottenere la risoluzione del contratto, la lesione che ne deriva deve essere tale da rendere ammissibile il rimedio caducatorio, considerando la rilevanza costituzionale del principio; l'ammissibilità della risoluzione potrebbe escludersi nell'ipotesi in cui rappresenti la soluzione meno sostenibile rispetto agli altri rimedi esperibili³²⁰.

Anche il rimedio della riduzione del prezzo ripropone gli stessi problemi, sorti in riferimento al rimedio risolutorio, sulla natura e sul regime applicabile; la riduzione del prezzo, infatti, dovrebbe operare nel caso in cui la pratica scorretta si sia tradotta in un inadempimento o nella violazione del contratto concluso dal consumatore, con risultati analoghi all'azione di risoluzione. Quanto al rapporto tra i due rimedi, tra loro alternativi, la risoluzione è esclusa nel caso in cui la lesione subita dal consumatore non presenti un livello di gravità tale da giustificare la caducazione del contratto, mentre la riduzione del prezzo è ammessa a prescindere dalla gravità della lesione; identico limite è previsto nella scelta del rimedio nel caso di difetto di conformità nella vendita dei beni di consumo, essendo esclusa la risoluzione nel caso di lieve entità del difetto di conformità, *ex art. 135 quater*, co. 5, Cod. Cons.³²¹.

Anche in riferimento al rimedio in esame, sorgono dubbi sul suo esclusivo esercizio di carattere giudiziale ovvero la possibilità di prevedere una tutela stragiudiziale; quest'ultima sembrerebbe la soluzione più adeguata a garantire l'effettività del rimedio al

³²⁰R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 181 e ss.

³²¹A. LUMINOSO, *La vendita*, cit., p. 651.

consumatore, anche se l'intervento del giudice potrebbe essere necessario per la determinazione del *quantum* della riduzione, qualora manchi a livello consensuale.

L'effetto del rimedio dovrebbe essere quello di incidere sul regolamento contrattuale per ristabilire l'equilibrio tra le parti, modificando la clausola concernente il prezzo del prodotto o del servizio e stabilendo l'entità della riduzione volta a compensare la lesione del consumatore³²².

Nonostante questa breve analisi volta a ricostruire l'ambito di applicabilità dei rimedi della risoluzione del contratto e riduzione del prezzo, la disciplina risulta ancora lacunosa, mancando, a titolo di esempio, una disciplina inerente alla discussa cumulabilità del rimedio della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo con quello risarcitorio, al termine prescrizione, alle conseguenze dell'esperimento del rimedio della risoluzione del contratto sotto il profilo degli obblighi restitutori gravanti sulle parti, agli effetti prodotti dall'esperimento di tali rimedi qualora il contratto stipulato dal consumatore vittima della pratica sia un contratto di durata³²³ o relativo a servizi finanziari³²⁴.

Quanto ai dubbi legati, invece, alla determinazione del parametro di quantificazione dell'entità della riduzione, considerando che quest'ultima potrà correttamente operare nell'ipotesi in cui la pratica abbia causato l'attribuzione di un bene o di un servizio il cui valore risulti inferiore a quello ragionevolmente atteso dal consumatore sulla base delle comunicazioni commerciali false o ingannevoli, il corrispettivo dovuto potrà essere ridotto sulla base del valore che realmente sarebbe stato attribuito al bene in assenza della pratica perpetrata; si determina un criterio corrispondente a quello sancito dall'art. 135 *quater* Cod. Cons., in tema di difetto di conformità, prevedendo una riduzione del prezzo proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme.

L'interpretazione estensiva del concetto di conformità, alla luce del principio di sostenibilità, ha reso più labili i confini entro cui determinare il *quantum* della riduzione,

³²²R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 189.

³²³Per quel che concerne gli effetti risolutivi, si dovrebbe ricorrere alla disciplina della risoluzione in generale, ovvero lo scioglimento *ex tunc* del contratto ad esecuzione istantanea, con la restituzione delle prestazioni compiute e dei pagamenti effettuati; per i contratti di durata, lo scioglimento potrà operare *ex nunc*, restando precluse le restituzioni di prestazioni già eseguite e i rimborsi dei pagamenti e delle spese sostenute per la conclusione del contratto.

³²⁴G. DE CRISTOFARO, *Il recepimento del nuovo art. 11 bis Dir. 2005/29/CE (comma 15 bis dell'art. 27 cod. cons.)*, in *Proposta di emendamento del comma 7, lett. d, dell'art. 1 dello schema di d. legislativo attuativo della Direttiva UE 2019/2161*, cit., p. 3.

nel caso in cui il difetto prescinda da una materiale difformità del bene; in tale ipotesi, potrà risultare agevole la previsione normativa *ex art. 27, co. 15 bis, Cod. Cons.*, e, in particolare, il riferimento alla natura della pratica e alle altre circostanze pertinenti.

Ciò che si può sicuramente evincere è che tra il rimedio risolutorio e la riduzione del prezzo non sussista alcun ordine di priorità, richiedendo, piuttosto, un'attenta valutazione dei criteri della proporzionalità, dell'effettività e degli altri specifici parametri indicati dalla norma, come la gravità della pratica³²⁵.

³²⁵R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 189 e ss.

6. La risarcibilità del danno non patrimoniale

Dalle perplessità scaturenti dalla disciplina del *private enforcement*, appare necessario rivolgere l'attenzione ad alcuni aspetti innovativi derivanti dall'estensione dei rimedi privatistici a tutela del singolo consumatore.

In prima istanza, è stato possibile riscontrare come la tutela risarcitoria appaia aperta a nuove prospettive di ridefinizione e chiarimento, anche in relazione agli interessi lesi dalle pratiche commerciali scorrette³²⁶.

Si è ravvisato come, alla luce della disciplina posta dall'art. 27, co. 15 *bis*, Cod. Cons., nella previsione del rimedio risarcitorio, risulti oggetto di attuale discussione la risarcibilità dei danni non patrimoniali derivanti da pratiche commerciali scorrette.

La non patrimonialità del danno si sostanzia qualora quest'ultimo abbia determinato, in relazione al caso concreto, la lesione di un interesse, oggetto di apposita protezione da parte dell'ordinamento, non suscettibile di valutazione economica e per il quale non sussiste un mercato di riferimento.

L'articolo 2059 del Codice civile, recante la disciplina dei danni non patrimoniali, opta per la tipicità del rimedio e, più precisamente, delle condizioni che la legge annovera al fine di determinare l'accoglimento della relativa pretesa risarcitoria.

Le risultanze interne conducono alla risarcibilità del danno non patrimoniale derivante, *in primis*, da reato, stando al disposto del comma 2 dell'art. 185 c.p., nonché in tutte quelle ipotesi in cui risulti oggetto di un'apposita espressione normativa, anche mediante la proliferazione di una legislazione speciale sempre più dettagliata.

Più recentemente, però, la Cassazione ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale nell'ipotesi in cui sia ravvisabile la lesione di diritti inviolabili della persona; con la sentenza n.8828, 31 maggio 2003, la Suprema Corte è intervenuta sulla portata dell'articolo 2059 c.c., estendendo i profili di risarcibilità del danno non patrimoniale, rispetto alla limitazione sancita dalla riserva di legge.

La sentenza sopra menzionata, infatti, richiama proprio alle previsioni consacrate dalla Carta costituzionale, riferendosi alla necessità di un'apposita tutela anche per quei diritti

³²⁶R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 168.

inviolabili della persona che trovano espresso riconoscimento nella stessa e non aventi natura economica³²⁷.

La stessa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con le sentenze 11 novembre 2008, nn. 26972³²⁸, 26973³²⁹, 26974³³⁰, 26975³³¹, ribadendo il collegamento tra il concetto di danno non patrimoniale e la lesione di interessi riferibili alla sfera personale e sprovvisti di una certa rilevanza economica, ha puntualizzato i confini della risarcibilità del danno non patrimoniale³³²; quest'ultimo, infatti, deve essere corrisposto in relazione alla gravità dell'offesa rivolta a diritti inviolabili, tutelati dalla Costituzione, e dalla serietà del danno, in un'ottica di temperamento tra la solidarietà sociale, *ex art. 2 Cost.*, e quel livello di tolleranza che la convivenza sancisce³³³.

Inoltre, con le stesse pronunce, la Corte ha colto l'occasione per pronunciarsi in merito al riconoscimento dell'onnicomprendività della categoria del danno non patrimoniale, senza che la diversa aggettivazione di quest'ultimo in una serie di aspetti o voci (danno biologico, danno esistenziale, danno morale, ecc.), in relazione al caso concreto, possa determinare la duplicazione del risarcimento, nel caso in cui queste ultime ricorrano cumulativamente; si dovrà, piuttosto, procedere alla personalizzazione del danno non patrimoniale.

Si tratta di conclusioni ulteriormente ribadite nell'ordinanza n.7513, 27 marzo 2018, poiché la Cassazione ha avuto modo di precisare che, sotto il profilo giuridico, la categoria del danno non patrimoniale sia caratterizzata dall'onnicomprendività e dall'unitarietà dei criteri risarcitori, *ex artt. 1123, 1226, 2056, 2059 c.c.*, anche se diverso può risultare il piano fenomenologico³³⁴.

Con particolare riferimento alle pratiche commerciali scorrette, si sono registrati filoni contrapposti. Per quel che concerne gli orientamenti dottrinali che escludono

³²⁷Cass. civ., Sez. III, 31 maggio 2003, n.8828, in *federalismi.it*.

³²⁸Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n.26972, in *federalismi.it*.

³²⁹Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n.26973, in *enpam.it*.

³³⁰Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n.26974, in *dirittopenaleuomo.org*.

³³¹Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n.26975, in *dirittopenaleuomo.org*.

³³²L. VIOLA, *Il danno esistenziale esiste? La posizione delle Sezioni Unite*, 2010, <https://www.altalex.com/documents/news/2010/02/19/il-danno-esistenziale-esiste-la-posizione-delle-sezioni-unite>.

³³³L. SPADONI, *Quando un danno è giuridicamente rilevante? Che cosa si intende per danno non patrimoniale? Come viene risarcito il pregiudizio non patrimoniale?*, 2024, <https://www.chiarini.com/danno-non-patrimoniale-risarcimento-equita-tabelle/>.

³³⁴Cass. civ., Sez. III, 27 marzo 2018, n.7513, in *Altalex*.

espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da pratiche commerciali scorrette, c'è chi ha sostenuto che le pratiche commerciali scorrette costituiscano una fattispecie autonoma di illecito e non un reato, mentre l'interesse leso, riferibile al consumatore, non sarebbe tutelato da un diritto inviolabile della persona riconosciuto a livello costituzionale³³⁵; nello stesso senso, si è ritenuto che l'unica lesione ragionevolmente configurabile riguardi esclusivamente la sfera patrimoniale globalmente intesa³³⁶. In senso completamente opposto, alcuni autori hanno affermato che i diritti ad un'informazione adeguata, ad una corretta pubblicità e a pratiche ispirate ai concetti di buona fede, correttezza, lealtà, rappresentino diritti fondamentali del consumatore, annoverabili nell'elenco di cui all'art. 2 Cost.³³⁷; ulteriormente, si ammette che *“ci sono situazioni, anche al di fuori dei danni da reato, in cui una pratica scorretta può contribuire a causare lesioni di diritti personali come la salute o la sicurezza; nei casi di pratiche aggressive, può aversi inoltre, la lesione diretta del diritto al rispetto della vita privata o- in casi limite- della stessa libertà personale”*³³⁸.

³³⁵G. DE CRISTOFARO, “*Rimedi*” privatistici individuali e pratiche commerciali scorrette. Il recepimento nel diritto italiano dell'art. 11 bis della direttiva 2005/29/CE (comma 15 bis, art. 27 c. cons.), in *Le nuove leggi civili commentate*, 2023, p. 477.

³³⁶E. LABELLA, *Pratiche commerciali scorrette e autonomia privata*, Torino, 2018, p. 142.

³³⁷A. GENTILI, *Pratiche sleali e tutele legali: dal modello economico alla disciplina giuridica*, cit., p. 65; A. FACHECHI, *Pratiche commerciali scorrette e rimedi negoziali*, cit., p. 189 e ss.

³³⁸M. LIBERTINI, *L'azione di classe e le pratiche commerciali scorrette*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, p. 160.

Conclusioni

Il presente lavoro ha cercato di illustrare come l'attualissimo principio di sostenibilità ambientale possa essere suscettibile di una lettura multilivello, prodotto di una disciplina trasversale, toccando ambiti del diritto in passato ritenuti esclusi da questo campo di studi; il dibattito è stato alimentato dalla gravità del problema ambientale e dall'urgenza di individuare gli strumenti giuridici più adeguati ad affrontare situazioni varie e disparate. Il fine ultimo dell'elaborato è stato quello di indagare su come le istanze volte all'ecologismo e alla sostenibilità, nello sfruttamento delle risorse naturali, determinino un coinvolgimento anche dei giuristi privatisti, attraverso un ripensamento delle tradizionali categorie civilistiche e di alcuni istituti portanti, quali il contratto e la moderna attività d'impresa.

Si è ritenuto, dunque, fondamentale procedere all'accertamento della configurabilità nel nostro ordinamento del diritto dell'ambiente e, in seguito, precisarne i contenuti e i limiti; il momento preliminare di suddetta indagine è costituito dall'analisi del fondamento normativo della tutela, al fine di consentire il pieno riconoscimento di una prerogativa facente capo a ciascun individuo, avente ad oggetto la salubrità ambientale³³⁹.

Volgendo, dunque, lo sguardo alle fonti in materia di diritto ambientale, è stato possibile notare come la prima forma di reazione ai problemi legati ai cambiamenti climatici e all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, a fronte di un esponenziale sviluppo industriale e tecnologico, sia stata registrata sul piano internazionale, a seguito della lenta e faticosa affermazione di una moderna etica socio-ambientale, traducendosi nella consapevolezza del carattere essenziale dell'adeguamento ed osservanza dei suoi valori, al fine di garantire la sopravvivenza e il benessere delle generazioni future³⁴⁰.

Si tratta, infatti, di uno scenario emerso a seguito di un processo di trasformazione ambientale e di sconvolgimento dell'intero sistema naturale, determinando il coinvolgimento del pianeta e dell'umanità globalmente intesa dell'epoca moderna e, soprattutto, della postmodernità; negli ultimi duecento anni, si è registrato un grande

³³⁹S. PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, cit., p. 2-3, 15; T. ASCARELLI, *Studi di diritto privato comparato e in tema di interpretazione*, Milano, 1952, p. 41 e ss.

³⁴⁰C. COSENTINO, *Profili giuridici della sostenibilità. Un'indagine comparatistica*, cit., 4 e ss.; M. C. CARTA, *Il Green Deal europeo. Considerazioni critiche sulla tutela dell'ambiente e le iniziative di diritto UE*, in *rivista.eurojus.it*, 2020, p. 54 e ss.; A. MOLITERNI, *Transizione ecologica, ordine economico e sistema amministrativo*, in *Riv. dir. comp.*, 2022, p. 395 e ss.

sviluppo delle attività produttive facenti uso di prodotti chimici, uno sfruttamento incontrollato delle materie prime e delle fonti di energia non rinnovabili, nonché una società dei consumi che ha posto quesiti sulla complessa e poco agevole attività di smaltimento dei rifiuti prodotti.

Si è determinata l'esigenza di “*globalizzare le politiche ambientali*”, quale reazione all'imponente crescita della scala dei problemi ambientali, tale da impedire un'autonoma gestione degli stessi, ma, preferibilmente, generando un'interdipendenza tra gli Stati³⁴¹.

La nascita di una vera e propria politica internazionale ambientale si è avuta in occasione della Conferenza di Stoccolma del 16 giugno del 1972, alla quale hanno partecipato gran parte degli Stati membri delle Nazioni Unite, le agenzie specializzate ONU ed altre Organizzazioni internazionali, postulando la necessità di una tutela ambientale tale da non essere ricondotta esclusivamente agli interessi dei singoli Stati³⁴²; da quel momento in avanti, le politiche internazionali sulla sostenibilità ambientale, raccogliendo l'eredità del *Summit* e giungendo alla considerazione del parallelismo e dell'indissolubilità dei concetti di “sviluppo” e “ambiente”, non si sono arrestate e risultano tutt'ora in continua evoluzione.

Ad oggi, la principale finalità perseguita dai Paesi facenti parte dell'ONU coincide con l'effettivo conseguimento dei 17 *Sustainable Development Goals* dell'*Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*, soprattutto in termini di accessibilità delle energie pulite, comprese le energie rinnovabili³⁴³, e produzione e consumo sostenibili³⁴⁴; proprio in occasione del recentissimo *Summit* Onu sul Futuro, tenutosi a New York il 22 e il 23

³⁴¹Le azioni statali nelle politiche ambientali devono risultare il prodotto di un loro coordinamento e non la somma di singole azioni locali tra di loro scoordinate, in U. LEONE, *Nuove politiche per l'ambiente*, Roma, 2002, p. 85; E. RONCHI, *Uno sviluppo capace di futuro*, Bologna, 2000, p. 70.

³⁴²F. FERONE, *La Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente*, in *Riv. dir. int.*, 1972, p. 701 e ss.

³⁴³L'impiego delle energie rinnovabili, in alternativa ad altre fonti energetiche, rappresenta uno degli obiettivi portanti del diritto ambientale, alla luce del principio di ecosostenibilità, quale uso responsabile e razionale delle risorse naturali, nel rispetto dei bisogni e degli interessi anche delle generazioni future; rinnovabili sono quelle fonti di energia in grado di rigenerarsi naturalmente e che non si esauriscono nel tempo, rappresentando un tassello fondamentale per una transizione verso un sistema energetico che, contrastando il riscaldamento globale, attui una riduzione del *carbon footprint*. La *green energy* risulta suddivisa in energia solare, eolica, idroelettrica, geotermica, delle biomasse e quella marina, in R. LOMBARDI, *Energie rinnovabili e diritto privato. Strumenti negoziali e tutela dell'ambiente verso la nuova transizione energetica*, cit., p. 84 e ss.

³⁴⁴Tra le previsioni più importanti ribadite nel *goal* 12, occorre menzionare la gestione ecosostenibile delle sostanze chimiche e dei rifiuti nel corso del loro ciclo di vita, da conseguire entro il 2020, dato il pregiudizio arrecato dal loro rilascio in acqua, suolo, aria; un passo verso il conseguimento di tale obiettivo, si riscontra nella responsabilizzazione delle imprese di maggiori dimensioni e coinvolte in traffici transnazionali, al fine di educarle all'adozione di pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nelle relazioni periodiche.

settembre 2024, è stato adottato il “*Patto sul futuro*”, rimarcando la necessità dei vari ordinamenti nazionali, tra cui quello italiano, di velocizzare i tempi di attuazione degli Obiettivi sullo sviluppo sostenibile consacrati nell’*Agenda 2030*.

In seguito, è stato possibile riscontrare come l’impatto del diritto internazionale, quale fattore di omogeneizzazione, abbia determinato l’assunzione del principio di sostenibilità ambientale quale *key concept* nei Trattati, nella *Carta di Nizza* del 2000 e, infine, nei principali atti giuridici europei³⁴⁵; si è avuta, in seguito, la possibilità di menzionare il *Green Deal europeo*³⁴⁶, approvato dal Parlamento europeo nel 2021, quale programma d’azione volto a conseguire un impatto climatico neutrale³⁴⁷.

Appare evidente che, a fronte di una solida disciplina politica e normativa sovranazionale in materia ambientale, l’ordinamento interno non sia rimasto escluso dal processo di recepimento interno; il principio di sostenibilità ambientale ha finito per integrare disposizioni di portata costituzionale, atti legislativi e ispirare provvedimenti non vincolanti, espressione di una *soft law*.

A fronte della riforma avvenuto con la l. cost. n.1/2022, all’esito della quale si è avuto un autonomo riconoscimento del diritto dell’ambiente nella Carta costituzionale, quest’ultimo, in precedenza, ha conosciuto un complesso percorso di qualificazione giuridica in considerazione delle altre disposizioni costituzionali, continuando, tutt’ora, a suscitare non poche perplessità³⁴⁸.

In primis, è stato possibile osservare il difficoltoso processo di riconoscimento del diritto all’ambiente nella classifica dei diritti della personalità, dopo che, sul piano internazionale, ha conosciuto la sua affermazione al fianco degli altri diritti umani.

³⁴⁵T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2016, p. 44.

³⁴⁶Il *Green Deal europeo* prende, appunto, le mosse dalla disciplina contenuta nell’*Agenda 2030*, ma, rispetto a quest’ultima, presenta obiettivi nuovi e più ambiziosi, come la riduzione delle emissioni di *gas* a effetto serra per il 2030 di almeno la metà rispetto ai dati riscossi nel 1990, promuovendo l’impiego di fonti rinnovabili di energia e una mobilità volta alla sostenibilità. Tra i settori che sollevano le maggiori preoccupazioni si riscontra quello energetico, risultando il principale per le emissioni di *gas* serra, ad avviso dell’*European environmental agency (Eea)*; seguono quelli dei trasporti e dell’industria. Dal 1990 al 2020 si è registrata una riduzione delle emissioni del 33,3%, secondo i dati pubblicati dall’*Eea* nel 2021; si tratta di risultati significativi, ma non del tutto soddisfacenti sulla base degli obiettivi del *Green Deal*.

³⁴⁷D. BEVILACQUA, *From Sustainable Development To Green New Deal*, in *Ius Publicum Network Review*, 2021, p. 20 e ss.

³⁴⁸D. AMIRANTE, *L’ambiente preso sul serio. Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Dir. pubbl. ed eur.*, 2019, p. 1 e ss., e 8 e ss.

Si tratta di considerazioni proprie soprattutto della letteratura tedesca³⁴⁹, ma non del tutto estranee alla giurisprudenza italiana; è noto che, in mancanza di un'espressa disposizione relativa alla rilevanza giuridica dell'ambiente prima della riforma del 2022, la base giuridica sia stata ravvisata in altre norme facenti parte del dettato costituzionale (art. 9, originariamente facente riferimento alla tutela del paesaggio; art. 32, relativo alla tutela del diritto alla salute), offrendo, spesso, una tutela parziale ed indiretta dell'ambiente³⁵⁰. È stato, dunque, ravvisato come, ai fini della configurazione di un generale diritto (soggettivo) all'ambiente, non sia necessaria un'espressa previsione normativa; mediante l'art. 2 Cost., caratterizzato da una formulazione estremamente ampia, nonché attraverso un'interpretazione sistematica delle disposizioni costituzionali, è stato possibile concludere per la riconducibilità dello stesso tra i diritti fondamentali della persona³⁵¹. È noto, anche, come il riconoscimento di un autonomo diritto all'ambiente, riassunto nella formula della “sostenibilità”, abbia posto ulteriori problemi di bilanciamento con altri valori tutelati dal dettato costituzionale, costituenti espressione del contrapposto interesse allo “sviluppo”; tra questi ultimi, l'art. 41 Cost., relativo alla libera iniziativa economica privata, oggi limitata, per effetto della riforma costituzionale del 2022, anche dall'espressa previsione di una tutela ambientale.

Alle imprese, infatti, è richiesta sempre di più l'opportuna diligenza, nel rispetto della sostenibilità ambientale; tale obiettivo, oltre a richiedere un adeguato sistema d'azione preventiva e rimediale, può essere conseguito proprio attraverso doveri di trasparenza, favorendo la pubblicazione dei dati concernenti l'impatto che le proprie pratiche e operazioni commerciali determinano sull'ambiente, le persone, il pianeta, nonché la conseguente necessità di informare sui rischi, legati alla sostenibilità rispetto ai quali risultano maggiormente esposte.

La necessità di introdurre il tema della rilevanza dei principi della sostenibilità ambientale e dello sviluppo sostenibile in un'ottica civilistica, con il riferimento a norme di rango costituzionale, rappresenta la risposta alle attuali tendenze del diritto civile; non esiste

³⁴⁹H. ROTH, *Materiellrechtliche und prozessuale Aspekte eines privatrechtlichen Umweltschutzes*, in *NJW*, 1972, p. 921 e ss.

³⁵⁰C. SALVI, *Note sulla tutela della salute come interesse collettivo*, in *Tutela della salute e diritto privato*, a cura di F.D. BUSNELLI, U. BRECCIA, Milano, 1978, p. 450 e ss.

³⁵¹G. RECCHIA, *Considerazioni sulla tutela degli interessi diffusi nella Costituzione*, in *La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente e dei consumatori*, Milano, 1976, p. 27 e ss.; S. PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, cit., p. 17-18; M. PENNASILICO, *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 60.

istituto privatistico che non possa essere iniziato attraverso l'esame delle norme costituzionali.

Un'analisi privatistica che faccia riferimento ai principi consacrati nelle disposizioni sopra citate garantisce un adeguamento del sistema interno, senza intaccarne i profili essenziali, e consente al diritto privato di operare come strumento volto a tutelare la libertà dell'individuo e la protezione della persona³⁵².

Originariamente, il ruolo del diritto civile in materia ambientale è sempre stato marginale, spettando allo Stato il compito di intervenire, mediante strumenti di tipo pubblicistico³⁵³; il principio dello sviluppo sostenibile, però, risulta connotato dalla sua intrinseca dinamicità e dalla sua capacità di estensione, alla stregua delle clausole generali, a settori del diritto molto lontani dalla sua applicazione iniziale e ipotetica³⁵⁴; da qui, il tema dell'ambiente va trattato in modo unitario, determinando un coinvolgimento di diversi rami del diritto, a causa della pluralità degli aspetti toccati.

L'esigenza di tutela ambientale, costituendo una proiezione spazio-temporale dello sviluppo della persona, ha inciso sulla categoria civilistica del “*contratto*”; la definizione contenuta all'art. 1321 c.c., guardando al contratto come strumento di autoregolamentazione degli interessi privati di stampo patrimoniale delle parti, costituisce, ormai, un archetipo³⁵⁵.

L'espressione “*death of contract*”, coniata nel 1974 da *Grant Gilmore*, negando l'esistenza di una teoria generale del contratto, è stata mutuata negli ordinamenti di *civil law*, ponendo in crisi l'idea di una signoria della volontà contrattuale, richiedendo, piuttosto, specificazioni e aggettivazioni particolari³⁵⁶.

³⁵²M. GIORGIANI, *Il diritto privato e i suoi attuali confini*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1961, p. 399 e ss.; S. PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, cit., p. 19.

³⁵³L'autonomia del diritto all'ambiente consente una pienezza della tutela, tanto preventiva, quanto risarcitorio-sanzionatoria. L'esistenza di istituti privatistici, disponibili al singolo per la tutela dell'ambiente in cui vive, permette di esaltare l'insufficienza dimostrata in ambito pubblicistico; si è avvertita l'esigenza di consentire ad ogni soggetto di utilizzare mezzi di tutela privatistici, al fine di salvaguardare un bene relativo ad ogni momento della propria esistenza e per mezzo del quale si esplica la propria personalità, in S. PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, cit., p. 52.

³⁵⁴C. COSENTINO, *Profili giuridici della sostenibilità. Un'indagine comparatistica*, cit., p. 23; S. RODOTÀ, *Le azioni civilistiche*, in *Le azioni a tutela di interessi collettivi*, Padova, 1976, p. 90.

³⁵⁵N. LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013, p. 150.

³⁵⁶G. GILMORE, *The Death of Contract*, Columbus (Ohio), 1974, *passim*.

Risulta, ormai, difficile pensare al contratto come un momento di incontro delle volontà tra soggetti che si trovano in una situazione di pari informazione e ugual forza contrattuale, espressione esclusiva di interessi patrimoniali ed egoistici delle parti.

Il nostro ordinamento ha reagito alle criticità legate ad una disparità delle posizioni contrattuali attraverso la previsione di un “*secondo contratto*”, tra consumatori e professionisti, connotato dall’asimmetria informativa, a discapito del consumatore, e dal preminente potere del professionista di predisporre le condizioni e le regole contrattuali unilateralmente; a ciò, è seguita la definizione del “*terzo contratto*”, coinvolgendo altrettanto soggetti che si trovano in una posizione di disparità, legata a quella patologia del rapporto contrattuale nota come “dipendenza economica” di una parte rispetto ad un’altra³⁵⁷.

Ci si chiede, data la pressione esercitata sull’ordinamento interno dal principio di sostenibilità ambientale, se il c.d. “*contratto ecologico*” possa declinarsi nell’espressione di “*quarto contratto*”, sulla base della tendenza di intendere le vicende evolutive del contratto con indicazioni numeriche; questa conclusione sembrerebbe derivare dalla condivisione da parte di tale tipologia contrattuale, con i contratti di consumo e quelli d’impresa caratterizzati dall’abuso di dipendenza economica, dell’asimmetria informativa³⁵⁸ e della necessità di riequilibrare la posizione delle parti.

La dottrina a sostegno del contratto ecologico promuove l’esistenza di un nuovo schema negoziale a carattere generale, all’interno del quale l’interesse alla tutela ambientale occupa una posizione di preminenza rispetto agli altri interessi in gioco, traducendosi nell’uso accorto e razionale delle risorse naturali³⁵⁹.

Alla luce di queste premesse, è possibile, sicuramente, concludere per la configurabilità del principio di sostenibilità ambientale come nuovo parametro di meritevolezza, intendendo, cioè, l’idoneità del contratto a conseguire i *goals* in materia ambientale; il

³⁵⁷R. GIOVAGNOLI, *Terzo contratto e abuso di dipendenza economica*, in *Giur. civ.*, 2010, p. 1, <https://www.jusforyou.it/wp-content/uploads/2020/07/q-1.pdf>.

³⁵⁸Ad esempio, nel caso del c.d. *green franchising*, è noto come l’impresa affiliante sia tenuta a mettere a disposizione di quella affiliata tutte quelle informazioni necessarie sulla riduzione delle emissioni inquinanti, nonché rendere noti gli *standards* di ecosostenibilità che devono essere adempiuti dalla controparte contrattuale, in S. LANDINI, *Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni*, cit., p. 626 e ss.

³⁵⁹C. COSENTINO, *Profili giuridici della sostenibilità. Un’indagine comparatistica*, cit., p. 107.

contratto, dunque, diviene funzionale al raggiungimento degli obiettivi propri del diritto ambientale³⁶⁰.

D'altro canto, allo stato degli atti della disciplina oggetto di studio, non sembrano maturi i tempi per individuare nel "*contratto ecologico*" una categoria contrattuale autonoma, declinabile mediante l'espressione del c.d. "*quarto contratto*"; accanto a regolamenti contrattuali espressivi di una certa riprovevolezza, alla luce del preminente ed attuale principio di sostenibilità ambientale, se ne accostano altri non dannosi, ma neanche portatori di una certa funzione sociale, richiedendo un mero atto di tolleranza.

Sarebbe un inutile dogmatismo propendere per la riconduzione di un contratto all'interno di un modello, schema predefinito, venendo in rilievo la specificità del caso concreto, delle parti del rapporto, l'oggetto, il tempo e le condizioni inerenti al perfezionamento dell'accordo.

Si è guardato, poi, alla forza sempre più pregnante rivestita dal principio dello sviluppo sostenibile nei rapporti contrattuali di diritto privato.

A conferma di ciò, è stato possibile studiare come si avverta, oggi, una generale consapevolezza relativa alla capacità delle scelte di consumo di contribuire alla realizzazione di una transizione ecologica; si tratta di obiettivi pienamente affermati dall'*Agenda 2030* per lo Sviluppo Sostenibile, impiegando la locuzione "*consumo sostenibile*"³⁶¹, quale modello tale da determinare un impatto ambientale neutro nell'acquisto di beni e servizi³⁶².

Il consumatore, improntato a un'etica socio-ambientale, è mosso da un animo diverso da quello dell'acquirente *standard*; il bene o il servizio acquistato deve presentare tutte

³⁶⁰M. PENNASILICO, *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, cit., p. 299-300; C. COSENTINO, *Profili giuridici della sostenibilità. Un'indagine comparatistica*, cit., p. 108; M. PENNASILICO, *Metodo e valori nell'interpretazione dei contratti. Per un'ermeneutica contrattuale rinnovata*, Napoli, 2011, p. 167.

³⁶¹Il "*consumo sostenibile*" risulta orientato alla decarbonizzazione e transizione energetica nelle strategie aziendali, ma, in un mercato in continua evoluzione, l'opzione di beni che tendono a adeguarsi alle istanze rivolte alla tutela dell'ecosistema continua, comunque, a generare perplessità. Basti pensare, ad esempio, al mercato delle auto elettriche, considerato un pilastro nella transizione energetica europea, volto alla riduzione delle emissioni CO₂; se appare corretto parlare di un azzeramento delle emissioni locali durante l'uso, non risulta possibile concludere analogamente per quanto concerne le fasi di produzione e smaltimento; un giudizio prognostico definitivo sarebbe prematuro, in E. MELONI, *Auto elettrica: luci e ombre sulla sostenibilità*, 2024, <https://www.infobuildenergia.it/approfondimenti/auto-elettrica-sostenibilita/>.

³⁶²M. PENNASILICO, *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, cit., p. 311.

quelle caratteristiche etiche che ispirano l'atto di consumo, in termini di giustizia socioeconomica e di sviluppo sostenibile³⁶³.

Si è passati, dunque, all'analisi delle ricadute della sostenibilità ambientale su due diversi ambiti della disciplina consumeristica e dei risvolti pratici che ne derivano: da un lato, l'interazione tra la sostenibilità e il difetto di conformità nella vendita dei beni di consumo e, dall'altro, l'idoneità dell'ampia nozione di "*pratica commerciale scorretta*" a includere anche quelle informazioni false o inesatte concernenti la sostenibilità ambientale di un prodotto o un servizio, tali da incidere sulla libertà di scelta del consumatore, inducendolo a compiere una scelta d'acquisto che altrimenti avrebbe compiuto a condizioni diverse o che, comunque, non avrebbe effettuato³⁶⁴.

Partendo dalle pratiche commerciali scorrette, a fronte di una disciplina che accoglie, oltre la tutela amministrativa, un principio di pluralità dei rimedi civilistici³⁶⁵ a disposizione del consumatore, è stato possibile notare come l'intervento di riforma del 2023, operato sull'art. 27, co. 15 *bis*, abbia suscitato molte perplessità.

La gamma degli interessi che tali pratiche sono in grado di intaccare risulta, inoltre, ampliato rispetto a un'impostazione tradizionale, riferibile a interessi puramente egoistici e patrimoniali; all'esito della nuova disciplina sul *greenwashing*, tra gli interessi tutelati dalla disciplina consumeristica, bisogna annoverare anche il principio di sostenibilità ambientale³⁶⁶.

Dalla presa d'atto dell'attuale esistenza di orientamenti dottrinali contrapposti nella previsione della risarcibilità dei danni non patrimoniali derivanti da pratiche commerciali scorrette, una risposta affermativa al quesito, soprattutto in una prospettiva futura, sembrerebbe trovare le proprie fondamenta proprio nel principio di sostenibilità ambientale, a seguito anche dal suo espresso riconoscimento costituzionale, posto che, dalla sua violazione, può determinarsi la lesione di diritti fondamentali della persona o del diritto a ricevere informazioni adeguate, per l'effetto di condotte contrarie ai canoni

³⁶³A. QUARTA, *Per una teoria dei rimedi nel consumo etico. La non conformità sociale dei beni tra vendita e produzione*, cit., p. 523.

³⁶⁴A. BARENGHI, *Osservazioni sulla nuova disciplina delle garanzie nella vendita di beni di consumo*, in *Contr. impr.*, 2020, p. 806 e ss.; A. TROISI, *Enforcement e normative di contrasto al fenomeno del greenwashing*, in *Giur. comm.*, 2022, p. 1408 e ss.

³⁶⁵È apparso necessario superare la teoria dell'unico rimedio, risultata fallace perché le pratiche commerciali scorrette possono atteggiarsi e specificarsi in diverse fasi.

³⁶⁶R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 168.

di correttezza e lealtà, promuovendo un finto impegno nella tutela ambientale o false informazioni sul mancato impiego di sostanze nocive e dannose per la salute³⁶⁷.

Può, dunque, configurarsi una violazione dei diritti fondamentali della persona nel caso di pratiche volte a plasmare il consumatore all'acquisto di beni tali da comportare un danno all'ambiente o alla salute della persona, anche secondo un giudizio prognostico sull'incidenza futura del contratto concluso su tali valori, rammentando la rilevanza sovranazionale e costituzionale del principio di sostenibilità ambientale³⁶⁸.

Oltre ai quesiti legati alla risarcibilità del danno non patrimoniale per violazione del principio di sostenibilità, conseguente a pratiche commerciali scorrette, altri profili di riflessione possono sorgere dal riconoscimento di una combinazione della disciplina del difetto di conformità nella vendita dei beni di consumo con quella delle pratiche commerciali scorrette, in particolare nel caso in cui il bene non presenti quelle caratteristiche che il consumatore può ragionevolmente attendersi, sulla base della natura dello stesso e delle dichiarazioni pubbliche effettuate dal venditore, produttore o dal suo agente o rappresentante, con particolare riferimento alla fase pubblicitaria o relativa all'etichettatura, *ex art. 129 Cod. Cons.*³⁶⁹.

Ci si domanda se il consumatore, ove configurati i presupposti, possa giovare dei rimedi, spesso più agevoli, anche in termini di sostenibilità ambientale, consistenti nella riparazione o sostituzione previsti per il ripristino della conformità del bene (*ex art. 135 bis e ss., Cod. Cons.*), oltre ai rimedi della risoluzione del contratto e della riduzione del prezzo (*ex art. 27, co. 15 bis, Cod. Cons.*).

Si tende a propendere per un sistema rimediale che sia flessibile e volto a individuare il rimedio più adatto al caso concreto, evitando la cristallizzazione in gerarchie predefinite. Alla luce del maggior *favor* riconosciuto dall'ordinamento comunitario verso una tutela

³⁶⁷I. GARACI, *Il dieselgate. Riflessioni sul private e public enforcement nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, in *Riv. dir. ind.*, I, 2018, p. 61 e ss.

³⁶⁸Attraverso un'effettiva valorizzazione della componente non patrimoniale del danno patito dagli operatori economici, si potrebbe frenare il rischio dell'inadeguatezza del sistema della responsabilità civile, sulla base di un ordinamento ispirato all'integrale riparazione del danno sofferto. Si andrebbe, così, a valorizzare la stretta connessione tra i principi costituzionali e la tutela risarcitoria di situazioni giuridiche soggettive, attraverso la previsione del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di un interesse relativo alla sostenibilità ambientale e alla salute umana, in F. BERTELLI, *Profili civilistici del "dieselgate". Questioni risolte e tensioni irrisolte tra mercato e sostenibilità*, Napoli, 2021, p. 109.

³⁶⁹Nel caso del c.d. "dieselgate" si è registrata la diffusione di informazioni errate in riferimento alle emissioni inquinanti prodotte dai veicoli, inducendo i consumatori a falsare la propria percezione delle caratteristiche delle autovetture, dando vita sia a pratiche commerciali scorrette sia a difetti di conformità, in F. BERTELLI, *Profili civilistici del "dieselgate"*, cit., p. 162.

di tipo manutentivo, l'assenza di una specifica menzione dei rimedi ripristinatori nell'art. 27, co. 15 *bis*, Cod. Cons., non dovrebbe configurare un impedimento a ricorrere agli stessi.

Inoltre, il comma 15 *bis* presenta un espresso rinvio agli “*ulteriori rimedi a disposizione dei consumatori*”, sicché anche in mancanza di un difetto di conformità, non dovrebbe ritenersi escluso il ricorso ai rimedi della riparazione e della sostituzione³⁷⁰. Una simile conclusione, però, potrebbe risultare avere una valenza solo astratta poiché il consumatore non avrebbe interesse a ricorrere agli stessi nel momento in cui il bene consegnato sia conforme; quest'ultimo assunto indurrebbe a ritenere che la previsione normativa relativa alle prospettive rimediali in caso di pratiche commerciali scorrette, nel riferirsi agli altri rimedi oltre quelli espressamente enunciati, risulti applicabile solo nell'ipotesi in cui una pratica commerciale scorretta, inerente alla sostenibilità ambientale, ricada sulla conformità del bene, compromettendola.

Secondo un'altra prospettiva, si dovrebbe optare per la rivisitazione del contratto, in ossequio alla correttezza violata. Nel caso in cui il contratto sia concluso e risulti insufficiente inibire la continuazione della pratica o il vietarne la diffusione, potrebbe risultare più adeguata alle esigenze del consumatore e dissuasiva nei confronti del professionista, una tutela specifica volta a rimuovere gli effetti lesivi della pratica, adeguando il contratto alle condizioni più favorevoli falsamente indicate al consumatore o rettificando le condizioni economiche oggetto di affidamento da parte dello stesso; le forme di intervento sul bene possono dimostrare una certa utilità quando la modifica del contenuto del contratto sia talmente radicale da incidere sulle caratteristiche del bene originariamente voluto dal consumatore³⁷¹.

Si pensi al caso in cui il consumatore acquisti un bene, conforme alle caratteristiche indicate in contratto, ma ad un prezzo superiore rispetto a quello al quale l'avrebbe trovato se a ciò non l'avesse indotto la pratica scorretta; il consumatore potrà avvalersi dei soli rimedi per la scorrettezza delle pratiche ma, a questi, può aggiungersi un ripensamento dell'intero contenuto contrattuale e, anziché ridurre il prezzo, si punti ad alzare la qualità del prodotto acquistato, applicando la tutela specifica per difetto di conformità in maniera inusuale.

³⁷⁰Lo stesso *considerando* 16 della Direttiva 2019/2161/UE, nel prevedere che agli Stati non dovrebbe essere impedito il ricorso agli altri rimedi, menziona espressamente la riparazione e la sostituzione.

³⁷¹R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 193-195.

Mediante la formulazione ampia della nozione dell'art. 20 Cod. Cons., la tutela manutentiva risulterebbe applicabile anche qualora manchi un difetto di conformità, rettificando il contratto, adeguando l'oggetto a quelle condizioni contrattuali promesse e condannando il professionista a ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza della pratica commerciale sleale³⁷².

In conclusione, la disciplina sopra esposta permette ai consumatori di reagire alle sopraffazioni dei professionisti, realizzando un equo contemperamento degli interessi contrapposti³⁷³.

Attraverso l'analisi condotta da tale elaborato, dunque, sono state enfatizzate le ricadute del principio di sostenibilità ambientale nella stipula dei contratti e, in generale, nei rapporti giuridici privati, come nel caso della disciplina consumeristica; ciò che ne deriva è la necessità di una prospettiva giuridica integrata e multidisciplinare, superando la rigida separazione tra le materie ricondotte al diritto pubblico e quelle connesse al diritto civile.

³⁷²T. FREBBRAJO, *Il private enforcement del divieto di pratiche commerciali scorrette*, Napoli, 2018, p. 185.

³⁷³R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, cit., p. 194 e ss.

Bibliografia

- ADDANTE A., *Autonomia privata e responsabilità sociale dell'impresa*, Napoli, 2012.
- ALESSI R., *L'attuazione della direttiva nel diritto italiano: il dibattito e la sua impasse*, in *La vendita di beni di consumo*, a cura di ID., Milano, 2005.
- ALPA G., *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano, 1975.
- AMIRANTE D., *L'ambiente preso sul serio. Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Dir. pubbl. ed eur.*, 2019.
- AMOROSINO S., *Impianti di energia rinnovabile e tutela dell'ambiente e del paesaggio*, in *Riv. giur. amb.*, 2011.
- ASCARELLI T., *Studi di diritto privato comparato e in tema di interpretazione*, Milano, 1952.
- BARENGHI A., *Osservazioni sulla nuova disciplina delle garanzie nella vendita di beni di consumo*, in *Contr. impr.*, 2020.
- BECKERS A., *Environmental protection meets consumer sales: the influence of environmental market communication on consumer and remedies*, in *Eur. Rev. Cont. L.*, 2018.
- BEGHINI M., *I rimedi della riparazione e della sostituzione nella direttiva 2019/771/UE*, in *La vendita di beni mobili*, a cura di DALLA MASSARA T., Pisa, 2020.
- BELIZZI DI SAN LORENZO A., *Obsolescenza programmata dei prodotti e dei dati personali*, in *Osserv. fonti*, 2019.
- BELLOMO E., *Il Green Public Procurement nell'ambito della Green Economy*, in *Dir. proc. amm.*, 2013.
- BERTELLI F., *Profili civilistici del "dieselgate". Questioni risolte e tensioni irrisolte tra mercato e sostenibilità*, Napoli, 2021.
- BERTELLI F., *Dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore*, in *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo*, a cura di DE CRISTOFARO G., Torino, 2022.

BERTELLI F., *Le dichiarazioni di sostenibilità nella fornitura di beni di consumo*, Torino, 2022.

BERTINI I., MORELLI S., *Le Energy Service Company E. S. Co. come strumento per la diffusione dell'efficienza energetica*, Report RSE/2009/56, in *enea.it*, 2009.

BETTI E., *Teoria generale delle obbligazioni*, II ed., Milano, 1953.

BEVILACQUA D., *From Sustainable Development To Green New Deal*, in *Ius Publicum Network Review*, 2021.

BIANCA C.M., *Diritto civile, Il contratto*, II ed., Milano, 2000.

BIANCA C.M., *Diritto civile, Il Contratto*, III ed., Milano, 2019.

BLASI E., *Il caso Seveso: ampliamento della risarcibilità del danno non patrimoniale e riflessi sulla nozione di bene-ambiente*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, anno 2010/numero 0.

BORDIN A., BOVINO C., *Direttiva Green Claims, in arrivo le norme contro il greenwashing*, in *Amb. svil.*, 2023.

BOYD D., *The Environmental Rights Revolution. A global study of Constitutions, Human Rights, and the Environment*, Law and Society Series, Vancouver, 2012.

BUONFRATE A., *Principi del nuovo diritto dello sviluppo sostenibile. La complessità assiologica del sistema di tutela ambientale conformato agli obiettivi di Agenda 2030 e del Green Deal europeo*, Milano, 2020.

BUTTI L., *Principio di precauzione, Codice dell'Ambiente e giurisprudenza delle Corti Comunitarie e della Corte costituzionale*, in *Riv. giur. amb.*, 2006.

CAFAGGI F., *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*, in *Contratti*, 2009.

CALISAI F., *Intelligenza artificiale e ambiente*, in *Giustizia Civile*, fasc.4, 2021.

CALISAI F., *Attività di imprese, sostenibilità e comunicazione. Il greenwashing: forme di tutela e rimedi civilistici*, in *Rass. dir. civ.*, 2022.

CALOGERO A., *Saggio su Autonomia privata e ambiente*, in *Quarterly Review of Tax and Economic Law*, articolo 5, n.2/2020.

CAMARDI C., *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/771 sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali. Operazione di consumo e circolazione di dati personali*, in *Giust. civ.*, 2019.

CAMBIOLI D., *Commercio equo e solidale e turismo responsabile. Un percorso comune*, in G. MAGISTRALI, *Turismo sociale*, Santarcangelo di Romagna, 2008.

CAMILLERI E., *“Qualità pubblicizzate e affidamento del consumatore. Spunti per il caso Dieselgate?”*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016.

CAPALDO G., *Iniziativa economica privata e mercato unico sostenibile*, Roma, 2023.

CAPOBIANCO E., *Il contratto. Dal testo alla regola*, Milano, 2006.

CAPPELLI V., *Contratto e principio dello sviluppo sostenibile. Il caso degli Energy Performance Contracts*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 3/2019.

CAPPIELLO M.G., *Il contratto “a rilevanza ecologica”: nuovi scenari civilistici a tutela dell’ambiente*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n.1/2020.

CARAVITA B., CASSETTI L., MORRONE A., *Diritto dell’ambiente*, Bologna, 2016.

CARRIERO G., *Prospettive del mercato assicurativo in materia di rischi ambientali*, in *Rischio di impresa e tutela dell’ambiente. Precauzione- responsabilità- assicurazione*, a cura di ALPA G., CONTE G., DI GREGORIO V., FUSARO A., PERFETTI U., Napoli, 2012.

CARTA M.C., *Il Green Deal europeo. Considerazioni critiche sulla tutela dell’ambiente e le iniziative di diritto UE*, in *rivista.eurojus.it*, 2020.

CASTRONOVO C., *Obblighi di protezione e tutela del terzo*, in *Jus*, 1976.

CATERINA R., *Psicologia della decisione e tutela del consumatore*, in *An. giur. econ.*, 2012.

CATERINI E., *Sostenibilità e ordinamento civile, Per una riproposizione della questione sociale*, Napoli, 2018.

CATRICALÀ A., PIGNALOSA M.P., *Saggi di diritto dei consumi*, Torino, 2020.

CECCHETTI M., *Diritto ambientale e conoscenze scientifiche tra valutazione del rischio e principio di precauzione*, in *federalismi.it*, n.13/2023.

CLARICH M., *La tutela dell'ambiente attraverso il mercato*, in *Dir. pubbl.*, 2007.

COHENDET M.A., FLEURY M., *Droit constitutionnel et droit international de l'environnement*, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 122, n.2, 2020.

COLAJANNI A., *L'importanza del Rapporto Brundtland nella storia e nelle iniziative dello sviluppo*, in *Ripensare la sostenibilità a più di trent'anni dal Rapporto Brundtland*, Roma, 2023.

COLLINS H., *Conformity of goods, the network society, and the ethical consumer*, *European Private Law*, 2014.

COMPORTI M., *Tutela dell'ambiente e tutela della salute*, in *Riv. giur. amb.*, 1, 1990.

CONTE G., *Codici etici e attività d'impresa nel nuovo spazio globale di mercato*, in *Contr. impr.*, 2006.

CORRIAS P., *La natura della garanzia nella vendita (una traiettoria d'indagine)*, in *Resp. civ. prev.*, 2023.

COSENTINO C., *Profili giuridici della sostenibilità. Un'indagine comparatistica*, Torino, 2024.

D'ADDA A., *La correzione del "contratto abusivo": regole dispositive in funzione "conformativa" ovvero una nuova stagione per l'equità giudiziale?*, in A. BELLAVISTA e A. PLAIA, *Le invalidità nel diritto privato*, Milano, 2011.

D'AMICO G., *Nullità virtuale-Nullità di protezione (Variazioni sulla nullità)*, in *Contratti*, 2009.

DE CRISTOFARO G., *La difficile attuazione della direttiva 2005/29/CE, concernenti le pratiche commerciali sleali nei rapporti fra imprese e consumatori: proposte e prospettive*, in *Contratto e impresa. Europa*, 2007.

DE CRISTOFARO G., *"Rimedi" privatistici individuali e pratiche commerciali scorrette. Il recepimento nel diritto italiano dell'art. 11 bis della direttiva 2005/29/CE (comma 15 bis, art. 27 c. cons.)*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2023.

DE CRISTOFARO M., *Innovazioni e prospettive nella dimensione processuale che sta al cuore del Private Antitrust Enforcement*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2018.

DE CUPIS A., *Sulla “depatrimonializzazione del diritto privato”*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1982.

DE CUPIS A., *Disciplina delle immissioni e tutela della salute*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983.

DELLE MONACHE S., *Pratiche commerciali scorrette, obblighi di informazione, dolo contrattuale*, in *Ann. contr.*, Torino, 2009.

DEL PRATO E., *Il principio di precauzione nel diritto privato: spunti*, in *Rass. dir. civ.*, 2009.

DE MARCHI B., PELLIZZONI L., UNGARO D., *Il rischio ambientale*, Bologna, 2001.

D’IGNAZIO G., *Il Governo dell’ambiente fra Unione Europea, Stato, regioni ed autonomie locali*, Rimini, 1996.

DI MAJO A., *Garanzia e inadempimento nella vendita di beni di consumo*, in *Eur. dir. priv.*, 2022.

DI MARZIO F., *Contratto illecito e disciplina del mercato*, Napoli, 2011.

D’ONOFRIO M., *Obsolescenza programmata: qualificazione giuridica e rimedi alla luce della direttiva 2019/771/UE e del diritto interno*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022.

D’ONOFRIO M., *Il difetto di durabilità del bene*, Napoli, 2023.

DIPIETROMARIA G., *La tutela del consumatore contro il difetto di conformità*, Torino, 2022.

DI SABATO F., *I fini sociali dell’impresa etica*, in *Riv. soc.*, 2006.

DONISI C., *Verso la “depatrimonializzazione” del diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, n.3/1980.

EGIDI G., *Dalla razionalità limitata all’economia comportamentale*, in *Le nuove economie. Dall’economia evolutiva a quella cognitiva: oltre i fallimenti dell’economia neoclassica*, Milano, 2005.

FACHECHI A., *Pratiche commerciali scorrette e rimedi negoziali*, Napoli, 2012.

FACHECHI A., *Il problema della disciplina applicabile tra tipicità e atipicità contrattuale*, in *Rass. dir. civ.*, 2016.

FADDA R., *Il diritto al ripristino della conformità negli artt. 135-bis e 135-ter c. cons.: tendenze conservatrici e profili innovativi*, in *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo*, a cura di DE CRISTOFARO G., Torino, 2022.

FADDA R., *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, Napoli, 2024.

FANTINI A., *Sostenibilità e regime rimediale nella vendita dei beni di consumo*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n.18/2023.

FARBER D.A., *Taking Costs Into Account: Mapping the Boundaries of Judicial and Agency Discretion*, in *40 Harvard Environ. L. Rev.*, 2016.

FEDERICO A., *Atti di destinazione del patrimonio e rapporti familiari*, in *Rass. dir. civ.*, 2007.

FERONE F., *La Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente*, in *Riv. dir. int.*, 1972.

FERRONI L., *Valori costituzionali e tutela dei diritti*, in *Rass. dir. civ.*, 1989.

FISHER D., REINERMANN J., GUILLER G., TYLER C., *Sustainable consumption communication: a review of an emerging field of research*, in *Journ. clean. prod.*, 2021.

FITOUSSI P., LAURENT É., *La nuova ecologia politica. Economia e sviluppo umano*, trad. a cura di D'ALESSANDRO S., Milano, 2009.

FONDERICO F., *La "codificazione" del diritto dell'ambiente in Italia: modelli e questioni*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2006.

FRACCHIA F., *Il principio dello sviluppo sostenibile*, in RENNA M., SAITTA F., *Studi sui principi del diritto amministrativo*, Milano, 2012.

FRACCHIA F., *I principi generali nel codice dell'ambiente*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 3/2021.

FREBBRAJO T., *Il private enforcement del divieto di pratiche commerciali scorrette*, Napoli, 2018.

FURLANETTO V., *L'industria della carità*, Milano, 2018.

GANDOLFI G., *Conversione del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1996.

GARACI I., *Il dieselgate. Riflessioni sul private e public enforcement nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, in *Riv. dir. ind.*, I, 2018.

GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, XVII edizione, Napoli, 2015.

GENOVESE A., *La normativa sulle pratiche commerciali scorrette*, in *Giur. comm.*, I, 2008.

GENOVESE A., *L'enforcement e le tutele*, in ID., *I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette. Attuazione e impatto sistematico della direttiva 2005/29/CE*, Padova, 2008.

GENTILI A., *Pratiche sleali e tutele legali: dal modello economico alla disciplina giuridica*, in *Riv. dir. priv.*, 2010.

GIANNINI M.S., *Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, fasc. 1, 1973.

GILMORE G., *The Death of Contract*, Columbus (Ohio), 1974.

GIORGIANI M., *Il diritto privato e i suoi attuali confini*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1961.

GIORGINI E., *Rifiuto quale "bene" e proprietà "conformata"*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n.17/2022.

GIOVAGNOLI R., *Manuale di diritto civile*, Torino, 2019.

GIRINELLI F., *L'accertamento di una pratica commerciale scorretta: il doppio binario rimediale del Public and Private Enforcement*, in *Jus civile*, 6, 2016.

GIROLAMI M., *La conformità del bene al contratto di vendita: criteri "soggettivi" e criteri "oggettivi"*, in *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel codice del consumo*, a cura di DE CRISTOFARO G., Torino, 2022.

GONZÁLEZ E.M.Á., *La sostenibilità ambientale del territorio. Conflitto di interessi e governo multilivello*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2024.

GORLA G., *Sulla cosiddetta causalità giuridica: fatto dannoso e conseguenze*, in *Riv. dir. comm.*, fasc. 1, 1951.

GRANELLI C., *L'art. 11 bis della direttiva 2005/29/CE: ratio, problemi interpretativi e margini di discrezionalità concessi agli Stati membri ai fini del recepimento*, in *Jus civile*, 2, 2022.

GRASSI S., *Ambiente e Costituzione*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n.3/2017.

GRASSI S., *Tutela dell'ambiente (dir. amm.)*, in *Enc. dir., Annali*, I, Milano, 2007.

GRISI G., *Rapporto di consumo e pratiche commerciali*, in *Jus civile*, 5, 2013.

GROPPI T., *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2016.

GROSMANN A.M., *Michigan v. EPA: A Mandate for Agencies to Consider Costs*, in *Cato Sup. Ct. Rev.*, 2014-2015.

GUERINONI E., *La direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Prime note*, in *Contr.*, 2007.

GUFFANTI PESENTI L., *Pratiche commerciali scorrette e rimedi nuovi. La difficile trasposizione dell'art.3, co. 1, n. 5), dir. 2019/2161/UE*, in *Eur. dir. priv.*, 2021.

IANNELLI A., *Sulla tutela dalle immissioni industriali e sulla non operatività dell'art. 844 c.c.*, in *Rass. dir. civ.*, 1980.

INGENITO C., *Il ruolo delle linee guida in materia ambientale*, in *ambientediritto.it*, n.3/2019.

JANNARELLI A., *Cibo e diritti. Per un'agricoltura sostenibile*, Torino, 2015.

KISS A.C., BEURIER J.P., *Droit international de l'environnement*, Pedone, Paris, 2000.

LABELLA E., *Pratiche commerciali scorrette e autonomia privata*, Torino, 2018.

LAMICELA M., *Modelli di private enforcement nella repressione delle pratiche commerciali scorrette, tra risarcimento e restituzioni. Ipotesi sulla direttiva 2019/2161/UE*, in *Jus civile*, 1, 2023.

LAMICELA M., *Pratiche commerciali scorrette e rimedi. Nuove strategie di private enforcement tra restituzioni e risarcimento*, Torino, 2024.

LANDINI S., *Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni*, in *Riv. dir. pubb.*, 2015.

LANDINI S., *ESG, Green Finance, assicurazioni e previdenza complementare*, in *Rivista Corporate Governance*, n. 1/2022.

LA TORRE M., *Turismo e inquinamento: fra sviluppo sostenibile e tutela ambientale*, in *Tutela dell'ambiente e principio "chi inquina paga"*, a cura di MOSCHELLA G., CITRIGNO A.M., Milano, 2014.

LEONE A., *Advertising e tutela del consumatore verde*, in *Dir. ind.*, 1, 2021.

LEONE U., *Nuove politiche per l'ambiente*, Roma, 2002.

LIBERTINI M., *Il diritto all'informazione in materia ambientale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1989.

LIBERTINI M., *L'azione di classe e le pratiche commerciali scorrette*, in *Riv. dir. ind.*, 2011.

LIPARI N., *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013.

LOMBARDI R., *Energie rinnovabili e diritto privato. Strumenti negoziali e tutela dell'ambiente verso la nuova transizione energetica*, Napoli, 2023.

LUMINOSO A., *La compravendita*, Torino, 2021.

LUMINOSO A., *La vendita*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, a cura di CICU A., MESSINEO F., Milano, 2022.

MADDALENA P., *La nuova cultura della tutela ambientale e situazioni giuridiche soggettive*, in *T.A.R.*, II, 1985.

MALINCONICO C., *Le politiche dell'Unione europea in materia di efficienza energetica e in particolare la direttiva 2012/27/UE*, in *Annuario di diritto dell'energia, Politiche pubbliche e la disciplina dell'efficienza energetica*, Bologna, 2016.

MANCARELLA M., *Il Diritto dell'umanità all'ambiente, Prospettive etiche, politiche e giuridiche*, Milano, 2004.

MANCINI A., PERUGINI S., *Tutela amministrativa e giurisdizionale*, in *Le modifiche al codice del consumo*, a cura di MINERVINI E., ROSSI CARLEO L., Torino, 2009.

MARCHISIO S., *Gli atti di Rio nel diritto internazionale*, in *Riv. dir. int.*, n.3, 1992.

MARCHISIO S., *The concept of Sovereignty in the Jurisprudence of the International Court of Justice*, in *Sovereignty & Development of International Water Law*, a cura di TERJE T., MCINTYRE O., WOLDETSADIK T.K., Vol. II, Series III, Tauris, I.B. London, 2015.

MARICONDA V., *“Conformità al contratto” dei beni di consumo e onere della prova*, in *Corr. giur.*, 2002.

MARK V., TERRY E., *Circular economy and consumer protection: the consumer as a citizen and the limits of empowerment through consumer law*, in *J. Cons. Policy*, 2020.

MATTEI U., *Immissioni*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., Torino, 1993.

MATTEI U., QUARTA A., *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Sansepolcro, 2018.

MAUGERI M.R., *Violazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009.

MAZZAMUTO S., *Il contratto di diritto europeo*, Torino, 2020.

MAZZAMUTO S., *I rimedi e la tutela processuale*, in *Manuale di diritto privato europeo*, a cura di CASTRONOVO C., MAZZAMUTO S., II, Milano 2007.

MAZZARELLA M., *L'interesse alla tutela del clima e le iniziative internazionali ed europee per contrastare il cambiamento climatico*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, 2024.

MEADOWS D.H., MEADOWS D.L., RANDERS J., *Oltre i limiti dello sviluppo*, trad.it, Milano, 1992.

MELI V., *Le clausole generali relative alla pubblicità*, AIDA, 2008.

MENGONI L., *Spunti per una teoria sulle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986.

MEO G., *Luce europea sul diritto d'impresa*, in FONTOLAN R., ALTINA A., *Lo Statuto delle imprese*, Roma, 2012.

MICKLITZ H.W., *Unfair commercial practices and misleading advertising*, in MICKLITZ H.W., REICH N., ROTT P., *Understanding Eu Consumer Law*, Antwerp-Oxford-Portland, 2009.

MOLITERNI A., *Transizione ecologica, ordine economico e sistema amministrativo*, in *Riv. dir. comp.*, 2022.

MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova, 1976.

MOSCHELLA G., CITRIGNO A.M., *Tutela dell'ambiente e principio "chi inquina paga"*, Milano, 2014.

MUSU I., *Povertà, qualità dello sviluppo e ambiente*, in *"Bioetica"*, n.1, 2001.

NATALE E., DAOLIO A., *Le ESCo (Energy Service Company) per l'efficienza energetica. Il risparmio garantito senza rischi per il cliente*, Santarcangelo di Romagna, 2013.

NERVI A., *Beni comuni, ambiente e funzione del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, 2016.

NESPOR S., *I contratti ambientali: una rassegna critica*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2003.

NUZZO M., *Negoziio illecito*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, XX, 1990.

NUZZO M., *Pratiche commerciali sleali ed effetti sul contratto: nullità di protezione o annullabilità per vizi del consenso?*, in *Le pratiche commerciali sleali*, a cura di MINERVINI E., ROSSI CARLEO L., Milano, 2007.

OLIVETTI M., *Tutela dell'ambiente in Costituzione: una buona occasione da non perdere*, in *Guida.dir.*, 2004.

ORLANDO S., *L'utilizzo di clausole abusive come pratica commerciale scorretta*, in *Obbl. contr.*, 2009.

PAGLIANTINI S., *Sul c.d. contratto ecologico*, in *Nuova giur. civ.*, II, 2016.

PAGLIANTINI S., *Il diritto privato europeo in trasformazione. Dalla direttiva 771/2019/UE alla direttiva 633/2019/UE e dintorni*, Torino, 2020.

PAGLIANTINI S., *In memoriam del consumatore medio*, in *Eur. dir. priv.*, 2021.

PAROLA L., ARNONI T., GRANATA S., *I contratti di efficienza energetica. Profili regolamentari e prassi*, in *Contratti*, 2015.

PATTI S., *La tutela civile dell'ambiente*, in *Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto Privato dell'Università di Roma*, XXII, Padova, 1979.

PATTI S., *Art. 129 (Conformità al contratto)*, in *La vendita dei beni di consumo*, a cura di BIANCA C.M., Padova, 2006.

PENNASILICO M., *Il ruolo della buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione dei contratti della pubblica amministrazione*, in *Rass. dir. civ.*, 2007.

PENNASILICO M., *Metodo e valori nell'interpretazione dei contratti. Per un'ermeneutica contrattuale rinnovata*, Napoli, 2011.

PENNASILICO M., *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014.

PENNASILICO M., *Le categorie del diritto civile tra metodo e storia*, in *Riv. dir. civ.*, 2016.

PENNASILICO M., *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, Napoli, 2016.

PENNASILICO M., *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n.1/2017.

PENNASILICO M., *Interpretazione e integrazione dei contratti nel dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, in *Rass. dir. civ.*, 2017.

PENNASILICO M., *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Riv. quadr. amb.*, n.3, 2020.

PENNASILICO M., *Economia circolare e diritto: ripensare la sostenibilità*, in *Persona e Mercato*, n. 4/2021.

PENNASILICO M., *Ambiente e iniziativa economica: quale "bilanciamento"?*, in *Le nuove leggi civili commentate*, n.1/2024.

PERILLO T., *Dal consumatore “debole” al consumatore “attivo”*, in *Trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile*, a cura di BUONFRATE A., URICCHIO A., Milano, 2023.

PERLINGIERI G., *L'inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e regole di validità nel diritto italo-europeo*, Napoli, 2013.

PERLINGIERI G., “Sostenibilità”, ordinamento giuridico, e “retorica dei diritti”. *A margine di un recente libro*, in *Foro nap.*, 2020.

PERLINGIERI P., *Recenti prospettive del diritto delle obbligazioni*, in *Vita not.*, 1976.

PERLINGIERI P., *Il diritto alla salute quale diritto della personalità*, in *Rass. dir. civ.*, 1982.

PERLINGIERI P., *La sussidiarietà nel diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, 2016.

PERLINGIERI P., *Lezioni (1969-2019)*, II, Napoli, 2020.

PERSIA S., *Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile “sostenibile”*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n. 1/2018.

PINESCHI L., *La Conferenza di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n.3, 1992.

PINESCHI L., *La Conferenza di Rio 2012: dallo Zero Draft a The Future We Want. Rio+20 o vent'anni trascorsi inutilmente?*, in *Rivista giuridica dell'Ambiente*, 2012.

PINTO C., *I diversi strumenti di tutela ambientale: fallimenti delle pubbliche amministrazioni e inefficienze del libero mercato*, in *ambientediritto.it*, n.4, 2021.

PIRAINO F., *La vendita dei beni di consumo tra obbligazioni e garanzia*, in *Eur. dir. priv.*, 2006.

PIRAINO F., *Diligenza, buona fede e ragionevolezza nelle pratiche commerciali scorrette. Ipotesi sulla ragionevolezza nel diritto privato*, in *Europa e Diritto privato*, 2010.

PISELLI P., CAPUZZA V., *L'energia ecocompatibile come diritto fondamentale del XXI secolo*, in *Riv. trim. app.*, 2009.

PISTILLI A., *Il greenwashing tra pubblicità ingannevole e pratica commerciale scorretta: quando può dirsi atto di concorrenza sleale?*, in *Dir. ind.*, 4, 2022.

POSTIGLIONE A., *Ambiente: suo significato giuridico unitario*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, I, 1985.

PREDIERI A., *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente*, Firenze, 1970.

PUGLIATTI S., *Beni (teoria generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol., V, Milano, 1959.

PURPURA A., *Private Enforcement delle pratiche commerciali scorrette: il nuovo comma 15-bis dell'art. 27 C. Cons.*, in *Europa e Diritto Privato*, 2023.

QUARTA A., *Per una teoria dei rimedi nel consumo etico. La non conformità sociale dei beni tra vendita e produzione*, in *Contr. impr.*, 2021.

RANGHIERI F., *Sostenibilità e cambiamenti climatici. Il Protocollo di Kyoto e i suoi strumenti*, Milano, 2006.

RECCHIA G., *Considerazioni sulla tutela degli interessi diffusi nella Costituzione*, in *La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente e dei consumatori*, Milano, 1976.

RECCHIA G., *Tutela dell'ambiente: da interesse diffuso a interesse costituzionalmente protetto*, in *Rivista giuridica sarda*, n. 3, 1992.

RENNA M., *Ambiente e territorio nell'ordinamento europeo*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2009.

RENNA M., *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, n.1-2/2012.

RENNA M., *Il principio di precauzione e la sua attuabilità*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2023.

RODOTÀ S., *Le fonti di integrazione del contratto*, I, Milano, 1969.

RODOTÀ S., *Le azioni civilistiche*, in *Le azioni a tutela di interessi collettivi*, Padova, 1976.

RONCHI E., *Uno sviluppo capace di futuro*, Bologna, 2000.

ROPPO V., *L'informazione precontrattuale: spunti di diritto italiano e prospettive di diritto europeo*, in *Riv. dir. priv.*, 2004.

ROPPO V., *Il contratto*, Milano, 2011.

ROSSI G., *L'evoluzione del diritto dell'ambiente*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2, 2015.

ROSSI G., MONTEDURO A., *L'ambiente per lo sviluppo: profili giuridici ed economici*, Torino, 2020.

ROSSI S., *Luci e ombre dei codici etici d'impresa*, in *Riv. dir. soc.*, I, 2008.

ROTH H., *Materiellrechtliche und prozessuale Aspekte eines privatrechtlichen Umwelt schutzes*, in *NJW*, 1972.

RUFFOLO G., *Il futuro di tutti noi. Rapporto della Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo*, Milano, 1990.

RUSSO L., *La riforma della Pac del 2013 e le relazioni contrattuali tra gli operatori del mercato*, in *Agr. istituz. merc.*, 1-2/2013.

SALVI C., *Note sulla tutela della salute come interesse collettivo*, in *Tutela della salute e diritto privato*, a cura di BUSNELLI F.D., BRECCIA U., Milano, 1978.

SALVI C., *La tutela civile dell'ambiente: diritto individuale o interesse collettivo?*, in *Giur.it*, I, 1980.

SALVI C., *Il contenuto del diritto di proprietà*, Milano, 1994.

SANTORO PASSARELLI F., *Variazioni sul contratto*, in *Libertà e autorità nel diritto civile*, Padova, 1977.

SCALISI V., *Lineamenti di una teoria assiologica dei rimedi*, in *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, a cura di GRISI G., Napoli, 2019.

SCOGNAMIGLIO C., *Danno ambientale e funzioni della responsabilità civile*, *Resp. civ. e prev.*, 2013.

SEMINARA A.P., *La tutela civilistica del consumatore di fronte alle pratiche commerciali scorrette*, in *Contratti*, 2018.

SIMONINI G.F., *Verso una nozione allargata di difetto di conformità: sarà rilevante anche la “durabilità” del bene?*, *Danno resp.*, 2019.

SPAGNA MUSSO E., *Lo Stato di Cultura nella Costituzione italiana*, Napoli, 1961.

SPAGNUOLO F., *Il Green Public Procurement e la minimizzazione dell'impatto ambientale nelle politiche di acquisto della Pubblica Amministrazione*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2006.

SPINEDI M., *Problemi di diritto internazionale sollevati dal naufragio della “Torrey Canyon”*, in *Riv. dir. int.*, 1967.

TALLACCHINI M., *Earth Summit 92*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, n.2, 1992.

TAMBURELLI G., *Gli atti internazionali sulla protezione dell'ozono stratosferico e la loro esecuzione in Italia*, in *Riv. dir. int.*, 1994.

TENELLA SILLANI C., *Pratiche commerciali sleali e tutela del consumatore*, in *Obbl. contr.*, 10, 2009.

TERRYN E., *A right to repair? Towards Sustainable Remedies in Consumer Law*, in *Eur. Rev. Priv. L.*, 2019.

THOBANI S., *Pratiche commerciali scorrette e sostenibilità: alla ricerca di un significato*, in *Persona e Mercato*, 2022/3-Saggi.

TOMMASINI M., *Green claims e sostenibilità ambientale. Le tutele e i rimedi apprestati dall'ordinamento contro le pratiche di greenwashing*, in *Dir. fam. pers.*, 2023.

TORRENTE A., SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, Milano, 2017.

TOSCHI VESPASIANI F., *Il contratto con effetti protettivi del terzo: la responsabilità del tecnico verso l'acquirente per erronea certificazione energetica*, in *Contratti*, 2018.

TRINO S., *Il contratto di rendimento energetico. Il tipo contrattuale nella prospettiva del diritto privato regolatorio*, in *Annuario di Diritto dell'energia*, 2016, *Politiche pubbliche e disciplina dell'efficienza energetica*, a cura di CARBONE L., NAPOLITANO G., ZOPPINI A., Bologna, 2016.

TROISI A., *Enforcement e normative di contrasto al fenomeno del greenwashing*, in *Giur. comm.*, 2022.

TRUMI T., *La tutela del consumatore dalle asserzioni ambientali ingannevoli*, in *Jus civile*, 1, 2022.

UGAS A.P., *Delle obbligazioni divisibili e indivisibili*, Napoli, 2018.

URICCHIO A.F., *Le bonifiche sostenibili nella nuova Carta di principi presentata dal Ministro all'ambiente*, in *ambientediritto.it*, n.3, 2020.

VETTORI G., *Verso una società sostenibile*, in *Pers. merc.*, 2021.

VILLAMENA S., *Appalti pubblici e clausole ecologiche. Nuove conquiste per la "competitività non di prezzo" anche alla luce della recente disciplina europea*, in *Dir. econom.*, 2015.

VIVANI C., *Appalti sostenibili, "green public procurement e socially responsible public procurement"*, in *Urb., app.*, 2016.

Sitografia

ALBERTINI C., *Diritto dell'ambiente: un diritto di terza generazione che influenza anche il settore degli appalti*, in *Altalex*, 2022, <https://www.altalex.com/documents/news/2022/10/22/diritto-ambiente-diritto-di-terza-generazione-che-influenza-anche-settore-appalti>.

ALEMANNI A., *L'interesse Ambientale nella prospettiva civilistica. Riflessi sulla responsabilità civile*, n.18/2023, https://revista-aji.com/articulos/2023/18/AJI18_14.pdf.

ALLEN M., *Cosa cambia con l'ambiente tutelato dalla Costituzione*, in *Energia e Ambiente, Giustizia*, 2022, <https://lavoce.info/archives/94827/cosa-cambia-con-lambiente-tutelato-dalla-costituzione/>.

AMENDOLA G., *Ambiente in genere. Il principio di precauzione: un'importante sentenza del Consiglio di Stato*, 2023, <https://lexambiente.it/index.php/materie/ambiente-in-genere/dottrina188/amendola-precauzione>.

AMENDOLA G., *Ilva e il diritto alla salute. La Corte costituzionale ci ripensa?*, 2018, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/ilva-e-il-diritto-alla-salute-la-corte-costituzionale-ci-ripensa-10-04-2018.php>.

ARENA G., *Il principio di sussidiarietà orizzontale nell'art. 118, u.c. della Costituzione*, 2010, <https://amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2010/04/arena.pdf>.

BEVILACQUA D., *Il Green Deal, l'economia circolare e lo "Stato conformatore"*, 2023, <https://rgaonline.it/focus/il-green-deal-leconomia-circolare-e-lo-stato-conformatore/>.

BERTUZZI R., TEDALDI A., *Il principio di precauzione in materia ambientale*, <https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/principio-precauzione-materia-ambientale-tentativi-definizione-livello-sovrnazionale-esempi-italiano-francese/>.

BOFFA F., CLÒ S., *Strumenti economici nel diritto ambientale europeo*, 2012, <https://upad.unimc.it/retrieve/de3e5026-5c28-83cd-e053-3a05fe0a1d44/Offprints%20Strumenti%20Economici%20nel%20Diritto%20Ambientale%20Europeo.pdf>.

BOTTA L., *Anche per il settore turismo la sostenibilità è già la risposta giusta*, 2023, <https://ecobnb.it/blog/2023/12/sostenibilita-nel-turismo/>.

BUSATTA L., *Corte Costituzionale-sent. 85/2013: Caso ILVA* 9 aprile 2013, 2019, <https://www.biodiritto.org/Biolaw-pedia/Giurisprudenza/Corte-costituzionale-sent.-85-2013-Caso-ILVA>.

CALABRÒ A., *I principi che presiedono alla tutela ambientale in ambito nazionale e comunitario*, 2017, <https://www.diritto.it/i-principi-che-presiedono-alla-tutela-ambientale-in-ambito-nazionale-e-comunitario/#:~:text=La%20politica%20dell'Unione%20in,di%20%E2%80%9Cchi%20inquina%20paga%E2%80%9D>.

CANTOBELLI G., *Contratto di rendimento energetico: struttura e aspetti pratici*, in *Altalex*, 2020, <https://www.altalex.com/documents/news/2020/04/29/contratto-di-rendimento-energetico-struttura-e-aspetti-pratici>.

CARRER S., *Le armi spuntate dell'Italia contro l'inquinamento: la condanna della Corte EDU nel caso Ilva (Cordella ed altri c. Italia)*, 2019, <https://www.giurisprudenzapenale.com/2019/02/19/le-armi-spuntate-dellitalia-linquinamento-la-condanna-della-corte-edu-nel-caso-ilva-cordella-ed-altri-c-italia/>.

CAVANNA V., *I principi chiave per la tutela dell'ambiente*, 2021, <https://www.sapereambiente.it/primo-piano/i-principi-chiave-per-la-tutela-dellambiente/>.

CHIOLA G., *La Costituzione ambientale in Italia: un tentativo di costituzionalizzare il diritto della natura oppure un problematico rafforzamento dei riconoscimenti esistenti*, in *Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale*, 2022, <https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2022/09/G.-Chiola-La-Costituzione-ambientale-in-Italia.pdf>.

COCCIONE D., *Gli obblighi internazionali dello Stato in materia di cambiamenti climatici: la sentenza della Corte Suprema olandese nel caso Urgenda*, 2021, https://rivista.camminodiritto.it/public/pdfarticoli/7042_5-2021.pdf.

COFELICE A., *Diritti in costruzione: pace, sviluppo, ambiente, bioetica*, Università degli Studi di Padova, 2009, <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Diritti-in-costruzione-pace-sviluppo-ambiente-bioetica/107>.

CORRERELLA M., *Diritti umani di terza generazione: cosa ne pensa l'Europa?*, in *Il Caffè Geopolitico*, 2023, <https://ilcaffegeopolitico.net/971651/diritti-umani-di-terza-generazione-cosa-ne-pensa-leuropa>.

CORTE P., *Greenwashing: Guida breve alla Direttiva UE 2024/825 e le nuove pratiche sleali sui claims ambientali e di sostenibilità*, 2024, <https://www.studiolegalecorte.it/post/greenwashing-guida-direttiva-2024-825-green-claims.ù>.

CRESCENZI A., *Diritto Ambientale dell'Unione Europea*, Roma, a.a. 2010-2012, [https://management.web.uniroma1.it/sites/default/files/Crescenzi_DAUE_DocApp_1_2_Lezione%20\(1\).pdf](https://management.web.uniroma1.it/sites/default/files/Crescenzi_DAUE_DocApp_1_2_Lezione%20(1).pdf).

CROCI F., ROSSI DAL POZZO F., ZOBOLI L., *Circolazione delle merci*, in NASCIMBENE B., CONDINANZI M., *Giurisprudenza di diritto dell'Unione Europea*, in [eurojus.it](https://air.unimi.it/retrieve/dfa8b9a2-c268-748b-e053-3a05fe0a3a96/capitolo-6-circolazione-merci.pdf), 2018, <https://air.unimi.it/retrieve/dfa8b9a2-c268-748b-e053-3a05fe0a3a96/capitolo-6-circolazione-merci.pdf>.

D'AMICO G., *L'integrazione (cogente) del contratto a mezzo del diritto dispositivo*, 2018, https://www.digies.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/697_2018_1377_31762.pdf.

DARLÌ F., *Green deal: il piano economico per salvare il pianeta*, 2021, https://lavialibera.it/it-schede-18-green_new_deal_piano_economico_verde_per_salvare_il_pianeta.

D'AURIA F., *Dal diritto all'ambiente ai diritti dell'ambiente*, 2021, <https://ilbolive.unipd.it/it/news/dal-diritto-allambiente-diritti-dellambiente?amp>.

DE CRISTOFARO G., *Il recepimento del nuovo art. 11 bis Dir. 2005/29/CE (comma 15 bis dell'art. 27 cod. cons.)*, in *Proposta di emendamento del comma 7, lett. d, dell'art. 1 dello schema di d. legislativo attuativo della Direttiva UE 2019/2161*, https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/007/945/01_Memoria_prof_De_Cristofaro1.pdf.

DI FRANCESCO TORREGROSSA M., *Il valore ambientale nel bilanciamento costituzionale e gli interessi sensibili nella nuova conferenza di servizi*, in *Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale*, n. 3/2016, <https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2017/01/Torregrossa-Il-valore-ambientale-pdf.pdf>.

FASANO G., LANDI M.G., CENTI G., MARGIOTTA F., *Linee guida Contratti di Prestazione Energetica (EPC), Accordo di Programma Ministero dello Sviluppo Economico-ENEA*, 2014, https://fire-italia.org/wp-content/uploads/2014/04/RdS_PAR2013_127.pdf.

FERRARI M., *Tutela dell'ambiente e degli animali nella Costituzione: la riforma pubblicata in Gazzetta*, in *Altalex*, 2022, <https://www.altalex.com/documents/news/2021/10/15/tutela-dell-ambiente-e-degli-animali-nella-costituzione-il-ddl-di-riforma>.

FERRARO F., *L'evoluzione della politica ambientale dell'Unione: effetto Bruxelles, nuovi obiettivi e vecchi limiti*, n.9/2022, <https://www.aisdue.eu/wp-content/uploads/2022/01/Ferraro-Bologna-3.pdf>.

FICUCIELLO G., *La responsabilità ambientale in UE: Direttiva 2004/35/CE e ambiguità*, 2018, <https://www.iusinitinere.it/la-responsabilita-ambientale-in-ue-direttiva-2004-35-ce-e-ambiguita-11041>.

FRACCHIA F., *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, n. 107/2022, <https://www.ildirittodelleconomia.it/wp-content/uploads/2022/03/01Fracchia.pdf>.

FRAGALE F.R., *I principi costituzionali a tutela dell'ambiente e la disciplina dei rifiuti*, 2013, <https://www.carabinieri.it/media---comunicazione/silvae/la-rivista/aree-tematiche/diritto/i-principi-costituzionali-a-tutela-dell-ambiente-e-la-disciplina-dei-rifiuti>.

GAMBETTA D., *Ingredienti adulterati: ne risponde anche il produttore che li ha acquistati*, in *Altalex*, 2014, <https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/08/ingredienti-adulterati-ne-risponde-anche-il-produttore-che-li-ha-acquistati>.

GENINATTI SATÈ L., “Caso Ilva”: *la tutela dell’ambiente attraverso la rivalutazione del carattere formale del diritto (una prima lettura di Corte cost., sent. n. 85/2013)*, 2013, https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2013/0008_nota_85_2013_geninatti_sat.pdf.

GERACI R., *La nuova disciplina del danno ambientale con particolare riferimento alla responsabilità civile*, 2008, <https://www.diritto.it/la-nuova-disciplina-del-danno-ambientale-con-particolare-riferimento-alla-responsabilita-civile/>.

GIOVAGNOLI R., *Terzo contratto e abuso di dipendenza economica*, in *Giur. civ.*, 2010, <https://www.jusforyou.it/wp-content/uploads/2020/07/q-1.pdf>.

GRASSI S., *La tutela dell’ambiente nelle fonti internazionali, europee ed interne*, n.13/2023, <https://www.unisalento.it/documents/20152/8323011/Fonti+del+diritto+ambientale.pdf/ef8368e5-516e-e169-edf7-1115bd93dd9f?version=1.0&download=true>.

GRIMALDI G., *Le politiche ambientali dell’Unione Europea*, <https://www.fondazionemicheletti.eu/contents/documentazione/archivio/Altronovecento/Arc.Altronoventi.09.02.pdf>.

GUARDA P., *Immissioni: tutela proprietaria e diritto dell’ambiente*, 2008, http://eprints.biblio.unitn.it/1423/1/Immissioni_Guarda.pdf.

ISABELLA B., *Il danno da disastro ambientale e la paura di ammalarsi*, 2015, https://www.diritto.it/wp-content/uploads/2015/03/pdf_36920-1.pdf.

LENZI E., DELLI PONTI A., *Mercato unico digitale: la nuova normativa per la fornitura di servizi online dell’UE*, 2019, <https://www.studiolegalestefanelli.it/it/approfondimenti/mercato-unico-digitale-nuova-normativa-per-fornitura-di-servizi-online-ue/>.

LOMBARDO A., *Logistica sostenibile: il valore aggiunto della piattaforma WFTO*, 2024, <https://www.logisticaneews.it/logistica-sostenibile-il-valore-aggiunto-della-piattaforma-wfto/>.

LOUVIN R., *Le fonti del diritto dell’ambiente nell’UE*, Università di Trieste, a.a. 2019/2020, https://moodle2.units.it/pluginfile.php/306796/mod_resource/content/1/5%29%20COMPETENZE%20E%20POLITICHE%20UE%20PER%20L'AMBIENTE%20.pdf.

LUCHERINI M., *Evoluzione dei diritti umani. Nuovi diritti, nuovi contenuti, nuove sfide*, Volume 11, n.3, 2018, https://rivistedigitali.erickson.it/counseling/archivio/vol-11-n-3/pokret_im_article-12764/.

MADARO C., *La Conferenza su ambiente e sviluppo di Rio de Janeiro (3-4 giugno 1992)*, Università degli Studi di Padova, 2024, <https://unipd-centrodirittumani.it/it/schede/La-Conferenza-su-ambiente-e-sviluppo-di-Rio-de-Janeiro-3-14-giugno-1992/208>.

MADARO C., *La lunga strada verso Rio*, Università degli Studi di Padova, 2024, <https://unipd-centrodirittumani.it/it/schede/La-lunga-strada-verso-Rio/207>.

MADDALENA P., *Il diritto all'ambiente e i diritti dell'ambiente nella costruzione della teoria del risarcimento del danno pubblico ambientale*, in *Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, anno IV, n.1/1990, https://unipd-centrodirittumani.it/storage/media/4b/0a/90_01_029.pdf.

MAGLIA S., *Testo Unico Ambientale: cos'è e come si è evoluto?*, <https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/testo-unico-ambientale-cose-e-come-si-e-evoluto/>.

MAGNANI A., *Next Generation EU, cos'è e come funziona*, in *Il sole 24 ore*, 2021, <https://amp24.ilsole24ore.com/pagina/ADIKpzMB>.

MALOMO A., *The Environmental Conservation and the Variety of Involved Interests*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n.2/2015, <https://revista-aji.com/articulos/2015/361-380.pdf>.

MARCHISIO S., *Il Diritto Internazionale dell'ambiente*, https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9791221106664.pdf?srsId=AfmBOor1vluD7COccyeKwlPE_klls9AbKXnlxpR5AUwlmxAG-NryWTv9.

MARSICO G.M., *Sull'eventuale esigenza di una rimeditazione delle categorie dogmatiche dell'autonomia privata alla luce della tutela ambientale: la moderna concezione del contratto "ecologico"*, in *Il diritto dell'economia*, anno 70, n. 113 (1 2024), <https://www.ildirittodelleconomia.it/wp-content/uploads/2024/05/09Marsico.pdf>.

MAZZITELLI M., *La causa del contratto*, in *Edizioni Simone*, 2022, <https://edizioni.simone.it/2022/06/22/causa-del-contratto/?srsId=AfmBOor- -taa7rbFXOlqUT2IITBBR05sCpTw3GsBB3QX-XvqtHcgtELO>.

MAZZUCA A., *Direttiva UE Greenwashing in Gazzetta UE: cos'è e cosa prevede la Dir. 2024/825 sull'etichettatura sostenibile dei prodotti?*, Insic, <https://www.insic.it/tutela-ambientale/direttiva-ue-greenwashing-cose-e-cosa-prevede-la-proposta-sulle-etichettatura-sostenibile-dei-prodotti/amp/>.

MELONI E., *Auto elettrica: luci e ombre sulla sostenibilità*, 2024, <https://www.infobuildenergia.it/approfondimenti/auto-elettrica-sostenibilita/>.

MEZZANATO A., *Costituzione e Ambiente: cosa cambia all'art. 9*, 2022, https://blog.polistudio.it/la-salvaguardia-dell-ambiente-entra-nella-costituzione-italiana?hs_amp=true.

MICCICHÉ C., *L'ambiente come bene a utilità collettiva e la gestione delle lesioni ambientali*, Vol. 31, n.95/2018, <https://www.ildirittodelleconomia.it/wp-content/uploads/2018/03/01-Miccich%C3%A9.pdf>.

MICERA C., *Contratti di efficientamento energetico (EPC): quando un investimento diventa “gratuito”*, 2022, <https://studiolegalemicera.it/2022/04/08/contratto-di-efficientamento-energetico-epc-quando-un-investimento-diventa-gratuito/>.

NICOLETTI A., *Ambiente e diritto: storia e nascita del diritto ambientale internazionale*, 2020, <https://www.keeptheplanet.org/storia-diritto-ambientale/>.

NOCERA I.L., *Buona fede ed art. 41: alla ricerca di un diritto contrattuale “giusto”*, n. 5, 2011, https://www.rivistaianus.it/numero_05/05_nocera.pdf.

PALOMBA M.H., *Diritto dell'ambiente e diritto all'ambiente: spunti di riflessione*, in *Altalex*, 2007, <https://www.altalex.com/documents/news/2007/07/31/diritto-dell-ambiente-e-diritto-all-ambiente-spunti-di-riflessione>.

PENNASILICO M., *Sviluppo Sostenibile, Legalità Costituzionale e Analisi “Ecologica” del Contratto*, in *Persona e Mercato*, Saggi, 2015, <http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2015/05/Pennasilico.pdf>.

PISCIOTTA G., *Riflessioni intorno alla responsabilità ambientale per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi tra precauzione, prevenzione e riparazione*, in *Rivista di diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente*, vol. XV-2017, https://www.giureta.unipa.it/2017/02_Pisciotta_DirPriv_04042017.pdf.

PISELLI P., MAZZANTINI S., STIRPE A., *Il Contratto di Rendimento Energetico (Energy Performance Contract)*, in *Treccani*, 2010, https://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_amministrativo/1_Piselli_rendimento_energetico.html.

PRUNELLA C., *An International Environmental Law Case Study: the Trail Smelter Arbitration*, International Pollution Issues, New York, 2014, <https://intlpollution.commons.gc.cuny.edu/an-international-environmental-law-case-study-the-trail-smelter-arbitration/>.

QUARANTA A., *AMBIENTE: cos'è il principio di precauzione in Italia e in Europa?*, 2020, <https://www.teknoring.com/news/risk-management/ambiente-principio-precauzione/>.

REALE M., DI LEO A., *Il difficile bilanciamento tra tutela dell'ambiente e iniziativa economica. Il “caso Ovindoli” tra protezione della fauna e sviluppo sostenibile*, 2023, <https://legal-team.it/bilanciamento-tutela-ambiente-sviluppo-economico/>.

SARTORETTI C., *La tutela dell'ambiente tra diritto internazionale ed europeo e diritto costituzionale*, in *La via europea al Costituzionalismo ambientale e il formante legislativo/costituzionale*, Convegno DPCE, Caserta, 2022, <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1881/1940>.

SAVARESI A., *Ambiente*, in *Treccani*, 2019, [https://www.treccani.it/enciclopedia/ambiente-dir-int_\(Diritto-on-line\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/ambiente-dir-int_(Diritto-on-line)/).

SERENO G., *Corte costituzionale: sent. 9 maggio 2013, n. 85: bilanciamento tra diritto alla salute e tutela dei livelli occupazionali nel “caso Ilva”*, 2013, <https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2013/05/09/corte-costituzionale-sent-9-maggio-2013-n-85-bilanciamento-tra-diritto-alla-salute-e-tutela-dei-livelli-occupazionali-nel-%E2%80%9Ccaso-ilva%E2%80%9D/>.

SERVETTI D., *Il fattore nel bilanciamento tra lavoro e salute. Alcune note alla nuova sentenza della Corte costituzionale sull’Ilva di Taranto*, 2018, p. 1 e ss., https://www.cortisupremeesalute.it/wp-content/uploads/2019/01/1_Il-fattore-tempo-nel-bilanciamento-tra-lavoro-e-salute-1.pdf.

SESANA I., *Commercio equo e solidale, la rivoluzione in casa*, 2018, <https://altreconomia.it/rivoluzione-commercio-equo/>.

SPADONI L., *Quando un danno è giuridicamente rilevante? Che cosa si intende per danno non patrimoniale? Come viene risarcito il pregiudizio non patrimoniale?*, 2024, <https://www.chiarini.com/danno-non-patrimoniale-risarcimento-equita-tabelle/>.

TODINI G., *Le fonti del diritto ambientale*, n.2/2019, <https://www.ambientelegale.it/magazine/le-fonti-del-diritto-ambientale>.

TORTA G., *Ambiente in genere. Il difficile equilibrio tra attività economica e tutela dell’ambiente salubre*, 2024, <https://lexambiente.it/index.php/materie/ambiente-in-genere/dottrina/88/ambiente-in-genere-il-difficile-equilibrio-tra-attivita-economica-e-tutela-dellambiente-salubre>.

VIOLA L., *Il danno esistenziale esiste? La posizione delle Sezioni Unite*, 2010, <https://www.altalex.com/documents/news/2010/02/19/il-danno-esistenziale-esiste-la-posizione-delle-sezioni-unite>.

VIRTUANI P., *Da Seveso all’Ilva di Taranto, i (troppi) disastri ambientali in Italia e nel mondo*, in *Corriere della Sera*, 2021, https://www.corriere.it/cronache/cards/da-seveso-all-ilva-taranto-troppi-disastri-ambientali-italia-mondo/legge-italiana_principale_amp.html.

VITALI G., *La politica per l’ambiente nell’Unione Europea*, in *Appunti per corso di “Politica Economica”*, a.a. 2010-2011, https://www2.ceris.cnr.it/homedipendenti/vitali/dispense2010_11_PE/politica%20ambientale%20corso%20pol%20eco%2006%2012%202010.pdf.

ZANARDINI M., *Greenwashing; cos’è, come evitarlo e la nuova normativa 2024/825/UE*, 2024, <https://www.poloinnovativo.it/greenwashing>.

ZIRULIA S., *Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Ilva*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 3/2019, <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/7067-zirulia2019a.pdf>.

Giurisprudenza

Corte cost., 10 luglio 1974, n.247, in *Gazzetta Ufficiale*, 1974, n.201

Cass. civ., Sez. Un., 9 marzo 1979, n.1463, in *il Foro Italiano*.

Cass. civ., Sez. Un., 6 ottobre 1979, n.5172, in *jstor.org*.

Corte cost., 22 maggio 1987, n.210, in *Gazzetta Ufficiale*, 1987, n.27.

Corte cost., 17 dicembre 1987, n.641, in *Gazzetta Ufficiale*, 1988, n.2.

Corte cost., 3 maggio 1990, n.241, in *Gazzetta Ufficiale*, 1990, n.21.

Corte cost., 20 maggio 1998, n.196, in *Gazzetta Ufficiale*, 1998, n.23.

Cass. civ., Sez. Un., 15 ottobre 1998, n.10186, in *altalex.com*.

Cass. civ., Sez. I, 24 settembre 1999, n.10511, in *il Foro italiano*.

Cass. civ., Sez. Un., 21 febbraio 2002, n.2515, in *il Foro Italiano*.

Corte cost., 10 luglio 2002, n.407, in *Gazzetta Ufficiale*, 2002, n.30.

Cass. civ., Sez. II, 7 agosto 2002, n.11896, in *Riv. dir. civ.*

Corte cost., 18 dicembre 2002, n.536, in *Gazzetta Ufficiale*, 2002, n.0.

Cass. civ., Sez. III, 31 maggio 2003, n.8828, in *federalismi.it*.

Cass. civ., Sez. III, 11 febbraio 2005, n.2855, in *Giur.it*.

Cass. civ., Sez. III, 11 aprile 2006, n.8420 in *ambientediritto.it*.

Cass. civ., Sez. II, 20 aprile 2006, n.9253, in *Giust. civ.*

Cass. civ., Sez. III, 8 maggio 2006, n.10490, in *altalex.com*.

Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n.26972, in *federalismi.it*.

Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n.26973, in *enpam.it*.

Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n.26974, in *dirittopenaleuomo.org*.

Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n.26975, in *dirittopenaleuomo.org*.

Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2009, n.11059, in *giuristiambientalisti.it*.

Corte cost., 9 aprile 2013, n.85, in *Gazzetta Ufficiale*, 2013, n.20.

Cass. civ., Sez. II, 19 giugno 2014, n.14006, in *Guida dir.*

Cass. civ., Sez. II, 8 luglio 2014, n.15824, in *indicenormativa.it*.

Corte cost., 4 luglio 2017, n.182, in *Gazzetta Ufficiale*, 2017, n.29.

Corte cost., 7 febbraio 2018, n.58, in *Gazzetta Ufficiale*, 2018, n.13.

Cass. civ., Sez. III, 27 marzo 2018, n.7513, in *Altalex*.

Corte cost., 9 marzo 2020, n.63, in *Gazzetta Ufficiale*, 2020, n.16.

Corte cost., 20 aprile 2020, n.88, in *Gazzetta Ufficiale*, 2020, n.21.